518

Monte S. M[illegible]

I

Ricordo che si vuol esprimere e sapere quanto appresso si dirà

Avendo che tutte le Compagnie di Monte devono andare alla Madonna delle
Gratie di Città di Castello addì 12 sett.e 1693 et per potere caminare con più
ordine fu ... Ill.mo Sig.re Marchese Cosimo ordinò a Gio: di Meo da Malano Priore di
d.a Compagnia et all'Ill.re Sig. Dom.co Andrei Curato di d.a Abbadia che portasse il Pri
vilegio di d.a Compagnia sì come ancora al Priore della Comp.a di Monte, quali Pri
vilegi venuti letti e considerati dal med.o Sig.re Marchese come Cav.re Prudente
per non volere mostrarsi parziale fece chiamare il Vic.o di Monte quale vedendo letti
e considerati alla presenza del d.o Gio. di Meo Priore sud.o e di D. ... D. Domenico
di chiaro che la Compagnia del SS.mo di Monte mentre apparisce essere dell'anno
1579. e quella della Compagnia del Santissimo Sagramento di Malano essere del
anno 1600. si vede essere più antica anni venti uno sì che quella Compagnia
di Malano deve precedere a quella di Monte, e così restorono d'accordo
per caminare con buon ord.e Dal Monte questo dì otto sett.e 1693

Paulo Ant.o Igolnelli p.mo Vic.o

1600

1740	1740
1579	1600
0161	0140
1740	1740

161
140
021

836

II

In nomine Jesu Christi Amen, et ad honorem, et reverentiam Omnipotentis Dei, gloriose semper Virginis Matris Marie, et omnium Sanctorum, et Sanctarum, et ad honorem et reverentiam sacrosancte Romane Ecclesie, et ad honorem et magnificentiam Dominorum Marchionum Montis sancte Marie, et aliorum Mag.corum Dominorum et ad bonum et pacificum statum, et tranquillum, et incommutabilem Comunis dicti Castri Montis sancte Marie et eius Curie et omnium habitantium, in d.to Castro, et eius districtu

Del modo de fare petitione e agitare. Cap.o p.o

Statuirno et ordinorno, che qualunque persona che vorrà fare petitione, ò agitare con qualsivoglia persona vada avanti il Sig.re Marchese, ò veramente avanti uno d'essi, ò loro Vic.o, e domandi licenza che il Balio del Comune citi quello, che vorrà avanti d.i SS.ri Mar.si, ò avanti uno d'essi, ò aloro Vic.o et havuta la licenza d.to Balio citi quella persona, ò persone personalmente, ò a casa solamente a comparire nel termine che correrà la citatione, avanti d.i SS.ri ò alc.o d'essi ò loro Vic.o con nominare il nome di quello che l'ha fatto citare sotto quel giorno, ò termine che deve comparire et sotto quel giorno che cade la citatione il Balio referischi al Notario del Comune del Monte et d.a referenda se scriva nel quinterno di d.to Notario conforme alla referenda di d.to Balio, al quale se debba credere, sì come il Notario haverà scritto.

Item che per mandato di d.i SS.ri Marchesi, ò alc.o d'essi, ò Vic.o se debbia fare le citationi per il Balio del Comune, contra i Massari et huom. nella Piazza publica del Monte S.ta Maria et alle Case di d.i Locali

o minori, et doppo dette citationi, si scriuino nel quinterno p[er] d[ett]o Notaro et il termine assegniato p[er] la Corte a d[etti] Minori, o heredi, qual termine debba essere almanco de tre giorni, et si creda alla relatione di d[ett]o Balio come sarà scritto per detto Notario.

Item che d[ett]o Balio, et chi harà citato debba fare la sua relatione fra tre giorni alla pena di dieci soldi di danari.

Item che il Notaro del Comune possi dare licenza de citare i debitori di detti, ò altra persona che uorrà fare citare et d[ett]a licenza uaglia e tenga come fusse data da d[etti] S[igno]ri Marchesi, ò loro Vic[ari]o ò da alcun altro di loro.

Item che le persone che sono del Monte, ò sua Corte si possino citare p[er] il Balio del Comune nella Villa del Monte a comparire fra termine di tre giorni, et se non uerranno a respondere il debba far sapere p[er] lic[enz]a ò p[er] il Balio del Comune ne luoghi doue staranno nel Distretto del Monte, ò sua Corte, come si contiene di sopra et d[ett]o modo si seruirà a rechiesta p[er] via di quarantigia purchè s'osseruino secondo il tenore, termine, e Cap[ito]lo di quarantigia—

In che modo se proueda contro Contumaci Cap[ito]lo 2°

Item statuirno et ordinorno che se il Reo, ò Rei non uerranno nel termine della citatione di d[etti] S[igno]ri March[es]i ò loro Vic[ari]o ò uno di essi proueda secondo la dimanda dell'Attore, contra il reo ò rei come contro contumaci, alla promessa nelli beni di tale citato p[er] causa de debito dechiarato, e p[er] il d[ett]o [illegible] guerantigia de nuouo da darsi contro li detti rei, prima ne mobili, secondo nelli stabili, terzo sopra tutte ragioni et attioni, la qual tenuta ò executtione se sarà stata sopra mobili sia tenuto il

Creditore

Creditore p. dieci giorni, et se p. cosa imobili p. venti giorni da correre
dal giorno dell'esecutione, e pigliata p. denuntia che sarà fatta dal
Balio in persona, o a casa, nella quale suole habitare, et che la d.a tenuta
che ha dato p. ordine de tale persona fra quel termine de dieci, o venti
giorni, o per ca. ogni tempo inanti alla giudicatione o vendita da farsi
di d.a tenuta, sia lecito al Reo la tenuta sua recuperare, se vorrà
all'Attore refare le spese et dare legittima securtà de stare a ragione
e pagare il giudicato, et se malamente se opponesse che non fusse idonea
la securtà remanghi in conventione della Corte, se d.a securtà sia
idonea, o no, et essendo la idonea l'accetti, et ammetti, no ostante la
contraditione dell'Avversario, et fatto questo se li facci restituire la
tenuta, et quando habbia luogo ne debbiti dechiarati p. testimonij
Instro, o giuram.to sopra il quale Instro non debba sentire guarantigia
ma sopra l'Instro nel quale si contenga la guarantigia, in ogni modo
il debbitore sia tenuto se volesse refare le spese, e dare securtà e recupe-
rare la tenuta, come di sopra, et se quello contro al quale sarà stata data
la tenuta di cose mobili, o di ragioni o attioni, non refacesse le spese et
non desse securtà di stare a ragione, et de pagare il giudicato com'è
detto fra detti termini, o non verrà et la d.a tenuta sia stata tenuta per
dieci o venti giorni sia tenuta la Corte a dimanda dell'Attore farla
bandire per il Balio del Comune tre volte nella piazza Comune del [illegible]
con alta voce e ciaschedun termine de' d.i bandi sia di tre giorni
e dica il d.o Balio, che se alc.o volesse la d.a tenuta vendere o comprare
o alt.a cosa opporre, o dire contro quella, poi che non se venderà a [illegible]
dicata, o data in pagam.to al creditore venghi fra tre dì [illegible]

Stimatori

contradire, altramente se darà al più offerente, ò vero se darà a pagam.to
et agiudicarà al Creditore p. il suo credito e p. le spese, lì ti quali 8 dì no
venisse alla Corte, sia tenuta farla stimare p. doi prossimi vicini
della cosa data ca tenuta, se la tenuta sarà fra dieci libre, et se sarà
sopra dieci libre p. quattro stimatori della d.a cosa vicina, et s'intendino li
più prossimi vicini, quelli delli quali sonno le terre più prossime,
et li lavoratori di quelli, ò altri della d.a Corte più paesane, et fatto
questo sia tenuta la Corte, se non fusse altra cosa promessa, dare et
agiudicare eswlute al Creditore p. il suo credito, et le spese fatte
detratta la terza parte della stima, et se accada a lui p. l'executore o
Balio, et l'authorità e decreto della d.a Corte, da interporre et se quello
che ha promesso non volesse pigliarla, il Creditore sia astretto dalla
Corte a pigliare la d.a tenuta p. il suo credito, e p. le spese, secondo
il modo sopradetto.
Item che sia lecito al Creditore ogni volta che vorrà fra l'anno, com-
putando dal dì della fatta giudicatione, recuperare la d.a tenuta,
pagato prima il debito, et refatte le spese al Creditore, et li
frutti presi della tenuta non si computino altramente. Ma ponendo l'anno
in modo al d.o sia più caro, et dapoi che il Balio harà fatta relatione
alla Corte che non si trova niente di beni di colui contro di q.le è stato pronun-
tiato di q.li possi essere sodisfatto il Creditore, il Credit.re possi incontinente
agitare di l'actione hipotecaria contra li possessori delli beni di quello contro
è stato pronunciato, senz'altro processo dell'executione da farsi, et basta dare
altra scedula d'executione et si possa procedere nell'hipotecaria sommariamente
senza libello, senza contestatione di lite, pretermessa ogni solennità et or-
dine di ragione non obstante alcuna legge e statuto in contrario e le cose
predette habbino luogo nelle cause pendenti, preterite e future

Item si agiunge

It. s'aggiunge al presente Cap.lo che se al d.o Balio, doppo che sarà stato pronuntiato sarà mandato per fare la tenuta et che l'habbia trovata, allhora quello contro il quale sarà stato pronuntiato, et li assegni de suoi beni, parte sufficiente, che l'assegniarà, possi tal debitore essere tenuto personalmente doppo la relatione fatta alla Corte per il d. Balio delle cose prodotte alla relat.ne del q.le Balio se stia et se creda

Come se proveda se il Reo comparisse Cap.o 3

It. statuimo, et ordinamo, che se il Citato comparisse nel termine della citatione, se li offerisca il libello dell'Attore, se li sarà dimandato, et se dia termine al Reo de tre d.i, nel quale venga a respondere al libello dato, et nel termine del libello dato non essere tenuto, si contesti la lite et se giuri de calunnia per l'attore, et il Reo, et depoi se dia termine de dieci giorni, alle parte a provare, indurre, et opponere, tutto quello che vogliono, e ponno de ragione, per la prima seconda, e terza dilatione e se saranno indutti testimonij in d.a Causa, doppo che haveranno deposto sia ricercata la parte avversa, contro la quale sonno stati indutti li testimonij, a vederli publicare, et essi publicati, se dia il termine perentorio de cinq. d.i ad opponere et dire contro li testimonij, quanto contro li detti loro, et passati li d.ti termini, se dia alle parte termine perentorio de tre d.i a pigliare li atti, et diece d.i ad allegare in Causa oltre li d.ti tre d.i, et depoi se proveda alla sententia diffinitiva per d.o perentorio, quale questione se sarà de cosa immobile la sententia habbia a terminare fra quaranta giorni utili, doppo la contestatione della lite, et se sarà de cosa mobile, fra venti giorni utili, se ...

Giuram.to di calunnia

200/228

sarà per l'Attore, che non se pedisca la Causa, et le predette

cose habbino luogo, si quello, che la dimanda di denari, o altro

passarà la somma di dieci libre, nel qual caso se farà la

contestatione della lite, et se il Reo citato non comparirà,

se proceda come nel precedente Capitolo se contiene. Et se la

questione sarà da dieci libre in giù, non se contesti la lite, ma se

dia il giuramento per la Corte, a chi più meglio le parerà, salvo

et altri non provassi, per testimonij, o nero scritto, o altra prova, la

ragione che a pretende.

Item che dalla sentenza data nella somma di dieci soldi in giù

Appello non sia lecito appellare, et l'appellante non sia udito, et le cose

predette habbino luogo nelle cose civili solamente.

Giuramento Item se quello che domanda il debito, sopra la somma de dieci soldi,

offerirà di dare il giuramento al Reo, la Corte sia tenuta sforzare il

Reo a giurare, et secondo il giuramento del Reo decida la questione

et se il Reo non volesse giurare se dia il giuramento all'Attore,

et la Causa se decida come è detto.

Delli Avocati da darsi a chi li chiede Capitolo 4

Statuimo, et ordinamo, che la Corte sia tenuta di dare l'Avocato, a chi

lo domanda a spese di quello, et che il salario dell'Avocato sia

giusto, e conveniente, salvo quello Avocato che l'altra parte havesse

condotto, e li havesse promesso il salario, o dato la scrittura, o salvo

quello che havesse in verità promesso aiutare l'altra parte, o che li

havesse dato overo detto il consiglio.

Item che la Corte sia tenuta stringere l'Avocato, ad avocare

et avocare

et avocare, per la domanda, imponendo la pena de dieci soldi d d, et lui no' avocarà, et non accettarà d.a avocatione doppo che li sarà commandato dalla Corte, et il precetto se le farà una volta sol.ti, et quel dì, dopo haverci il precetto, no' paghi pena, et sia tenuto alla parte che ha ottenuto l'avocare, da che l'ha addimandato alla Corte, non li corra termine alcuno

Delle ferie della state, e della Vendemia Cap.o 5

Item statuimo, et ordinamo, che le ferie dell'estate, et della Vendemia si osservino in questo modo, Cioè, che le ferie dell'estate s'intendino, et essere siano, dalle Calende di luglio, insino alla festa di S.ta Maria d'Agosto, et le ferie della Vendemia, siano da mezzo settembre, insino alle Calende di ottobre, et siano, et essere debbiano le ferie, in honore di Dio e de Santi, tutte le feste della Gloriosa Verg.e Maria, et di tutti li Apostoli, et Evangelisti, la Natività di N.ro Signore Giesù Christo, o la sua vigilia, et tre dì della santissima Pasqua di resurrettione, et l'ottava, e tutti li giorni delle Domeniche e tutti l'altri, salvo li specificati, siano, et essere debbino di giuridichi, et si debbia tenere ragione

Ferie

Delle tenute da darsi spedite Cap.o 6

Item statuimo, et ordinamo, che se ad alcuna persona sarà stata data la tenuta per la Corte, e per pronuntia fatta da quella, se le dia spedita talmente che quello, contro il quale è stata data, in niun modo la possa perturbare, ne per altra persona in suo o Capo del Creditore, et sarà sodisfatto del debbito, e delle spese sue, et se turbarà paghi di pena soldi dieci, se sarà di cose mobili, et se sarà stabile paghi soldi venti per ciascheduno dì

Tenute

Itẽ che à nessuno forastiero del Monte, ò suo distretto, ouero continuo ha-
bitatore di quello, sia data tenuta spedita contro alc.° del Monte, ò suo
distretto, casino alla vendita, ò dare in solutum, et si ha da fare.
Itẽ che se alc.° Balio del Comune, pigliarà la tenuta de cose mobili,
poste, ò sia tenuto à petitione del Creditore mettarla in deposito appr.
de quello, che à lui piacerà, et uorrà del Monte, ò suo distretto, e
quello appr. del q.le si poneranno sia tenuto à petitione del
Creditore, ò del Balio resignare, ò restituire d.a tenuta al Cred.re
ò al Balio, et se nò la resignarà paghi alla Corte cinq. soldi de
pena, se sarà denuntiato dal Credit.e et nondimeno sia tenuto
à resignare d.a tenuta al Creditore.

Che li Auocati nò istruischino le parti Cap.° 7

Itẽ statuimo, et ordinamo, che l'Auocato, ò Procuratore, doppo che sarà
giurato de calunnia non debba istruire la parte, che harà giurato
de calunnia dicendoli di cose, ò uero responder cose, et à q.o modo.
E se l'Auocato ò Procurat.e contrafarà paghi soldi dieci di dena-
ri alla Corte, et quando le parti hanno da respondere, ò giurare,
l'Auocato, ò Procurat.e nò sia presente, ma si debba remouere, et
se dià dilatione ad alc.° delle parti, quando del fatto proprio sono
interrogati, ò alc.° delle parti dimandarà termine à delibe-
rare nel fatto proprio se le dia ad arb.° della Corte.

Del render ragione nel Castello del Monte Cap.° 8

Itẽ statuimo, et ordinamo, che se renda ragione nel Monte S. Maria
ad ogniuno, che la demandarà, et nò si leggha, se nò nelli giorni feriati

senza

senza reformatione, ò pacto fatto dal Marchese, ò uno de loro, ò suo Vic.o et altrimamente non se neghi la ragione ad alt.o e ciascheduna persona del Monte S. Maria, è suo distretto, sia tenuta de tutti li singuli deliti, e cedditi respondere alla Corte delli sd. Marchesi, et se alc.o non volesse respondre a d.a Corte, non li se amministri ragione contro li altri de d.o Castello, e sua giurisditione, in Causa Civile e Criminale, et questo Cap.o sia preciso, et non revisa, ne recever possi interpretatione

Del salario spettante alla Corte Cap.o 9

un soldo ꝑ lira

Diritto

Item statuimo, et ordinamo che quando se pronuntia la tenuta contumacia la Corte possi pigliare solam.te dodici denari per libbra dell'Attore et quando se fa il precetto incontinente ad alt.o che confessa il debito similm.te dodici denari per libbra, quali paghi il debitore, et quando se contesta la lite dodici denari per libbra, quali paghino l'una et l'altra parte, cioè sei denari per ciasc.o de loro, et altrimente non se possa fare pagare salario, ancorchè se facesse sequestro contro alc.a persona

Del salario del Notaro del Comune del Monte Cap.o 10

Item statuimo, et ordinamo che il Notaro del Comune del Monte per la scrittura della Citatione, pigli un denaro per pronuntia della tenuta doi denari, per scrivere la tenuta doi denari per scrivere il libello un quattrino, per contestare la lite, e per l'ettori doi denari per parte, per copia altrettanto per ciasc.a parte, per positione un denaro, per ammettere li testimonij quattro denari, per la copia delli testimonij, e publicatione sette denari, per ciascheduno testimonio dell'una et altra parte quando se darà il termine. per la scrittura del giuramento quattro denari, per l'interlocutoria quando se da publicare sei denari fino alla quantità di venti soldi, et dalli venti soldi in su quando se da publicata, doi soldi de denari possi pigliare per ciascheduna libra.

del rogito da farsi quattro denari, della cancellatura del rogito tre denari
et se pigliasse più di quello, che contiene il Cap.° sia tenuto a stallo
senza alcuna mercede. ——

Del salario del Balio Cap.° 11

Item statuimo et ordiniamo, che il Balio del Commune del Monte pigli
nel Castello del Monte per ciascuna Citatione un denaro. per tenuta
nel Monte doi denari et altrettanto per il Balio del Castello, per
il sequestro doi denari, et per la citatione, e tenuta per tutta la
Corte del d.° Castello quattro denari, et per li detti prezzi sia
tenuto d.° Balio fare tutte le cose sopradette sotto la pena
de doi soldi di denari per ciasc.ª volta, che contravenirà, a petitione
di ciasc.° che ne facesse istantia et se pigliarà più oltre nelle
sopradette cose, paghi la d.ª pena tante volte quante contrafarà.
Per l'altri pegni, che pigliarà d'altri per ordine della Corte, se li
paghi nel Castello et nelle Ville secondo il modo della tenuta
da darsi, li quali pegni, che ad altri haverà presi, o tolti, debba
restituire, per ordine della Corte, a chi li haverà tolti, et se non
volesse restituirli nel termine datoli dalla Corte, paghi
cinque soldi di denari per pena, per ciasc.° pegno da restituirsi, e
per ciasc.ª volta. Che dette pene si paghino di fatto dal d.° Balio
senza altra contradittione, et che nondimeno sia tenuto d.° Balio
restituire d.¹ pegni et l'imbasciata fare sotto la d.ª pena
quali Baly siano eletti delli Baly, et ogni altra fattione, et facino
le imbasciate del Commune senz'altro prezzo ——

De quali cose non se dia tenuta a forastieri Cap.° 12

Item statuimo et ordiniamo, che a nessun forastiero, se dia ne tenuto

contra le pene

contra le persone del Monte S.ta Maria o suo distretto, alcuno Bove domato
da giogo, ne ferramenti da lavorare, ne armi, ne panni da
dosso p alcuno debito ——

Del precetto della guarantigia Cap.o 13

Item statuimo et ordinamo, che tutti li Notari del Monte e suo distretto, siano
tenuti, quando rogano l'Instr.ti, in detti Instr.ti ponere il precetto
della guarantigia, et commandare alli debbitori p guarantigia, che
nel termine a loro fatto paghino, et osservino tutto quello, che nell'
Instr.to se tiene salvo se altro delle parti contradicesse, che il precetto
della guarantigia non se facesse, et che tal precetto della guarantigia nell'
Instro non se ponesse di volunta delle parti, et la d.a guarantigia
habbia forza e valore de sentenza e confessione. Et lo Iudice sia tenuto
a pagare tutto quello che nell'Instro guarantigiato se contiene, a
quelli, a quali è stato promesso, constringendo li promissori, o suoi
heredi, e successori a pagare tutto quello, che dice l'Instro, fra
dieci giorni continui, da poi che sera dimandata l'executione, in ogni
tempo, et in ogni ordine o solennita de ragione remossa, et corsi li
detti dieci giorni, dal di della citatione fatta p il Balio del Comune,
la quale se debba scrivere p il Notro del Comune nel suo qua-
derno, et la citatione se facia in questo modo. A petitione, et
instantia del Creditore, sia citato il debbitore, p parte della Corte o suoi
heredi, che fra dieci di continui compaia ad opponere et opposto
provare l'eccettione del pagamento, fatto contra il tal precetto della
guarantigia, che il tale dimanda sia exequito contro di lui la quale
eccettione d'havere pagato se possa et debba provare fra dieci
altri di subseguenti p testimonij idonei, o p instrumento del debito.

cancellare, ò provar di fine, è quietanza, et siano queste prove vere, è firme,
et si habbino per prove piene, et sufficienti. Contro il precetto della
guarantigia no si possi opporre et provare altra, altra eccettione
che di havere pagato solamente, et se il pagamento del debbitore
sarà provato fra dieci dì all'hora la corte doppo li dieci dì, à
petitione del creditore, ò suo heredi, sia altrimente, citare il
Reo, ò suoi heredi, sia tenuta mandare ad esecutione, il detto
precetto di guarantigia di fatto, et à petitione del creditore, ò suo
heredi, et altri, à chi la sua ragione havesse concesso facendo la
corte personalmente cetrarre il debbitore, ò suo herede sotto
custodia, sin tanto il creditore sarà sodisfatto della sorte
guarantigiale, è delle spese.
Doppo presi li debbitori no si lasciano pigliare, è mettere pegno
li dia la famiglia della corte per pigliare detti debbitori, et fare
la guardia, à detti debbitori, li Bali, et famiglia della corte, per
la detta custodia, habbino per sua mercede dal creditore, due soldi
di denari, il dì, et la notte per detta guardia, per ciascuno Balio è
famiglia, le quale spese il debbitore sia tenuto al creditore
restituire ad ogni sua petitione, et le dette spese, se il debitore
sarà custodito per un mese, et da indi in su habbino le guardie
sei denari per uno per ciascuno dì, le quali guardie si faccino
con solecitudine, et si debbino sostenere li debbitori nella
tenuta della corte, et se usciranno il Bali, è famiglia
saranno tenuti, et obbligati, loro à pagare del loro proprio il
debbito, per il quale facevano detta guardia, li è il Bali è
famiglia cercassero è dislessero pigliare, ò guardare il debbitore
come di sopra, da poi le sarà commandato dalla corte, paghino ciascuno
di loro soldi dieci per ciascuna volta

Item di nuovo

Itẽ dicemo che della pronuntia, et executione della quarantigia et dal precetto quarantigiato, niss.no possa appellare, ne dimandare che sia cass., o rivocato in alcun modo e forma sia.
Itẽ che questo Cap.lo sia preciso, et non se ammetti altra interpretatione, ne altri patti d'esso, et ne, con p altri consiglio o dotto. del havere scritto, o altre interpretatione dello precetto di quarantigia.
Itẽ dicemo che dipoi che il debbitore sarà reputato e costituito, no possi fare Contratto alc.o al Creditore fino à tanto che sarà detenuto, et se lo farà non vaglia ne ottiene alcun rescula di Contratto.
Itẽ che la Corte non possi pruare, ne minuire il precetto della quarantigia.
Itẽ che la Corte sia obligato far giurare o Creditore, et chi nel suo luogo fosse succeduto, de non essere sodisfatto, in tutto ne in parte, di quello che contiene il precetto de quarantigia, quando se conced[e] l'esecutione et q.to habbia luogo in tutti l'altri Contratti, fatti inanti per il passato, da dieci anni in qua. e q.to Cap.lo della quarantigia de parola in parola, p osservi in tutte le quarantigie fatte nel Monte S.ta Maria e suo districto tra li huomini di d.o Monte e suo districto, e forastieri, è vero altri di loro, et fra persone de qualsivoglia conditione e luogo, scritti p Notaro del Monte, o suo districto, ò forastieri purché nel Monte S.ta Maria e suo districto siano fatti; Ma nell' Instr.ti di quarantigia fatti fuora del Monte e suo districto et scritti p qualsivoglia Notaro: etiã forastiero, e terrazzano, ò districtuale del d.o Monte, habbia luogo et se osservi in q.to modo cioè. Che se nel luogo ò terra di quel forastiero se eseguisse la quarantigia p li huomini del d.o Monte, e suo districto contro i forastieri in quel modo e forma se eseguisca nel Monte la quarantigia contro li

huomini del Monte e suo distretto, p forastieri, et huomini di d.o Monte

o vero distretto, contra li forastieri, et in altri modi, ne in altro modo

se osservi detta guarantigia, nelli Instr.i fatti fuora del Monte, e suo

distretto, p qual se voglia Notaro, et in forastiero. Ma nelle

guarantigie fatte tra forastieri solam.te fuori del Monte, e

suo distretto, non habbia luogo q.to Cap.o, ne osservi in modo al.o,

ma s'osservi la ragione Commune. Ma nelle guarantigie fatte, e

contratte p qual se voglia Notaro, tra li huomini del Monte, e

sua Corte, si osservi in tutto il presente Capitolo.

Aggiongendo à q.to Cap.o che à petitione del Creditore p vigore

dell'Instro della guarantigia la Corte debba commandare al

debitore, che fra sei giorni dal Castello del Monte sia tenuto et

haver pagato e sodisfatto il debitore, et le spese et contrafare,

et il debito sia da dieci libre in giu, paghi vinti soldi di de-

nari, et la d.a pena la Corte faccia pagare e fatto a petit.ne del Cred.re

Che i debiti vecchi da venticinque anni in la paghino, o restino. Cap.o 14

Item statuimo, et ordiniamo che se alc.o forastiero havesse alcuni debiti, da

quindici anni in dietro da credito che dovessi havere, contra alc.i del Monte

S.ta Maria, e suo distretto, et d.o debito, p l'havere et domandato p.to

tempo de quindici anni ne mosso la lite alc.a, passato detto tempo,

non sia piu udito in giuditio, et nissuno del Monte e suo distretto

debba ne possa comparire d'alc.o forastiero d.o debito, o credito,

et passato il tempo de quindici anni, ne nessuna da loro attioni, o

ragioni de quelli et se se contrafaccesse se voglia ne tenga, tal attione

se rompa, et de d.i debiti, quali dette o venduti non ne tenga ragione in

giuditio

giuditio, et dimand.re del Monte, o suo distretto. Aggiungendo ancora a q.to Cap.lo che
nessun debito fatto da venti anni indietro possi essere dimandato da alc.a
persona del Monte, o sua Corte, et de tali debiti non se ne tenga, ne amminis-
tri ragione, da quel tempo in qua che tal debito potesse essere giuri-
dicamente dimandato, et q.to Cap.lo habbi luogo nel presente, passato, et futuro
Derogando per il q.to Cap.lo le leggi delli Dottori, nelle quali si habbia
luogo alla prescrittione de tempo introdotta, de quali Statuti, o per la
dispositione della legge Civile, e Canonica, et vaglia q.to Capitolo,
alle cose preterite, presenti, e future.

Dell'Instr.ti de debiti, et loro restitutione Cap.lo 13

Statuimo, et ordiniamo che li Credit.ri essendo recercati dalli Debitori debbiano
restituire l'Instr.ti delli loro Crediti pagati, o sodisfatti, se tal Instr.ti
haveranno havuti, o potranno havere appo di loro, overo la Corte astringa
il Creditore, et chi ha d.ti Instr.ti ect. per il dovere ha fatto fare alc.o
et quietare che haverà, il Credit.re facia un Instro di quietanza valida
in ragione, secondo il senso del savio del debitore, alle spese del d.to
debitore, et le facia cancellare, i Rogiti et Instr.ti già fatti delli
debiti pagati et la Corte astringa ancora le cose predette con effetto
Crediti già sodisfatti fra dieci dì che saranno richiesti dalli Debitori,
et sia commandato dalla Corte de lo fare, et se il Creditore non lo farà
in d.to termine de dieci dì, sia condannato in cento soldi de pena, la metà
delli quali sia della Corte, et l'altra metà del debitore, et nondimeno
il Creditore sia obligato a fare, et exeguire tutte le cose sopradette
et la Corte possi fare le sopradette cose in ogni tempo
feriato, et non feriato ———

Debito pagato

De chi dimanda il debbito pagato. Cap.º 16

Item statuimo, et ordinamo, che se alc.ª persona addimandarae il debbito pagato, debbia pagare a quello contro a chi dimanda altratanta quantità, et altratanto paghi alla corte de pena et questo s'intenda ne principal contrahenti et non nelli heredi, et se uno fare debbitore in piu cause et paghi parte de debbiti, specificando per qual paghi, per quello s'intendi essere pagato, altrimenti s'intenda essere pagato per quello, che al creditore piacerà, piu essere sodisfatto, e ciascheduno pagam.to se possi provare per due testimonij idonei et degni di fede, et a petitione di chi sarà molestato dal credit. per debbito pagato sia tenuto a dare securtà d'indennità, et de pagare le cose predette se apparirne mai tal debbito essere stato pagato.

Che li principali et li loro heredi, siano costretti dello danno Capº 17

Item statuimo et ordinamo che se alc.ª persona dirrà, o vero allegarae havere fatta securtà, o vero essersi obbligato come principale per altri, dalla quale obbligatione dimandarae essere cavato, o conservato indenne debbi provare tal securtà, o principalità et obbligatione fatta per altri, per uno testimonio de buona fama, o per instro. publ.co o vero per quella persona appo del quale s'è obbligato, come principale, o come securtà et anco per suo giuramento giurando da dare, et se per uno de questi modi lo provarà, la corte ad istanza de chi lo dimandarà, o suo herede costrenga

quel tale

quel tale, p il q.le sarà stata fatta tal sicurtà et obligatione de prin=
cipalità, à stare retenuto personalm.te alle spese di quello, che sarà
retenuto, p il quale si pretende esser fatta la sicurtà, ò altra obbli=
gatione de principalità fra tanto che quel tale, ò suoi heredi saran=
no conservati senza danno totalm.te, et se quel tale sicurtà, ò prin=
cipalm.te obligato, ò suoi heredi dicessero essere stati dannificati,
d'alc.a somma de dinari p d.a Causa, in quel caso se stia al giura=
mento suo ò loro, con q.to però che la Corte prima che dia il giuramento,
se faccia special.te constringere le Cause del d.tto danno patito, quale
constringate dia il giuram.to à chi lo dimanda, che tanto danno hà sostenuto
p d.a Causa et che acciam.te domanda, et sono vere le d.e Cause che allegano
et fatto q.sto la Corte astringa quel tale, a cavare de sicurtà et obbli=
gatione de sicurtà quello obligato, et suoi heredi dal d.tto danno,
et constringere le Cause del d.tto danno patito, habbi luogo quando esce=
dono la sorte, et il provato fatto p tale Causa, Non si possa appellare
e chi s'appellasse non sia udito, e tutte q.ste cose sia tenuta la Corte à far
et eseguire innanti al termine del pagam.to da farsi dal Creditore, e
di poi ogni volta, et p ogni tempo sarà ricercata senza libello, et ogni
altra solennità di ragione nelli giorni feriati, et non feriati, facendoli
retenere personalmente nel Monte p li Balij ò altri famegli
della Corte nel Modo, che à quel tale obbligato piacerà, che si faccia,
ò suoi heredi, et non possi senza licenza speciale de quel tale instante
obbligato partirsi dal Monte insino che non l'haverà cavato senza
danno, e tutte le cose sopradette et soprascritte habbino luogo nelli
maschi e femmine maggiori, e minori d'età privilegiati e non
privilegiati, sicurtà de tutori, e Curatori di Pupilli, et adulti

è, si quello che ha fatto la sicurtà, o principalità, o suo herede sarà
citato che habbia a comparire a cavarlo de sicurtà et conservarlo
senza danno: la Corte sia tenuta non comparendo al d.o termine,
a petitione di quello obligato, che è sicurtà, o suoi heredi con
giuramento essere stati dannificati et o temere di fare dannificati,
et volere uscire d'obligo, la Corte sia tenuta a pronuntiare
e darli la tenuta de i beni suoi, et li heredi di quello, per il q.le
è stata fatta l'obligatione per la quantità dell'obligatione,
e per le spese legittime fatte e da farsi in d.a Causa, assegnando
sempre le Cause della dannificatione come di sopra, et li
condannati in detta lite, a petitione del condannato, et suoi heredi,
se con loro vorranno et nondimeno tempo [illegible], a
relevare, o contrarre inanzi da d.a obligatione et fori et
dinanzi, o [illegible], renuntiare alla d.a tenuta che havere
inanzi alla sentenza, o condannatione da darsi. E la Corte non
possi più procedere doppo d.a tenuta, et le procedure [illegible],
ne vaga in modo alc.o, e tutte le cose predette habbino luogo
nelle Cause presenti, passate e future —

Delle questioni da dieci soldi sino a quaranta Cap.o 18

Giuramento dell'Attore

Statuimo et ordiniamo che in tutte le questioni, da dieci soldi in su
insino a quaranta soldi, basti la prova d'un testimonio, idoneo,
et il giuramento dell'attore et li habbia per piena prova —

Delle terre Comuni non possedute Cap.o 19

Statuimo, et ordiniamo che quando tra qualche persona, nascerà que=
stione de terre Comuni, non possedute da alc.a persona la

Corte

Cose contro me richiesta dal Contratto farsi citare l'altro Contrahente e citato, e comparente, overo non comparente passato il termine, nella solennita di ragione, admesse le prove del Contrahente comparente saranno nominate et quello si sarà provato fermamente si osservi, nonostante ogni solennità di ragione

Della prescrittione della possessione. Cap. 20

Prescrizione

Item statuimo, et ordinamo che se alcuna persona comparatore, o permutatore, o per qual si voglia altro titulo acquistatore haverà, terrà, e possederà alcuna possessione la quale haverà havuta per dieci anni o più pacificamente e quietamente et da alcuno non haverà havuto molestia ne lite nel detto tempo, che quello di chi fosse stata prima, sarà stato da dieci anni in qua, che non li haverà mossa lite da hora inanti s'intenda che non le possa far lite, e querimonia, ma sia prescritto per quello che l'haverà posseduta in detto tempo di dieci anni, et la detta prescrittione di dieci anni si intenda, ne debbi correre alli minori d'anni sedeci, ne impedire che non possino demandare la detta cosa d'havere, o possedere. Item diamo, et ordinamo che se alcuno compratore, o permutatore, o acquirente per altro giusto titulo, trasferisce alcuna cosa delli beni di alcuno della Corte delli SS. Marchesi del Monte, tal compra, venditione, permutatione e contratto vaglia, ne tenga quando le cose predette fanno fatte, contro la volontà di detti SS. Marchesi, altrimenti vaglia e tenga, non ostante li detti Capitoli fatti, e da farsi per l'avenire

Delle Confessioni fatte fuora di giuditio. Cap. 21

Item statuimo, et ordinamo che qualunque persona vorrà fare de giuditio quietationi, o confessioni, debbi fare o dare alcuno [illegible]

p qualsi voglia Causa, tal Confessione li pregiudichi, e vaglia e
tenga come se fusse fatta in iud.° ad un Giudice competente.

Della Cosa prestata, e depositata — Cap.° 22

Item statuimo, et ordiniamo, che se alcuna cosa fusse stata prestata, et
poi si neghi tal prestanza, se debbi omninamente restituire
à quello, che l'ha imprestata, et se la cosa prestata non se trova,
et se dubbiti dell'estimatione, sia condannato quello, che l'
ha havuta à chi l'ha prestata in quanto ello valeva, et se
creda, che valesse insino à dieci soldi, se prova per il giuram.to
dell'adomandante, et per un testimonio di buona fama. ~~Ma~~ se
valesse da dieci soldi sino à quaranta. Ma se nega ~~esser~~
non esser prestata, et se dubbiti del valor di quaranta et più,
si addimandano le prove leggittime de ragion Comune,
e le sopradette cose habbino luogo nel Contratto del deposito, e
nelle Cause, prestanze, prestate, e fatture.

Delli pegni da riscuotere — Cap.° 23

Pegni Item statuimo et ordiniamo, che la Corte facia osservare
tutto quello, che fra il Debitore, e Creditore è stato convenuto,
e promesso, et se il Debitore vorrà riscuotere il pegno, et
il Cred.re non lo renda la Corte li ne facia restituire, pagato prima il debito,
e le spese le paghi quello, che non vuole restituire il pegno, et se il Debb.re
non vorrà riscoterlo, se sarà cosa stabile, la Corte ~~commanda~~, com=
mandi al Debb.re che lo venda in fra tanto dì, et poi no lo riscatterà
si venda per il Balio del Comune, e quel più del debito che
venderà, si restituisca al Debitore.

Delli delitti

il quale sia stato, mostrare all'altro Compagnio quante volte bisognerà, et de questo se ne paghi salario al Notaro.

Che la prescrittione de cose comune non debbia correre. Capo 28

Item statuimo, et ordinamo, che qualunque persona haverà alcuno edifitio comune, cioè Casa, muro, ò altro edifitio con altre persone, et uno de quelli habbi havuto ò usato quell'edifitio, per tempo longo, ò lunghissimo, e quello il quale non l'ha havuto, ne usato, ò suoi heredi non nocia ne nocer debba la sopradetta prescrittione, salvo che quello, che possede non havesse legittimo Contratto.

Del Muro Comune. Capo 29

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno haverà il muro Comune coperto, e'l stillicidij dell'acque caderanno sopra la Casa del vicino, del quale fusse il Muro Comune, ò vero ci havesse parte, non corra prescrittione, et se nella Casa, ò Corte d'altri caderà lo stillicidio sia tenuta la Corte fare removerlo, e discoprire il Muro Comune. Si morrà quello, che ha la parte nel muro, alzare l'edifitio ò vero usare il Muro, salvo che quello, che ha il Muro coperto, che havesse murato nel detto muro, nel qual Caso non sia obligato, il Compagnio, se non nelle spese che le toccano, e questo Capo se osservi inviolabilmente, e però che se conservino le ragioni dell'altro

Dell'Edefitij Comuni Capo 30

Item statuimo, et ordinamo che se alcuno haverà con altri un edifitio comune et in esso vorrà edificare, ò innovare mettendovi altre pietre ò sassi ò legni ò altre cose che sonno expediente a suo gusto ò vero appetito. Si dal Consorte l'ha per patto, possi del comune edifitio comprare se vorra, pure che non se guasti, ò vero offendi l'edifitio Comune

e quello, che romperà lo refaccia à sue spese, sia obligato ancora osservare, e mantenere tutti li Istti, convertioni, e patti, fatti tra li Consorti, e patroni, et loro heredi, et non se faccia al contrario, nelle Case, muri, ò altri edifitij Comuni del Consorte, ò Compagno di quelli, che ha murato, non possi il detto edifitio usare, ne mettere legni, ò trave, ò far altro, se prima non le refarà le spese, et le teccaro, cioe la metà de dette spese, da dichiararsi per uno, ò doi Mastri periti in tal mestieri

Dell'edefitij Comuni Cap. 31

Item statuimo, et ordinamo che nessuno de Compagni, ò Consorti, possi usare la cosa comune con altri, se non per la rata sua contingente, e se alcuno mancasse muro, nel muro comune per de quelli, che il Consorte, ò Compagno ha mancato, e de che se ne facesse querella, la Corte costrenga quel tale à fare Istro de relassare in ogni tempo, et il Compagno volesse usare detto muro, et altrimenti non possi murare se non fatto detto Istro, et il Consorte, che ha murato, non possi usare l'edifitio se prima non contentare le spese contingente, à quello che ha fatto l'edifitio

Dell'Arbori piantati da lenari Cap. 32

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuna persona haverà alcuno arbore nelle terre d'altri, et il padrone della terra vorrà dare il cambio al padrone dell'arboro, ò vendendo lo vorrà comprare per giusto prezzo, sia tenuto il padrone dell'arbore, dare, et consegnare detti arbori, al padrone del terreno, ò per cambio, come è detto

ò giusto prezzo

o per il pezzo da smarti per doi huomini [illegible] da chiamare detti huomini dalla Corte, che per il piede dell' Arbore accusarà di fare pena doppo il piede della terra, coll'arbore mozzare, e dalle radice stirpare, et questo Cap.° habbia luogo, nel presente, nel penato, e nell'avenire.

De quali cose se paghi il Caso. Cap.° 33

Item statuimo, et ordiniamo che per ciasc.a persona pagare l'acco quali dette Caso o semiti, come a dire, doi o tre danari, o biada, o altra cosa, e volesse darlo e concederlo ad altri, sia obbligato prima renunziare il padrone, al quale se paga d.to Caso, che fra termine de [illegible] di compire le sue ragioni, et per [illegible] nuova compiarle [illegible] liberam.te concedere ad altri, purche il Compratore sia obbligato pagare il med.mo Caso, et di q.to et della requisitione ne apparisca pub.co Instro per mano di Notari, et questo si osservi per il penato, presente, e futuro

Delli relitti, legati, e Donationi. Cap.° 34

Item statuimo, et ordiniamo, che per ciasc.o del Castello del Monte, o suo distretto morire, et havesse fatto testam.to codicillo, o donatione per causa di morte con scrittura o senza scrittura, tal relitto vaglia e si paga et per pena pronare per questo [illegible] almeno in [illegible] sarà obbligato li detti [illegible] o suo Vic.o a petitione di chi ne facesse instanza di fare pagare d.ti legati, relitti, o donationi per causa di morte sommariamente et senza strepito, o figura de giuditio et d.ti erede non si possi appellare, et siano tenuti li sopradetti Podestà e Vic.o eseguire le cose predette, fra termine di doi mesi, che ne saranno stati [illegible]

Delle Donne dotate, e Morende senza figli Cap.^o 35

Item statuimo, et ordinamo, che se alc.^a Donna sarà stata dotata ò vero harà hauuto li beni dell'heredità et che doppo morisse senza figlioli et senza parole dobbia succedere d.^o Dote, et heredità, à quelli, che l'hanno dotata, ò vero suoi heredi se li saranno, se non alli suoi più prossimi parenti, siccome le ragioni commune dicono.

Della Donna dotata Cap.^o 36

Item statuimo et ordinamo, che se alc.^a Donna sarà stata dotata, dal Pře. Mře Auolo, Auola, Ziji e altri, non possi retornare à i beni ò heredità d'alc.^o delli predetti dotatori, e non dotatori, doppo che d'alc.^a, doppo sarà stata dotata cioè da Pře. Mře. Detto Zio tanto da parte de Pře, quanto da parte de Mře, ò veramente dall'alc.^o delli sopradetti, statuito che da alc.^a de d.^i sopraueniera, ali figlioli maschi naturale ò veramente descendenti maschij, legittimo naturale de quelli dato de sopra detti

Guadagno della Dote.

Item se la moglie d'alc.^o del Monte morirà sopraviuente al Marito suo, che poi sia venuto il Caso de restitutione de Dote, che la quarta parte della Dote della Donna, che morirà remanga al suo Marito et la restitutione de d.^a quarta parte, il Marito non possa mai fordato, dotato che li fanne nomina de restitutione

Item dicemo et ordinamo che se alc.^a Donna sarà maritata la prima volta ★ habbia figli, e figlie de quello matrimonio e morto il primo Marito se remaritarà, e doppo alc.^o de suoi figlio ò figlie hauti dal secondo Marito morirà senza fare testamento, sempre dobbia succedere à esso nato, ò morto

che figlioli maschi

il figlio maschio de quelli, uno, ò più di sicaro, et in detta madre dal primo Marito haverali, et se non ci saranno figli succedino l'iij del nepote Maschio, ò femina morta, et li figlio del 2do di sicaro Maschio è legittimi li succeda, come per ragione comune, e queste cose habbino luogo, ne' tempi passati presenti, e futuri

Delli Lavori, e Garzoni obbligati a stare con altri Cap.o 37

Item diciamo, et ordiniamo, che se alcuna persona farà patto con alcuno, ò alcuni di servire, ò uno ò più, per tempo determinato, et detto tempo non finito vorrà andare a stare con altri, che se piglia d'alcuno et se alcun quello ò quelli piglierà, ò terrà senza licenza e consenso di quello, col quale era fatto il patto, e convenzione, pagarà, e pagando li venti soldi di denari alla Corte, et nondimeno se passa, e respettivamente detto Garzone ad ogni domanda, e richiesta del primo padrone, et detto Garzone sia forzato a ritornarci, et il padrone, ò padrona possa, come ancora suoi figli, è figlio forzato a ritornarci, et che con quello vorrà stare, et se il Garzone negarà il patto, si creda al giuramento del padrone, ò della padrona. Et se alcuna cosa sarà tolta, ò danneggiata, il Garzone sia obbligato a restituire il tolto, ò il danneggiato il doppio, e delle cose tolte il Garzone si stia al giuramento del padrone, ò padrona, et del quale, ò della quale haveva convenuto de stare a servire, sino alla somma de venti soldi de denari, se non sarà stato del padrone, ò padrona, secondo il patto fatto, e promesso tra essi et il padrone, ò padrona, se non pagarà al Garzone la mercede sua la Corte debba forzare detto padrone, ò padrona, de pagare il salario al detto Garzone. Et se aggiunge ancora se il Garzone ò Garzona partirà partita dal padrone senza il tempo finito della

ma semitù pattuita, che li priori si siano obligati, a darli di salario se d.° Carbone servi o senza, non provando com- partita dal priore per diffetto e colpa di esso priore, si prova —

Delle conventioni fatte da lauoratori Cap.° 38

Item dicemo che se alc.° lauoratore promettarà o pattuirà d'aiutar a lauorare le terre per qualunquelia lauoriero per prezzo determinato, et il giorno che hauarà promesso d'andarà a fare, et contrauerà quello che hauarà promesso, possi il priore pigliare uno a spese sue et la Corte della fortezza il lauorator a pagare il prezzo di colui, il quale è stato preso per lui, o vero se quello sarà stato pagato dal priore fare che restituisca, et la Corte della fare pagare la mercede qualsevoglia lauoriero summariamente, è stata sobrarita ali.ª

Guadagno d. Dote.

Dell'Uso d'alt.ª Via Cap.° 39

Item dicemo che se alc.° persona hauerà o possiederà per possessione d'alt.ª del Castello del Monte o suo distretto, et ancorché già soli a ponore col corrsuetudine che pregiudichi all'honore della Corte tal cosa possa prescriuere per qualunquelia luogo tempo, et così che se pregiudichi all'honore di quella, non obstante qualunquelia altro Cap.° che facesse incontrario, per il tempo passato presente e futuro, fu aggiunto a q.° Cap.° che se alc.° difficoltà fusse tra alcuni d'alt.ª Via di difficoltà resti nella provisione da farsi dalli huomini del Monte per ordine del Consiglio e tutto osseruare et orgalisco

Uso d'alt.ª Via

Delle Vendite fatte da lettori

Delli Vendite fatti da Tutori Cap.° 40

It. dicemo et ordinamo che tutte le vendite da farsi da Tutori, e tutrici delle cose di Pupilli, tanto mobili quanto immobili siano rate, e ferme, et non se possino in modo in modo alc.° retrattare d'alc.a persona, se però saranno state fatte nel tempo della loro tutela, e parerà siano state fatte di buona fede, et utilità di Pupilli.

Delli frutti esistenti, e pendenti, nelle terre, e possessioni nel tempo della mossa lite Cap.° 41

It. dicemo, e statuimo, che ciasc.a persona che haverà questione, o lite con qualche persona d'alc.° pezzo de terra, d'una o più possessioni che quella persona alla quale nella fine remarranno d.e terre, o veramente li loro frutti, il quale ci era nel tempo della lite mossa debbino liberamente a quello restare e la Corte debba costrengere quelli, che hanno d.ti frutti de restituirlo, e darlo a quello, o quelli a quali saranno restate d.e terre, o possessioni senza alc.a solennità de ragione

Delli Sequestri Cap.° 42

It. dicemo e statuimo che li SS.ri Marchesi, Vic.° o Notaro del Comune, il quale harà da scrivere li atti del Comune, possa e debbia arrestare e sequestrare alc.° debbit.e sospetto, e quello che dirà essere sospetto a dimanda et ad istanza del Credit.e et detto robbe arrestare e sequestrate tenerle, e farle tenere sei tanti, che sarà data securtà de stare a ragione e pagare il giudicato, o sino che la lite sarà finita, che ordine e mandato delli SS.ri Mar.si o loro officiali salvo che il debbit.e, che si dice sospetto, ponderà beni stabili a bastanza

il prezzo della cosa, ò dinaro, che si domandasse, la quale si possa pigliare in esecutione senza potersi fare sequestro, e si sarà fatto in contrario se renochi.

Delle lasciti, legati, ò donationi. Cap.o 48

Item diciamo, e stabilimo che se alc.o del Castello del Monte, ò suo distretto, ò sua Corte, morirà con testam.to codicillo, ò donatione, per causa di morte con scrittura, ò senza lascierà alc.a cosa, quel testam.to ultima volontà, ò donatione per causa di morte lasciata, ò legato, vaglia e possa provarsi tal legato, ò lascito, ò donatione, ò testam.to per quattro testimonij almeno idonei et siano tratti li SS. Mag.ri, ò uno di essi, ò loro Vic.o ad istanza, e petitione d'alc.o che dimandarà far pagare tal legati, lasciti, ò donat.ni sommariam.te senza spatio giuditiale, e da tali [illegible] esecu=tioni che si possa appellare et si debba mandare ad esecutione tali cose per termine di [illegible] doppo la dimanda fatta in Corte.

Guadagno Dote.

Che nessuno che non sia del Castello del Monte possa essere forzato, à pagare i debbiti contratti nel Monte, ò sua Corte. Cap.o 49

Item ordiniamo che nessuna persona la quale non sia del Castello del Monte e sua Corte, possa essere forzata ò la sua Corte possa, ò debba in d.to Castello, ò sua Corte da alc.o creditore per alc.a causa, ò ragione essere convenuta de i debbiti fatti con alc.o ancorche venghino ad habitare nel Castello del Monte, ò sua Corte, et se si contravenerà che vagli per [illegible] quello, et sarà fatto contro tal debbitore et la Corte in nessun modo à p. tali vogli ragione eccetto se i debbiti contratti

ò da contrarsi

ò da contratti, che fossero fatti ò si facessero, dalli huomini, e
persone di detto Monte, e sua Corte, ovvero dalli huomini d'altrove,
doppo che in detto Castello, e sua Corte veranno ad habitare, non ostante
il Capitolo del Constituto posto sotto la rubrica della ragione che
se deve rendere, e fare nel Monte Santa Maria à tutti quelli che
domandano, e recorrano, ò che la neghi, se ne despregiara ris-
pondere avanti la Corte sopradetta che comincia. Sediciamo che
si renghi ragione et se renda nel Monte Santa Maria à tutti quelli
che domandano. E questo Capitolo sia precisio, et non si possa mutare
et non li si possi dare interpetratione, nè dal Consiglio, nè dall'Arengha.

Che ognuno spazzi il sabato inanzi alla sua Casa Cap.° 89

Ancora statuirno et ordinorno che ogni habitante nel Castello di Monte ó di Leggiano, sia tenuto spazzare ogni sabato d'inanzi alla Casa della sua habitat.ne et portare via le spazzature sotto pena de soldi cinq. per ciascuna volta che mancarà et ognuno possa accusare et per le dia credenza et parte della pena come nel precedente Cap.°

Che ognuno tenga li necessarii, e chioche coperte, e serrate Cap.° 90

Ancora statuirno et ordinorno che ogni persona habitante in detti luoghi del Monte e Leggiano, et altri Castelli del Marchesato sia tenuto tenere serrati bene tutti li necessarij, e chioche acciò e sporcitie in modo tale che la bruttura non si vegga massime dalle strade publiche ne se faccia puzza nel luogo sotto pena de soldi vinti per ciasc.o che contrafarà et di q.a pena ch l'accusatore ognuno, et guadagni il quarto della pena come [illegible]

Delli orticelli e testi da non tenersi in certi luoghi atti a nocere ad' altri Cap.° 91

Ancora ordinorno et statuirno che ness.o de d.i luoghi ardischi tenere orticelli, ne da [illegible] basilico à [illegible] nella Casa della sua habitatione in luogo [illegible] che cadendo possa offendere [illegible] strade sotto pena de soldi [illegible] per ciascuna volta che contrafarà et ognuno possa esser l'accusatore e guadagni il quarto della pena come di sop.a

De porci panicati Cap.° 92

Ancora statuirno et ordinorno, che alc.o di d.ti Marchesato [illegible]

o habitante venderà qualche porco il quale fosse trovato essere
panicato, et in effetto sia panicato, et obligato ripigliarlo dal com
pratore et rendergli in dietro il prezzo, et incorrerà pagare
et qual pena essere a arbitrio dell'Ill.mo S.r luogo tenente della
parte di fatto nella forma al.a di giudicio

Che ness.o possa vendere carne de bestie panicate,
o stramazzate. Cap.o 93

Ancora statuirno et ordinorno che ness.o macellaro, o altri di detto
marchesato ardisca in modo alc.o vendere ne in publico
ne in segreto, carne de porci panicati, et infetti, sotto pena
di lire quattro per ciascuno et ciascuna volta di contravenire
et di perdere dette carni, così trovate in esso, o bruciarle
in luogo publico, et il padrone possa mandare di quelle
sotto la med.a pena. Così parimenti ness.o possa vendere
carne di bestie stramazzate, o morte da loro per qualche
percussione o per caduta, senza licenza del Vic.o di luogo
sotto pena de lire dieci per ciascuno et ciascuna volta
di contravenire, et di questa tal pena ogniuno essere
accusatore, il quale se tenga segreto, et guadagni la
quarta parte della pena, et se li dia credenza con il
suo giuramento et un testimonio degno di fede et il Vic.o
per debito del suo off.o sia in ciò diligente, et punisca li
trasgressori senza respetto alcuno

Della pena de chi vendemmia innanzi tempo e
del tempo di vendemiare Cap.o 94

Ancora statuirno et ordinorno che ness.a persona di d.to Marchesa
o habitante ardisca de vendemiare innanti alla festa di Sant
Agnolo di Sett.re, ma passata d.a festa sia lecito ad ognuno

ciò fa

Al Nome di Dio Amen. L'anno di N. S. G. C.
Mille sette Cento quaranta tre, e questo di
primo di d.º anno del Mese di Agosto, re=
gnando Benedetto XIV. Sommo Pontefi=
ce, e Vacando la Reggenza

Tavola delle Rub.ᶜᵉ delli presenti Statuti Criminali, et extraordinarij

Dell'arbitrio del Vic.° e potestà, che hanno, del modo, e de leggiare nelli Malefitij e Cause Criminali cap.° p.° — Cap.° — 1 —
In fra quanto tempo se possa procedere contro li delinquenti — Cap.° — 2 —
In fra quanto tempo se debbino spedire le Cause Criminali — Cap.° — 3 —
Delle persone che possono accusare e in fra quanto tempo — Cap.° — 4 —
Che l'accusante sia tenuto proseguire l'accusa — Cap.° — 5 —
Che non se faccia, o conceda l'abolitione d'alc.° processo, o accusa — Cap.° — 6 —
Che il Vic.° sia tenuto accertare la persona offesa se vuole acc. — Cap.° — 7 —
Che se possi renuntiare all'accusa fra certo tempo — Cap.° — 8 —
Che il Vic.° circa la quistione debba levar l'offese fra li rissanti, e stringerli a far la pace, o tregua — Cap.° — 9 —
Dell'arbitrio del Vic.° contra l'inobedienti — Cap.° — 10 —
Dell'Inventario da farsi de beni delli delinquenti — Cap.° — 11 —
Del modo de procedere a le Cause Criminali — Cap.° — 12 —
Delli Malefitij dove non c'è la contumacia si debbin provare per doi testimonij, e della tortura — Cap.° — 13 —
Del Modo di esaminare, et retenere li testimonij in Cause Criminali — Cap.° — 14 —
Della duplicat.ⁿᵉ delle pene, e vendetta trasversali — Cap.° — 15 —
Che nei Malefitij, e pene de quelli, se proceda da simile a simile — Cap.° — 16 —
Che il genere mascolino comprenda il femenino — Cap.° — 17 —
Dell'applicatione delle pene — Cap.° — 18 —
Qual sia Causa leggiera, o grave — Cap.° — 19 —
Che l'Instro della pace provi il delitto et del beneficio de quella, e della confessione — Cap.° — 20 —

Della pena di bastemiatori del nome de Dio, e di Santi — Capo: 21

Della pena de chi spoglia o guasta le figure d'Iddio, della Beat.ma Vergine o di Santi — Capo: 22

Della pena delli offendenti il Vic.o del luogo — Capo: 23

Della pena de chi offende il Pñe et la Mie — Capo: 24

Della pena di chi impedisce la Corte nell'esecutioni — Capo: 25

Della pena di chi vieta il pegnio, o le traue — Capo: 26

Delli machinanti contro la persona di Sig.r Mar.e o delli St.i del Marchesato — Capo: 27

Parole ingiuriose — Della pena delle parole ingiuriose, e minatorie — Capo: 28

Del modo di ributtar l'ingiurie et offese — Capo: 29

Insulto — Della pena delli Insulti — Capo: 30

Della pena di chi commette malefitio, per il quale fusse romore nel luogo — Capo: 31

Della pena delli percussioni, con la mano vota di piedi e denti — Capo: 32

Della pena de chi attacca Corni libelli famosi, o altre cose brutte alla Casa d'altri — Capo: 33

// Della pena delli minanti e percutienti con arme — Capo: 34

Della pena di chi offende o tira ad altri d'Archebuso — Capo: 35

Della pena de chi mutila o stroppia alc.o membro ad alt.o — Capo: 36

Della pena dell'Homicidio — Capo: 37

Dell'Assassinio, e sua pena — Capo: 38

De chi amalla di Veneno, o lo da ad alt.o — Capo: 39

Pñe — Che il Pñe sia tenuto per il figliolo, l'Auo per il Nepote, nelle Cause Criminali, et quant' importa la legittima — Capo: 40

Della pena di chi ricetta Banditi, et che li Banditi si possino offendere senza pena alc.a — Cap.° 41
Furti — Dei furti latrocinij, e loro pena — Cap.° 42
Del Carcere privato, e sua pena — Cap.° 43
Della sodomia, e sua pena — Cap.° 44
Dell'adulterij, e sua pena, e di chi sforza, o rapisce le donne altrui, e Religiose — Cap.° 45
Della pena di falsificatori le monete, e commettessi altre falsità, ei scritture, testimonij e di chi giura il falso — Cap.° 46
Dell'Incendio e sua pena — Cap.° 47
Della pena di chi gioca a giochi prohibitj, di dadi, e carte — Cap.° 48
Della pena di chi porta l'archibugietti, non gravi, et minori di tre palmi — Cap.° 49
Del modo di restituire le robbe robbate, vendute ad altri — Cap.° 50
Turbationi — Delle turbative e loro pene — Cap.° 51
Della pena di chi impedisce li lavoratori d'altri, et lavoriero — Cap.° 52
Della pena di chi rompe li luoghi religiosi, et ci entra per forza — Cap.° 53
Della pena di chi andasse alle Case d'altri, a usare forza, o di fuori, e fare violata donne — Cap.° 54
Delle Conventicole, e loro pene — Cap.° 55
Della pena di chi rompe usci, tettj, o muri delle Case d'altri, o di terra di sotto — Cap.° 56
Della pena di chi scala, o taglie, per le mura di Castelli del Marchesato — Cap.° 57

Della pena de chi rompe la pace — Cap:° 58
Della pena de chi guasta i muri di Castelli, ò altre cose publiche — Cap:° 59
Della pena delle Donne commettenti qualche delitto — Cap:° 60
Della pena de chi corrompe l'officiali — Cap:° 61
Della pena dell'Usurai — Cap:° 62
Colombe — Della pena delli pigliantj ò amazzanti le Colombe domestiche ò di Colombaj — Cap:° 63
Della pena de chi rompe le pregioni e ne fugge — Cap:° 64
Che niuno per causa criminale officiaria del Corpo, sia dentro fuor di Corvara — Cap:° 65
Della pena delli ausiliantj in genere — Cap:° 66
Delle pene de minorj d'anni dieci commettentj qualche delitto — Cap:° 67
Della pena delli cavanti li termini, et esterminanti le vie publiche, e altrj possessioni — Cap:° 68
Della pena delli deviantj l'acqua dal corso solito, mandandola per le terre altruj — Cap:° 69
Della pena dell'occidentj l'Animali altruj — Cap:° 70
Della pena dell'occidenti, ò piglianti, Cani, e Gattj — Cap:° 71
Della pena de chi domanda il debito pagato, ò i canali doppi — Cap:° 72
Della pena de chi chiama, ò accusa altro ad altro Tribunale, che del Monte ò di Lippiano — Cap:° 73
Della pena de chi compra robbe de servi, ò serve, e chi le vende — Cap:° 74
Che il Vic:° diricci le leggi della sua Iurisditione — Cap:° 75

Della pena di chi smela, ò toglie li Capi d'Ape altrui — Cap.° 76

Che li Marescalchi non possino cavare sangue, ad alcuna bestia nelle strade publiche — Cap.° 77

Grascie

Della pena di chi cava fuora del Marchesato, grani, biade, ò grascie — Cap.° 78

Della pena de chi non paga li Datij al debito tempo — Cap.° 79

Che il Vic.° discacci dalla sua Giurisditione le Donne de mala fama — Cap.° 80

Che li lavoratori non mettino, ò battino sotto la loggia del [illegible] — Cap.° 81

Delle Misure è pesi giusti — Cap.° 82

Della pena delli Hosti, et altri, che vendano vino, con misure non giuste — Cap.° 83

Che nessuno lavori i giorni delle feste — Cap.° 84

De chi tiene li Animali cattivi, ò darà de cozzo in strade, ò luoghi publici — Cap.° 85

Della pena delle Donne, che filano ò incannano in luoghi prohibiti — Cap.° 86

Della pena di chi butta le bestie morte per le strade, ò ne fossi di Castelli — Cap.° 87

Della pena de chi butta acqua ò spazzature dalla finestra — Cap.° 88

Che ogniuno spazzi il sabato innanzi la sua Casa — Cap.° 89

Che ogniuno tenga li necessarij, e chiaviche coperte, e serrate — Cap.° 90

Delli cavalli, e bestie da [illegible] in altri luoghi atti a [illegible] — Cap.° 91

De porci panicati ——— Cap.° 92
Che nessuno possa vendere carne di porci panicati
o stomacati ——— Cap.° 93
Della pena di chi vendemia inanti il tempo della
vendemia ——— Cap.° 94
Della pena di chi butta cose brutte in fonti
pozzi e cisterne ——— Cap.° 95
Della tabella del pollo ———

Statuti Criminali Del Monte, e de lippiano

Dell'arbitrio delli Vicarij del Monte e di lippiano, nelle Cause Criminali. Cap.° p.°

In prima statuirno et ordinorno, che li Vicarij che saranno p tempo del Monte, e de lippiano e ciasc.° de loro habbia nella sua giurisditione piena authorità, arbitrio, e balia, de potere procedere contro li delinquenti, non solo a denuntia, ò vero accusa della parte offesa, ò ingiuriata: Ma ancora ex offo proprio, sopra tutti, e singuli Malefitij exorti, e delitti inposti, cioè Robbarie, latrocinij, tradimenti, Assasinamenti, Venefitij, furti, Homicidij, Incendij, esterminationi di terre, ò de termini, falsità, e de tutti l'altri Malefitij e delitti che p tempo si commettaranno, ò di sangue, ò senza in detti luoghi, ò in tutto il Marchesato sudetto, et nel modo de procedere habbia ciasc.° de loro arbitrio libero de potere ciò fare sommariam.te di piano senza strepito, ò figura di giuditio, et in ogni altro meglior modo che alli prefati Vic.ij parrà expediente p execuzione della Giustitia, e in tutti tempi e giorni, ancorche feriati, eccettuati nondimeno li giorni commandati da S.ta Chiesa, ne quali non sia lecito fare atti, ò li.ti giuditiarij, purchè stare, dar termine, e nel punire, e condannare seruino la forma data li ne presenti statuti Ecetto che nelle ò di altre condannationi in cose capitali ò afflittiue del Corpo, senza participatione del S.r Marchese p tempo governante, ne si possa altr.ti procedere fermo che qualsi

e voglia persona avere figlio di famiglia, ò minor d'anni
venticinque, purché magg.re de diciotto, senza l'intervento del
Pre, ò del Curatore respettivam.te in giuditio, per tale, d'altra
solennità tenuta, et ordine de ragione, ò senato, annullare,
ò impugnare in modo alc.o. Eccettuando dalle cose pred.te
il delitto dell'Adulterio, nel quale costoro non potesse
procedere se non à querela, ò denuntia della persona dalkrata
ò de suo Marito, Pre, figli, et altri attenenti fino in
quarto grado, secondo la ragione Canonica da computarsi.
E parim.te costoro non potesse procedere per malefitij com-
messi tra persone congiunte e parenti fra il d.to grado
se non à querela, ò denuntia della persona offesa. Purché
non ne sia seguito spargimento di sangue, storpiatione, ò
debilitatione de Membro, ò altro magg.re male in cui fosse
bisognio della cura del Medico, altramente si possa
procedere anco ex offitio come di sopra

Da fra quanto tempo se possa procedere contro li delinquenti Cap.o

Ancora statuirno et ordinorno che li Superiori Vic.ij del Monte
de Lippiano, ciasc.o per se di loro nella sua giurisditione possa
procedere sopra tutti e singoli delitti, ò malefitij senza
sangue, in fra tempo e termine d'anni tre dal giorno che saranno
stati commessi e perpetrati, e da haverà hauto notitia, la quale
provare se possa, per due testimonij degni de fede

Capace

e sopra li homicidij, tradimenti, robbarie, furti, falsità, et altri simili delitti gravi, e con sangue, in fra tempo e termine d'anni dieci, dal dì della perpetratione de detti delitti, et saputa de quelli come de sopra da computarsi. Non intendendo però che il presente statuto s'intenda alli delitti insin al presente giorno commessi, ma solo per quelli che se commetteranno per l'avenire, se già sopra de quelli no' pendesse processo, appresso l'atti della Corte, che fossero stati perpetrati, pendente la compillatione de presenti statuti, nelli quali duoi casi se possa dalli detti Vicarij, tali processi pendenti condurre al debito fine, per sententia absolutoria, o condannatoria, come la giustitia, e meriti della causa, comportaranno, e sopra l'altri perpetrati pendente la presente compillatione, se possa procedere, e inquerire come in quelli se commettaranno per l'avenire, et no' se essendo in modo alcuno incomenciato a procedere sopra detti delitti fra li sudetti termini, non se possa più doppo procedere, ma s'intendino in tutto, e per tutto prescritti.

Infra quanto tempo se debbino spedire le cause criminali. Cap.° 3

Ancora statuirno, et ordinorno, che li presenti Vicarij de detti luoghi siano tenuti, et obligati per debito del loro offitio, espedire, finire e terminare tutte le cause de malefitij, e delitti perpetrati nel tempo del loro offitio infra tempo e termine se saran stati a sangue, e per quelli se venisse a condannare con pena afflittiva del corpo, de giorni quaranta continui, con

non computan però in quelli i giorni delle feste commandate da

S.ta Chiesa da incominciare tal termine dal giorno che sarà for-

mata l'inquisitione o querela quanto alli Contumaci, et

quanto all'altri non contumaci, dal dì della risposta et

citatione fatta. Et in quelli che saranno di sangue, o gli

quali secondo la forma delli presenti statuti si dovrà

imporre pena Capitale, o altra pena del Corpo afflittiva,

in fra tempo e termine di due mesi continui, come di sopra,

et li presenti pendenti et incominciati nell'offitio del loro

Auditorato, dovrano havere finiti e terminati per

sentenza assolutoria, o condannatoria fra un mese continuo,

da cominciare il primo giorno del loro offitio computandi

liberi, sotto pena a qualsivoglia de' d.i Vic.y, che in alcuna d.a

cosa mancarà e per ciascheduna Causa Criminale non

spedita fra d.o tempo, de lire dieci di moneta forestiera nelle

Cause picciole di poca importanza et nelle grandi di lire venti da

scontarsi del suo salario et applicarsi alla Camera dell'Ill.ma Mag.

Imperio generale, eccetto però quando havessero havuto quelle

legitimo impedimento d'infermità o d'altra o altro simile per il

quale necessariamente d'havessero posto d.i giorni, o Cause spe-

dire e finire. Et ordinamo che finiti d.i Cause spedite

come di sopra, gli medemi Vic.y o loro successori ricevino e tante

volte fatte sentenza come di sopra senza finirle —

Delle prove

Delle persone che possono accusare, et in fra quanto tempo Cap.° 4 —

Ancora ordinorno e statuirno, che ciasc.a persona ingiuriata, o offesa di tutte le ingiurie et offese fatteli, tanto in persona, come nei beni, possa porgere, e fare denuntia, et accusa dinanzi al Vic.o di quel luogo dove harà ricevuta l'ingiuria, et offesa in fra tempo, e termine di due Mesi dal dì che l'offesa sarà stata fatta, da cominciarsi tal termine dal giorno che chi accusa harà di tal offesa et ingiuria fatta havuto notitia, la q.le notitia si possa provare per due testimonij, et oltre alla persona offesa, possa anco tal causa o querela fare il Padre e la Madre per il figliuolo e figliuola offesa, il fratello per il fratello, l'Avo, e Zio per li Nepoti e ciasc.o di loro, uno per l'altro, e tanto il tutore o curatore per il loro Pupillo, et minore et nessun altro tali accusatione, e querela possa fare ne anco le medesime persone offese o loro Parenti, come di sopra, passato il detto tempo, eccetto che delli homicidij, tradimenti, furti, falsità, robberie, incendij, et vitio sodomitico sia lecito a ciasc.o accusare e denuntiare, fra li d.ti tempi come di sopra nel secondo Cap.o Ma li forestieri che possono, oltre di d.o Marchesato accusare o querelare come di sopra se non per l'offese et ingiurie a loro fatte, e loro Parenti, come di sopra per detti fatti: et il Vic.o dinanzi al quale si faranno tal accusationi e querele debba quelle ricevere et mettere et examinarsi sopra testimonij e tutte l'altre cose necessarie fare per giustificat.ne di quelle le quali come di sopra, de tal ingiurie et altri delitti sopradetti che sarà accusa o querela, si mandino pero detti Vic.ij quando haranno notitia di tal ingiurie et offese fatte, et occorse fra loro giurisdittionij et altri delitti procedere con sollecitudine e diligentia, contro li delinquenti ex officio come si è detto nel p.o Cap.o

Che l'accusante sia tenuto proseguire l'accusa sotto certa pena Cap.o 5

Ancora statuirno, et ordinorno, che ciascuno accusante sia tenuto proseguire e provare l'accusatione, overo denuntia da lui fatta contro qual si voglia persona, e per qualvoglia causa, o delitto, fra il termine, che per il Vic.o, dinanzi al quale havrà fatta tal accusa, o denuntia le sarà assegnato, sotto pena, mancando, per ciascuno accusante, o denuntiante, de soldi quaranta, et obbligo de refare le spese fatte per tal causa alla persona accusata, et altri suoi danni, et interessi, quale ciò potrà dimandare, ancor che non ne fosse fatta mentione nella sentenza, o et altra sentenza seguita non fosse. Nondimeno sia lecito, e permesso al detto Vic.o, da capo ex officio sopra tal causa procedere, se fa di bisogno, come si dispone nel secondo Cap.o. Ma se tal causa, overo denuntia sarà stata calunniosa, o falsa, sel l'accusante o denuntiante sia condannato, e condannar si debba, in quella pena nella quale secondo la forma delli presenti statuti, l'accusato, overo denuntiato si doveria condannare, se tal causa fosse vera, et se fosse legitimamente provata. E si reputa l'accusa esser falsa, o calunniosa per esso, che non sia provata ma per altri modi legitimi secondo i termini de ragione. E questo habbia luogo solo nelle cause criminali, o de malefitii —

Calunnia

Che non si faccia, o conceda l'abolitione delli processi, o accusa Cap.o 6.

Ancora statuirno, et ordinorno che nessuna persona possa dimandare l'abolitione, o cassatione delli processi, o accusatione per delitti pendenti, e dimandata non si possa concedere dalli detti Vic.ii sotto pena a chi la

dimandarà

dimandarà, de lire [illegible] et al Vic.o della condannà de lire cinquanta, di moneta fiorentina. E non dimeno d.a abolitione dimandata, è concessa di nessun valore, et quello se ostante, sopra tal maleficio, si possa procedere nella condannatione contro l'accusato, e inquisito, come nel maleficio predetto del quale si fosse dimandata l'abolitione fosse a pieno provato, e verificato, e le pred.e cose habbino luogo nelle cause di danni dati.

Che il Vic.o sia tenuto [illegible] la persona offesa a [illegible] accusare Cap.o 7

Ancora statuirno, et ordinorno che ciascuno de d.i Vic.i nella sua iurisditione sia tenuto per debito dell'offitio suo, subito che harà hauta notitia de quelli delitti commessi contro qualsivoglia persona della sua iurisdit.ne [illegible] persona, o per altri della sua Corte tal persona offesa, se [illegible] dell'offesa fattali, fare denuntia accusa, o querela al[illegible] et rispondendo de sì la faccia fare quanto prima se però forlandola in altro modo. Ma dicendo di no debba aspettar altro, si possa, et debba ex off.o, sopra tal delitto procedere come si dice nel primo Cap.o, e questo acciò i delinquenti, non vadin lungo tempo gloriosi delle loro male opere. ma riceuino quanto prima è possibile, da quelle il debito castigo.

Che si possa renuntiare all'accusa fra certo tempo. Cap.o 8

Ancora statuirno, et ordinorno che chi si trouerà hauere fatto qualche accusa, o denuntia in causa Criminale possa volendo a quella renuntiare auanti la contestatione della lite fatta per risposta della parte accusata, fatto regnando come cosa [illegible] senza incorrere in pena, o pregiuditio alc.o, [illegible] fatta la risposta, e contestata la lite come di sopra [illegible] fare [illegible]

renuntiare alla querela

ne premesso, ma sia tenuto quella proseguire come d.o sopra, nel
quinto Cap.o, et non ostante d.a renuntia, possa il Vic.o dinanzi
a chi sarà fatta produrre, in tal Causa ex off.o secondo
giudicarà essere opportuno ——

Che il Vic.o saputa la quistione debba tenar. off.o,
fra li nemici, e strignerli a fare Pace, ò tregua Cap.o 9.

Ancora statuirno, et ordinorno che li d.i Vic.ij del prefato Marchesato
ciasc.o nella sua Iurisdit.ne, sia tenuto p debito del suo off.o usare
sua dote, e vigilanza, et usare ogni diligenza, et arte p intendere li
malefitij, e delitti, che alla giornata si commetteranno, in d.i luoghi
et hauta de quelli notitia sub.o p riparare alli scandali, e mag.i
mali, debbino tenar l'offitio p messo del suo Balio ne luoghi pub.ci
e consueti a fare cose simili, fra le parti principali della
quistione, ò rissa ovvero et loro parenti, et affini, fino in quarto
grado secondo la ragione Canonica da computarsi da durare
fin' che da esse parti, de tal rissa, ò quistione sarà fatta Pace ò
tregua e sub.o che tall' off.o saranno tenati secondo lo stile
Stile fior.no — fiorentino, si debbino citare, e notificare in scritti alle parti,
acciò possa pretendere ignoranza e nella med.a notificatione
citare d.e parti, a comparire dinanzi al Vic.o nella cui Iurisdit.ne
sarà successa la rissa fra certo termine a far pace ò tregua fra di loro,
e loro parenti come d.o sopra sotto quelle pene tanto nell'off.o come
nelle tregue che parerà convenirsi alla qualità de Casi, delle persone, e
delle facultà loro. Dichiarando che nessuno possa essere astretto a
far tregua sotto mag.e pena di quello, che vagliono le facultà

de quel tale

de quel tali, non ostante d. quell'altra parte, potrà darla e farla sotto
magg.re pena, et in tal caso si possa erigere il Pre: per distretto e in lista
per l'altri tutti: seco habitanti, et in caso che li chiamati a far sigurtà,
o altri fussero contumaci et inobedienti, si debbino citare un'altra volta
a dire la causa per che non si debbino condannare nelle pene e pregiuditij
da porsi in d.te citationi, e precetti, di comparire come di sopra, secondo
parerà convenirsi alla qualità e facoltà delle persone precettate, et
[illegible] ancora per il giorno seguente a vedersi condannare
in d.te pene et con effetto il giorno seguente si condannino,
e di più se le dia bando di d.to Marchesato, con pregiuditio de
potere esser offesi senza pena e pregiuditio alc.o; se però comparendo
li d.ti con [illegible] ad [illegible] per tale spontanea compa-
ritione esser annullato, e revocato il d.to bando e la condannatione
pecuniaria ancora, se a quel tempo non sarà stata eseguita nel q.le caso si
debba supp.re al S.re Mar.se per la gr.a, et [illegible] qualora però se
pure perseverassero nella loro contumacia, debbino d.ti Vic.ij per
scansar d'amb.e le parti maggiore e più modi opportuni di ragione
far dare le Piezarie della parte contumace, o di tutte due se amb.e saranno
contumaci a far sigurtà e prender sicurtà idonea di [illegible] fra
in d.to grado in forma comune applicando la pena per la metà
alla Camera del Sig.r Mar.se e per l'altra metà alla parte osservante,
senza escludere persona alc.a che si vedrà conoscere e tali sicurtà
si debban approvare per sufficienti dal Camerlengo, e Massari del
luogo a tutto lor rischio e pericolo, e nel d'erigger le Piezarie
come di sopra si dobbia fare sempre dalli più prossimi del
Corpo della casa, et non ci essendo fra quelli alc.o habile, o

o sufficienti, si possa sommariamente stringere li parenti per linea
feminina pacti, e haca l'effetto sopradetto et li Contumaci si
puniscano sempre come di sopra, et habbia in simil cose
ciascuno de detti Vicarij arbitrio largo e libera balia acciò
si tenga li sudditi in pace et bene l'ordine de fare [illegible]

Dell'arbitrio del Vic.o contro li delinquenti Cap. 10

Ancora statuirono et ordinorono, che ciascuno de detti Vicarij nella sua Iurisditione
habbia arbitrio e potestà de fare processi per cause di malefitij
tanto alli delinquenti, come alli testimonij et altri, secondo sarà
necessario per ritrovar li delitti, e servitio della Giustitia. Avvertendo
nondimeno d'essere moderati et honesti nel metter le pene, e pensar
bene la qualità di Casi, e delle persone, però sempre sia
necessario di fare nominatamente alli principali contra li quali haverà
quatto notitia del fatto, se deva procedere per Inquisitione,
e citarli ordinariamente siccome ne seguenti Capitoli, et li inobedienti
punire et multare in quelle pene che in detti precetti saranno
apposti, havendo per ordine che passato il termine del precetto
se faccia la requisitoria al precetto, che fra un altro breve
termine, debba comparire personalmente, a dire la causa perchè
non debba essere condannato nella pena del precetto disprezzato,
et non comparendo, s'intenda citato per il giorno seguente, e poi
per ogni giorno et hora a vedersi condennare in detta pena,
fatto questo costringa la requisitoria, et se non comparirà si
proceda alla condannatione. Ma comparendo personalmente

avanti il

avanti de la condannat.ne sia esequita tal multa, e pena li le remetta e con la condannat.ne per decreto del Vic.o, purche sia comparso in tempo da potterne servire per la Causa per la quale fu chiamato. Ma se sarà fatta l'esecutione, o no sarà comparso in tempo per la Causa, sia tenuto supplicare al S.r Mag.co, et da quello ottenere la gratia, et le passa, e piaccia altram.te l'esecutione vada inanzi come nell'altre condannat.ne. Ma nelle Cause Civili, e de danni dati si possa multare ali.o per disubidienza in magg.r pena, o multa, di venti soldi se già no fosse Causa di danno dato personalmente, di notabil importanza.

Dell'Inventario da farsi de beni di Delinquenti. Cap.o 11

Ancora statuirono, et ordinorno che ciasc.no de d.ti Vic.ii sia tenuto per debito dell'off.o suo, in tutte le Cause di malefitij, ne quali sia pericolo di Morte, o d'altri ancora gli g.ti nevitti, da imporsi secondo la forma di presenti statuti, pena Capitale, o confiscat.ne de beni, o vero pena pecuniaria, quale no pagando fra certo tempo si converta in pena Capitale. Sub.to che harà notitia del malefitio ouero, confermata inquisitione, alla Casa dell'habitat.ne del Delinquente, o vero imputato di tal delitto, et iui fare diligente Inventario de tutti li beni del Delinquente che in quella si trouaranno, pigliando ancora nota de beni stabili, et detti beni, tanto mobili, quanto semoventi deporre in mano de qualche Vicino di sicurtà idonea, de heredi ad istanza della Corte, et se si trouando alc.o Delinquente pigli o possa pigliare, sia tenuto farli condurre nel luogo doue esso

Vic.ri et metterli nel med.mo modo in mano del Camerlengo, o Massarij o d'altre idonee persone, per farne poi quanto sarà de giustitia, e per tal lavoratione ad pena, ne debba pigliar più de quello, che sarà tassato per tariffa scritta nelli presenti statuti —

Del modo de procedere nelle Cause Criminali Cap.o 12 —

Ancora statuimo et ordinamo, che in tutte le Cause de Malefitij de qualse voglia sorte si debba dalli Vic.rij de luoghi sopradetti nel procedere tener, e servare l'ordine e modo infrascritto. Cioè havuta che si harà notitia, o per accusa o denuntia o per altro modo del Malefitio commesso, debba casc.no de d.ti Vic.rij nella sua Jurisditione, pigliare delle prove affermative della verità d'esso delitto, e del delinquente per via de testimonij, et altri modi legittimi, provedendo ancor alla Cattura del Malfattore se il caso lo ricercherà, di poi che proverà per via dell'accusa, ò di denuntia della parte offesa o ancor ex officio, se debba contra il delinquente, uno o più che siano formar l'inquisitione, servando li atti libro proprio d'haverci per l'inquisitione, e Cause Criminali, col giorno dell'incitatione de quella secondo il stile, e costume delle altre Corti et fatto de sotto le debite provanze [illegible] il delinquente et inquisito, per la prima volta di cedola, contenente il nome de d. inquisitione et tre giorni di termine a comparire personalmente [illegible] pena ad excusarsi, e difendersi da essa inquisitione contro de lui formata et a quella respondere, secondo l'ordine di ragione e dal Citatione, e [illegible] in pena dell'Inquisito potrà de li

come si procede in Cause Criminali

alcuni alla

altramente alla Casa della sua solita habitatione, per il Balio del Comune de' d.ti luoghi, se sarà l'inquisito del territorio del d.to Marchesato o habitante in quello. Ma se sarà forastiero o habitante, se citi, parimente con Cedola come di sopra ma a termine duplicato, nella Piazza del luogo dove sta il Vic.o giudice della Causa, o se attacchi la Cedola alla Porta del Castello, ovvero della Casa dove habita il Vic.o secondo lo stile, et inveterato costume, de ciasc.o de' d.ti luoghi et il Balio citando d.to forastiero inquisito in luoco publico come si deve ciò farà con alta et intelligibil voce, et in tempo, et hora esser udito da qui d'uno. E non comparendo tal Inquisito fra il termine della Citatione se citi per la seconda volta pur concordata però il tenore dell'Inquisitione, col med.mo termine de tre giorni ne i modi, e luoghi come di sopra a comparire personalmente, ad escusarsi dall'Inquisitione contra lui formata, come nella prima citatione et a quella rispondere, e si esprima tempo, se è prima, o seconda citatione, e s'inserisca nel fine de ciasc.a la solita comminatione. E non comparendo anco fra questo termine, si metta detto inquisito in bando per il Balio in la Piazza publica, o altro luogo solito per simil cose in tempo che sia gente, et hora idonea, in quelle pene, e pregiuditij nei quali attesa la qualità del delitto, merita condannarsi secondo la forma di questi Statuti et in tal bando, s'assegni termine altri tre giorni, per termine ultimo e perentorio a comparire come di sopra a diffendersi et escusarsi dall'Inquisitione contra lui fatta, dovendosi altramente haver per contumace, e confesso, per quest'ultima citatione, e comparitione de termine, e sia necessario mandare a attaccar Cedola in luogo solito della bocca del il Balio la farà in luogo pub.co come si deve, con voce alta, et intelligibile e ne farà rapporto, da registrarsi dopo le

225
2148

atti della Cam:a, et passato d.o termine, s'habbia in tutto, e per tutto il
d.o inquisito per convinto, e confesso, et la sua contumacia pura e legitima
confessione, e per vigor della quale possa per il Vic.o cognitor di
tal causa, procedere, et venire contro dell'Inquisito alla sententia e
condannatione, imponendo nell'incorrer le pene, e condannarlo, la forma de
predetti statuti: Citando prima con cedola ne luoghi, come di sopra
secondo la qualità delle persone inquisite, per un giorno determinato et
hora a vedersi condannare e dare sententia contro de lui per la causa
dell'Inquisitione contro esso formata come al processo, e data la sententia
se notifichi al condannato per cedola, come di sopra, e passato li dieci giorni,
si metta in essecutione contro di quello, e suoi beni, come si conviene.
75 Essendo cosa vana dar le sententie, e per il contrario non possa tal
condannato come di sopra, ottenere compagnia, e difendersi, et esser
ammesso alla diffesa, senza espressa licenza dell'Ill.mo Mag.to per tempo
governante quale in ciò possa avere bisogno de suoi huomini, e
vasalli, prima e avanti che tal condannatione sia stata esseguita.
Ma se l'Inquisito nel termine della p.ta citat.ne, o dell'altre da farsi
come di sopra, o anco doppo la sententia contro di lui il Mag.co
come è detto, comparirà personalmente, e non dovendo per mezzo d'altra
persona, o procurat.re udire, se da conforme il dir, per li legga
vulgarmente l'Inquisitione, e debba il giudice in forma de
rispondere la verità, se piglierà la sua risposta, e per il delitto,
del quale è inputato, si viene in modo alcuno da imporre pena
afflittiva del corpo, si relassi sotto idonea sicurtà di comparire per il
Commissario del luogo, e per li Massari, si come meglio, di stare a
ragione della Cam:a, pagare il giudiciale d'appartenenti per tal

causa

Causa quando sarà dalla Corte ceduto, per quella pena che il detto altro Caso et potria venir l'Inquisito condannato secondo la forma de predetti Statutj, ma se per tal delitto avera da imporsi pena del Corpo afflittiva si ritenga sotto buona custodia in pregione, fin tanto che la fama del processo più fatta apparisca al Giudice, ò Vic. dell'innocenza sua, nel qual caso si possa poi relassare ò alargare sotto idonea sicurtà come di sopra, et se la pena sarà pecuniaria, e tale che pagandosi fra certo tempo, se converta in pena del Corpo afflittiva secondo la forma di predetti Statutj s'osservi il med.mo se già per l'Inquisito si sarà attual deposito di d.a pena appresso el Camorlengo del luogo, ò altro Donne o Depositario, ad elettione del Vic.o purchè dal Camorlengo e Massarij come di sopra sia approvato, il deposito fatto per coloro, come si detto di sopra, nelle Cause meramente pecuniarie. E così fatta la risposta, si assegni termine all'inquisito cinque giorni, ò più secondo la qualità della Causa ad arbitrio del Vic.o, ò però passando li dieci a fare ogni sua difesa, s'altro far ne vorrà, il quale termine cominci subito che il Reo haverà havuto la copia della denuntia et inquisitione, e la sua risposta, e la dimandarà, altramente cominci a correre il giorno subseguente, al giorno che sarà stato assegnato esso termine: e fatto questo debba il Vic.o cognitor della Causa far citare ciascuna denuntia a de li testimonij examinati, a riceverli et li di examinati, a examinarsi sopra la Causa della denuntia, accusa, ò inquisitione fatta, e per un giorno determinato citi, ò non piacendo l'inquisito, a veder giurar li testimonij, e quelli giurati, gli assegni termine breve a dare l'interrogatorij sopra testimonij

si darli vorrà, et se bene non compariria à vedere d.ti testimonij giurare,
si ammetterano et giuranno la sua assentia d'obstante, notificandoli
poi il termine assignato, à darli interrogatorij. Et esaminati li testimonij
tanto sopra l'inquisitione, come ~~sopra~~ la diffesa, si citi la persona
inquisita, per un giorno et hora determinati, à veder publicare
il processo nella causa fatto, et aprire li d.ti testimonij et così in effetto
se publichi presente, ò absente il reo, citato, nell'hora della citatione,
et se ne decreti la copia al reo inquisito, volendola, col termine
de cinque giorni prossimi, ad opporre contro le prove de' testimonij
e loro detti, notificando per sub.to all'Inquisito, se sarà stato
absente tal publicatione, et assignatione de termine, acciò non possa
pretendere ignoranza, et passati li d.ti cinq. giorni si chiuda
il processo, et se citi di nuovo l'inquisito per giorno et hora
determinato, à udire la sentenza sopra tal causa et così nel giorno
determinato, si pronuntii la sentenza in buona forma, et si notifichi,
et eseguisca come di sopra se detto. Et il processo sarà altrimente
fatto, che secondo la forma data di sopra, non sia d'alc.o valore.
Aggiongendo alle cose predette, che possa la Moglie per il Marito in-
quisito, il Pad.re per il Figlio, et una congionta persona per l'altro
sino in quarto grado, secondo la ragione Canonica, da computarsi
scambievolmente, comparire ad allegare l'absentia, infermità, ò
altro legittimo impedim.to dell'Inquisito suo Marito, Padre, ò congionto
come di sopra, et le d.te cose provare secondo i termini de ragione.
E così parim.te possa di più per la fede d'honesta Vita, il
Marito per la Moglie, il Padre per la Figlia inquisiti per delitti leggieri

comparire

comparire, e' respondere all'inquisitione, et fare altre diffese necessarie, purché diano sufficienti Malleuadori, e sicurtà de stare à ragione, e pagare il giudicato come de sopra: Ma nelli delitti gravi, siano tenuti comparire in persona, come l'altri delinquenti, ne altramente siano uditi en modo alc.°, se n.° à confessare il delitto ———

Che li malefitij doue è la Contumacia si debbino prouare per doi testimonij degni de fede, e della tortura. Cap.° 13

Ancora statuirno, et ordinorno che li delitti de qualsivoglia sorte si debbino prouare almeno per doi testimonij degni di fede che siano stati presenti al malefitio, ò vero per confessione iudiciale dell'accusato, ò inquisito de tal malefitio, ò per contumacia del med.mo come è detto di sopra nel precedente Cap.° Eccettuando nelli Casi, ne quali fusse altramente prouisto per li presenti Statuti, e tal proua si ammetta e vaglia et basti per venire alla condennatione contra l'Inquisito, ò accusato. E' mancand' ciascuna de d.te proue, ò modi de prouare il malefitio possa il Iud.ce cognitore della Causa, mettere alla tortura l'accusato, ò inquisito, tanto forastiero, come de d.to Marchesato, per li infrascritti, nominati malefitij, e delitti solamente, cioè Homicidio, tradimento, o sforzamento, adulterio, mala tolta, furto, robberia, sodomia, falsità d'ogni sorte, Incendio, ò abrusciamento e generalmente per tutti li delitti excessi, e malefitij fatti, e' commessi, tanto de giorno, come de notte con qualsivoglia sorte d'armi, ò bastone, con notabil effusione de sangue, ò rottura de qualche membro della persona offesa. Dichiarando de sopra li detti excessi, e delitti, si possa alc.° mettersi alla tortura, constando contro de quello legitimi, e sufficienti inditij, e presuntioni de ragione bastanti, per venire alla tortura

e fra l'altri, essendo legittimo e sufficiente, come si dichiara, un testimonio
solo, purché di veduta, et magg.re d'ogni eccettione, overo la pub.ca
voce e fama provata al meno per tre testimonij di detta città [?]
luogo del commesso Malefitio degni di fede, che l'Inquisito o ac-
cusato, essendo chiamato in alcuni de' d.ti Casi o sotto posto alla tortura
per comparire o sia contumace, s'habbia per convinto e confesso,
et si possa contra di lui venire alla condannat.ne la sua contu-
macia non ostante. Aggiungendo alli con pred.ti et si possa [?]
venire a tortura in Caso alc.o senza licenza espressa dell'Ill.mo
Mons.re pro tempore governante et de' detti Malefitij commessi
di notte, basti per venire a condannatione il detto d'un solo
testimonio di veduta, magg.re d'ogni eccettione, o la pub.ca voce, e
fama provata da quattro testimonij degni di fede. E dando
il Vic.o la tortura ad alc.o per scusare [?] le pred.te cose, caschi
in pena di scudi venticinque per ciascuna tortura, e
cias.na volta, et più secondo la qualità delle persone ad ar-
bitrio del p.to Mons.re, et la confessione fatta dal reo in tal
tortura, se data come di sopra, sia di nessun valore,
e come fatta per forza

Del Modo di esaminare e ritenere li testimonij
in Cause Criminali. Cap.o ix

Ancora statuimo et ordiniamo che ogni volta si dovrà produrre te-
stimonij in alc.na Causa Criminale per verificatione del
Malefitio, e difesa dell'Inquisito, il Vic.o cognitor di tal
Causa debba farli venire citandoli, e precettandoli sotto

questa pena

quella pena, che à lui parrà conveniente, e li sò compagni,
come di sopra nel decimo Cap.° et da capo facia ogni diligenza per
rinchiesta, et accusare le dette giurament.te volendo le scritture di dire
la verità sopra quello, che le sarà dimandato. E così giurati li
debba il d.° diligentemente esaminare et interrogare della verità del fatto,
come sarà ponato dal principio alla fine, fattoli li Interrogatorij
generali et necessarij oportuni, massimam.te quando detti sono
dalla parte accusata, ò accusatrice, et se le parrà che dichino il vero,
essendo verisimile dello saggiare, li possa ritenere et mettere ancora
prigione, se la qualità del Caso lo ricercherà, ma non per più di tre
giorni, ne però possa metterli alla tortura se non con espres-
si de cagione comune sotto la pena di che nel precedente Cap.°
Ma se tal testimonio sarà Donna, non si possa ritener di notte, ma si
bene chiamar più volte a deporre la verità, se fia bisogno, e questo
per honestà, e per tener l'ord.ne del dire, e far mele ——

Della dupplicatione delle pene, e della
Vendetta trasversali Cap.° 15

Ancora statuirno, et ordinorno che in tutti, e singuli Malefitij,
commessi di Notte, ò nella Casa dell'habitatione del Vic.° del luogo,
ò alla sua presenza, ò nelle Chiese e luoghi sacri, e pubblici, e dupplicar
car debba la pena imposta per tale delitto dalli presenti statuti
e così parimente dupplicar si debba se il delitto sarà commesso nelle Case
dove habita alcuno de d.i Sig.ri ò dinanzi a loro Porte, ò nelle Piazze e
luoghi pub.ci ò nel luogo dove si faccia nozze, ouero funerale d'alcuno
morto, ò nel tempo che si correrà à quello romore, ò in giorno di

festa commandata dalla S.ta Chiesa. Dechiarando che Piazza
pub.ca esser chiamata il luogo, dove si fa il Mercato, et dove si fanno
le citationi, e bandi pub.ci dal Balio del luogo; e la notte s'
intenda cominciar la sera dal sonar dell'Avemaria sino al
tramontar del sole ordinario cioè al levar del Sole della Mattina
seguente. In oltre vogliamo duplicarsi la pena, quando il delitto
sarà commesso alla presenza dell'Ill.mo Marchese, o delli altri di d.o S.r
o nelli persone di loro Ser.ri che stanno in casa, e sonno di loro
famiglia et quando il forastiero offenderà li Terrazzani, o
habitanti nel Marchesato, intendendosi però habitante colui
che habiterà del continuo con la sua famiglia, o che sarà
habitato almeno un anno continuo. Ordiniamo ancora, e
statuiamo che si duplichi la pena ogni volta che sarà offeso
alcuno di d.o Marchesato per vendetta trasversale, overo quando
la persona offesa offendendo senza niuna causa per il parente
di colui, che l'ha offeso havesse fatto sin in quarto grado da
computarsi secondo la ragione Canonica et così ancora se la
persona offesa sarà di Massari, o Sindaci del luogo, o sa
cerdote, o nel suo viaggio per qualche servitio della sua Communità
overo Balio del Comune. Dechiarando che duplicata la
pena una volta per il med.mo delitto, si possa duplicare più oltre
havendo più cause da potersi duplicare, secondo il ~~detto~~ statuto.

Che ne Malefitij e pene di quelli se
proceda da simile à simile Cap.o 16

Annoto

Ancora statuirno, et ordinorno, che ne maleficij e delitti, ne i quali non si trova imposta per li presenti statuti altra pena particulare, si debba procedere da simile, a simile, et mancando la similitudine, si ricorra alla ragione comune imperiale, siccome anco in tutti l'altri casi gli presenti statuti osserviamo, o assomiglianza di provisioni.

Che il genere mascolino ne maleficij comprenda il feminino. Cap.o 17

Ancora statuirno et ordinorno, che ne maleficij e pene di quelli imposte per li presenti statuti, il disposto sotto il genere mascolino comprenda, e comprenda anche il feminino, quando la materia è indifferente, e la pena conveniente all'un sesso, com' all'altro.

Dell'applicatione delle pene. Cap.o 18.

Ancora statuirno, et ordinorno, che le pene di tutti e singuli maleficij, si debbino applicare come di sotto: cioè le confiscationi di beni di delinquenti, in tutto cadino et cader debbino alla Camera dell'Ill.mo Marchese per tempo governante, et il Vic.o che ne farà effettuale executione solo debba havere a ragione de dieci per cento, ne più detta pena possa pretendere, o dimandare, et questo medesimo si osservi nelle pene commutationali di triegue o paci o altre simili sicurtà, delle quali esso detto il Vic.o farà executione come di sopra. Ma le pene pecuniarie d'altri delitti, per li quali non si fa generale confiscatione di beni, si applichino, et applicar si debbino, per la metà alla Camera del Sig.r March.e et per l'altra metà il Vic.o che havendo fatta

la condennatione ne farà ancol'essecutione, nella quale non possa essere impedito, ò trattenuto in modo che cada nel tempo del suo successore nell'offitio, et se ne farà l'essecutione solamente, havendo il suo Antecessore fatta la condennatione, debba solo havere, et conseguire, à ragione di dieci per cento come nelle confiscationi, et il restante tutto di detta pena, sia della Camera del S.r March.e et questi emolumenti se concedono a d.i Vic.ij acciò siano più tanto diligenti, e solleciti in finir le Cause, ritrovar li delitti, e riscuoter le pene

Qual sia Causa grave, ò leggiera. Cap.o 19

Ancora Statuirno, et ordinorno, e dichiarorno, che in tutti li presenti Capitoli de cose Criminali dove sia fatta mentione di Cause gravi, ò leggiere, per cognoscere l'una dall'altra; si attenda la qualità delle pene, delli offesi et se la pena da imponersi per il delitto, sarà Capitale, ò afflittiva del Corpo, ò vero l'offesa fatta Contro d'alcuno sarà stata con notabile effusione de sangue, ò di cicatrice perpetua, ò di cottura di qualche membro, ò vero osso della persona offesa, tutte le Cause di essi delitti, s'intendino essere, et siano Cause gravi e' gravi, più però e meno secondo la qualità di detti delitti, e tutte l'altre de cognitione di sopra, s'intendino essere Cause leggiere, più però, e meno secondo la qualità delle persone offese, e de luoghi, e tempi, et quando dette offese saranno state fatte

Del Sindico della Pace per il delitto, e del beneficio della pace, e della remissione Cap.o 20

Sindico della Pace

Ancora

Ancora statuirno, et ordinorno, che l'instro della pace fatta tra il Delinquente, e
la parte offesa, sei piena prova del delitto commesso contro a quello, che es=
sendo ricolpato de tal delitto harà ottenuta la pace: Et in oltre statuirno
che costando legittimamente della pace fatta, avanti che segua la con=
dannatione se debba l'accusato, ò inquisito condannare solamente
nella metà della pena imposta per tal delitto; eccetto che nell'infrascritti
Malefitij, e delitti, cioè homicidio, assassinio, tradimento, falsità
mozzamento de qualche membro della persona, Adulterio, ò Sodomia,
ne quali con la pace fatta in giorni della condannatione se smi=
nuisca punto. Ordinando ancora che l'accusato, ò inquisito, con=
fessarà ex indicijs il delitto, la prima volta, che sarà comparso
se condanni per tal confessione nel quarto manco della pena or=
dinaria, talche se harà anco la pace come di sopra, si possa
condannare se non in uno solo quarto della pena. Ma se harà prima
negato, et poi confessi, non possa godere tal beneficio, il quale
ancor non habbia luogo nelle confiscationi de beni di
qualsivoglia Delinquente ——

Della pena de bestemmiatori il nome di Dio e de Santi. Cap.o 21

In oltre per ovviare col timore della pena quanto se può, al mal uso,
che hoggi è fra Christiani di bestemmiare, e brutamente nominare
il nome dell'altissimo Dio, e de suoi gloriosi santi, l'honor del
quale, e de quali prevale a tutte l'altre cose preciose
statuirno, et ordinorno, che qualunque persona bes=
temmiarà, ò vituperosamente nominarà, ò vero maledirà

il nome dell'omnipotente Iddio, et del S.re Nro Iesu Xpto, et della gloriosa sempre Vergine Madre Maria, si punisca in pena di lire ventiçinq. de moneta fiorentina per ciasc.a volta, et hauta bastoniate in diuersi tempi, et chi tal pena per pouerta, ò per altro non potesse pagare, ò in effetto non pagara, in fra termine de giorni quindici dal dì della condennatione, se sara persona uile sia frustato per mano di Ministro pub.co per tutto il luogo doue tal causa si cognioscerà, ò uero se le fori la lingua, come si costuma in casi simili ad elettione del Condannato. Ma se sara persona d'honesta conditione, se li dia due tratti di fune in pub.co et si punisca d'altra pena di corpo simile, se si potranno per qualche legittimo impedimento darli la fune. Ma chi per fauvedersi habito sara fatto famoso, e pub.co bestemmiatore del nome dell'alt.mo Iddio, et della Gloriosa Vergine, oltre la pena pecuniaria soprodetta da applicarsi, si punisca ancora d'una delle d.e pene corporali secondo la qualità delle persone et spedita la pena corporale non pagara fra il tempo predetto, la pena pecuniaria se li dia bando del luogo doue sara stato di cio inquisito, e condannato per tempo da durare à beneplacito del Ser.mo Mag.co Mach... bestemmierà medesima, ò uero uituperosamente, nominera il nome d'alc.o santo ò santa di Iddio si punisca in pena di lire diodici, e mezzo per ciasc.a volta et in diuersi tempi hara bastemmiato, come di sopra, e della medesima pena si punisca colui, che farà le fiche, ò manichetti al Cielo, ò à

Vqualche

qualche immagine di Iddio, ò della Vergine gloriosa Maria, ò che sarà figura
ò immagine di qualche santo, si punisca in tal caso nella metà della pena
detta, la quale se il condannato fra il termine soprascritto non pagarà
se debba mettere alla Berlina in luogo pub.co in giorno di festa, comandata,
con un scritto al petto, della Causa per che ne sia stato messo et ivi debba
tenersi almeno per spatio di tre hore. Et chi avrà in questa sorte di beste-
mie, et ingiurie de santi come di sopra sarà fatto pub.co et famoso
bestemmiatore, e maldicente se punisca in d.a pena pecuniaria duplicata
sempre nel suo caso, ò d'altra pena Corporale ad arbitrio del Vic.o Giu-
dice della Causa, secondo però tenere la qualità delle persone.
Et salve giurerà per il Corpo, ò sangue d'Iddio, ò di n.ro S.r Xpo, ò della Vergine
ò per il Capo, ò per le braccia, ò per qualche membro vergognoso delli
med.mi si punisca in pena di lire ventecinque, et in difetto di quella
di stare alla Berlina come di sopra, et in ciasc.o de d.ti casi se possa
procedere contro detti bestemmiatori, e maledicenti per il Vic.o del luogo
dove sarà commesso il delitto, per via d'inquisitione, di querela, ò di
accusa, ò in ogni altro meglior modo, che ad esso Vic.o parerà e piacerà
tenendo l'accusatore segreto, et applicandoli in effetto dandoli il
quarto della pena pecuniaria, in che l'accusato sarà stato con-
dannato, et per provare tal delitto basti il detto d'un testimonio, de
verità, oltre l'accusatore di suo giuramento, ò vero de tre tes-
timonij degni di fede deponenti di fama publica, et ciasc.o possa
accusare e denuntiare simili delinquenti, ne mai l'accusatore
possa servire per testimonio. Et sia tenuto il Vic.o per debito dell'offitio suo
sotto l'obligo del giuram.to delle predette cose avere solecito
e diligente, et più presto rigoroso, che piacevole, et però di mai

senza rispetto alc.° castigando li ritrovati colpevoli come di sopra
e il presente cap.° se debba p. ciasc.° Vic.° nel principio del suo off.°
far bandire ne luoghi pub.ci e consueti, p. che si sappi quanto
p. noi questo pessimo vitio della bestemia

Della pena di chi spregia ò guasta le figure di Iddio, e di Santi. Cap.° 22

Ancora statuirono et ordinorno che chi temerariam.te et appos-
tatam.te ponesse, spregiasse, ò in altro modo guastasse alc.a
figura la sembianza di Iddio, ò l'Immagine del S.re N.ro Iesu Xpo,
ò della sempre Vergine gloriosa Maria se sarà stato d'arme
di qualunque sorte, sia condannato in pena di lire dugento
di moneta fiorentina et se sarà stato di sorte di bastone, ò
di meno in lire cento, et di più in l'uno, et l'altro caso si
condanni in pena di stare confinato come forzato in Galea
per anni dua, et no pagando la pena pecuniaria fra giorni
quindici dal dì della condennatione se le applichi la pena
della Galea, et a chi sarà inhabile p. la Galea, si tagli la mano,
con la quale tal delitto harà commesso: Ma se pagata la pena
pecuniaria sarà inhabile alla Galea si punisca in altra
pena pur di confine ad arbitrio del Vic.° Giudice della Causa;
Ma se harà gettato ò spregiato la figura d'alc.° Santo, ò santa
di Iddio si condanni in la metà di d.a pena pecuniaria dis-
tinguendo come sopra se sarà stato d'armi ò altram.te, et no
pagando fra d.° tempo la pena pecuniaria si confini

far d.

fuor del Marchesato, per anni quattro et rompendo il confine, venendo in mano della Corte, se le taglia la mano, da cui si dirà hauer tal delitto commesso: e le cose predette habbin luogo, quando il delitto veramente sarà commesso con malitia et aposta come è detto di sopra. e se venisse imbrattata con inchiostro, fango, ò bruttura simile, alcuna di dette figure di Dio, ò della gloriosissima Vergine Maria si condanni in pena di lire cento, et se di santo, ò santa con la metà di detta pena, quale non pagando fra il tempo sopradetto, si confini fuor del Marchesato per anni quattro nel primo caso, et per anni dua nel secondo, e rompendo il confino s'intenda esser caduto in pena della Galera per il pari tempo, et si possa in casi di detti casi procedere e punire il delitto come è detto nel precedente Capitolo: et sempre in tutti li detti casi il delinquente sia tenuto a sue spese renovare, e far da capo dipingere tal figura guasta, ò imbrattata, ritornandola nell'essere di prima

Della pena di chi offende il Padre et la Madre. Capitolo 23

Ancora statuirno et ordinorno che chi contravenendo alle sante leggi divini e statuti quali ordinano di portar riverentia et obedienza, et con temerità percoterà, et offenderà il Padre, la Madre, l'Avo, l'Ava, ò altri ascendenti, tanto paterni come materni, se tal offesa sarà con arme, ò con sangue, si condanni nel doppio della pena ordinaria per tal delitto imposta alli altri, et in oltre se le diano tre tratti di fune in luogo publico et dopoi si tenga in prigione almanco per sei mesi, et di quella cavar non si possa se prima

non harà dato sufficiente sicurtà d'astenersi da cose simili, et
se de magg.e pena Corporale, fuor della morte, contra il Padre, o
Mre, o Avo, o Ava offesi et sia punito, de quella si punisca,
lasciate tutte l'altre, et q.o s'intenda p la prima volta, ma se
cascarà più in tal errore, oltre la pena duplicata, come
di sopra, se condanni alla Galera p anni tre, et più ad
arbitrio della psona offesa, et con publ.ti i … se l'
offesa sarà stata sangue, d'armi, bastone o sassi, come et
si condanni nella pena duplicata, ordinata p tal
delitti all'altri, et in altra pena ad arbitrio della
persona offesa. E se l'offesa sarà fatta con mano vota,
o pugni o calci, se condanni nel doppio della pena imposta all'
altri, p tal delitto come di sopra, et con i … se l'offendera
di parole brutte, et ingiuriose, o la celebratione del delitto sempre
altresì la pena ad arbitrio dell'offeso, e ingiuriato, et sempre
debba dar sicurtà d'astenersi da cose simili, come di sopra, et se
dall'offesa seguirà la morte, d'oppignandi alli …, quanto è
disposto p la ragion comune. E in ciascuno de d.i casi si possa
procedere ex off.o et a querela, o denuntia come parerà e
piacerà al Vic.o del luogo, non ostante alli Cap.li de presenti
Statuti, et in contrario parlanti.

Della pena delli offensori delli Vic.i del Monte e di Lippiano. Cap.o 24

Ancora statuimo et ordiniamo che s'alcuno temerario offenderà, o offenderà il Vic.o o alcuno di d.i luoghi, se l'offesa sarà con armi di qual

qualsivoglia

qualsivoglia sorte, con sangue, o rottura di qualche membro, si condanni in pena di lire quattrocento di moneta fiorentina, et di più alla Galera per anni tre, et non pagando la pena pecuniaria sopradetta, voglia, o potendo pena tra venti giorni dal di della condannatione, oltre la pena della Galera per detto tempo, se punisca nell'esilio perpetuo del Marchesato sopradetto, et rompendolo s'intenda esser caduto in pena de stare in Galera in perpetuo: Ma se sarà tal offesa senza sangue, o rottura de membro alcuno, si punisca l'offendente in la metà di detta pena pecuniaria et nell'esilio del Marchesato a beneplacito di Sua Maestà, et della medesima pena si punisca, se offenderà di bastoni, sassi e simil stromenti di sangue senza rottura d'osso, o di membro alcuno, ma se di rottura di membro, o d'osso se punisca come se havesse ciò fatto d'arme, et se sarà senza sangue si punisca nel quarto di detta pena, et nell'esilio, a beneplacito come di sopra: Ma se l'ingiuria overo offesa sarà di parole ingiuriose solamente se condanni l'ingiuriante in pena di lire cento per ciascuna parola ingiuriosa et non pagando detta pena fra detto tempo, se le diano dua tratti di fune in publico, et s'affligga d'altra pena corporale simile, se potendosi dare la fune: Ma se l'offesa sarà fatta, di la mano aperta o pugnio o calci se condanni in lire cento cinquanta, et nell'esilio del Marchesato a beneplacito di Sua Maestà. Et dell'offesa fatta d'arme, o nella quale il viso restasse stroppiato de qualche membro principale della persona o di perpetua cicatrice nel viso se condanni l'offendente in la detta pena de lire quattrocento, e dell'esilio in Galera

p anni dieci, et no pagando la pena pecuniaria fra detto tempo, s'intenda caduto in pena della Vita e confiscatione della metà de suoi beni, et se dell'offeso seguirà per disgratia la morte, per ogni quanto, è disposto per la ragione commune in casi simili. Dechiarando, che se si dubbitasse, credere nelli casi pred.ti dell'offensione della persona offesa solamente, se no haverà certezza ancora li testimonianza d'un testimonio de verità, che si sia della Corte di d.o Vic.o ma havendo li detti per venire alla condannatione certezza s la sua relatione. Che il Vic.o o sua famiglia all'incontro offendarà alc.o di esso Marchesato, o habitanti con parole, o con fatti si condanni sempre nel doppio della pena imposta p tal delitto alli altri

Della pena di chi impedisce la Corte nell'essecutioni tanto Civili, come Criminali. Cap.o 25

Ancora statuirno, et ordinorno che se alc.o havera ardire d'opporsi al Vic.o de d.o luoghi, o altri di Corte ma quando havesse fatto qualche pregione per causa Criminale, facendo de modo, che il pregione fugga, o vero dandoli aiuto, o favore, ch'esso venga in forza del Vic.o o sua Corte se condanni, e punisca nella medesima pena, nella quale tal catturato, o p catturarsi di già fosse condannato, o p quale delitto si doveria condannare se bene fusse pena Capitale. Che se qual si cessando la pena Capitale, si condanni in pena di lire duecento et il med.mo s'osservi se alc.o ardisce alc.a impregione p causa Criminale ma visitato e p fare i fagine de d'offitio fuggirà.

Essecut.ni impedite

Ma se con

Ma se sarà p. Causa Civile, la pena sia de lire otto, e di più tal quante
che il pregione se fugga, ò se smaga in mano della Corte, overo in atti de
prestiolo, sia tenuto a tutti li danni, spese, et interessi del Creditore
so instanza de chi fusse retenuto, ò fatto retenere.

Della pena de Chi niega il pegno, ò la tenuta Cap.° 26

Ancora statuirno et ordinorno che chi è stato richiesto dalla Corte d'alcuno
de d.ti Vic.ij ò da loro, a Cota come se costuma, per dare il pegno ò la
tenuta secondo se dimandarà p. Cau. Civile, ò impedisca in qualsivoglia
modo che se pigli tenuta, ò possesso de cose stabile p. le med.me Cause
se punisca in pena de lire vinticinque p. ciasc.o e ciasc.a volta
et nondimeno sia tenuto dare il pegno, ò la tenuta ò permettere
che se pigli come di sopra, et cadendo in q.o errore più d'una volta
se radoppi la d.a pena et in quella così radoppiata se condanni,
e non pagandola fra diece giorni se confini per un anno fuor
della Iurisditione de quel Vic.o et rompendo il confine cascni
in pena de dua tratti de fune da darseli irremissibilmente
Et tale impedim.to ò vero oppositione sarà con armi se osservi
quanto di sopra nel precedente Cap.o Dovendosi avvertire, che potendo
pagare la pena pecuniaria p. le gravezze pagare in ogni modo
opportuno et il med.mo s'osservi se il pegno se dimandarà
p. Causa de danno dato: Ma se p. Causa Criminale sempre
se radoppi la pena, et ne sudetti Casi se creda alla rela
tione del Balio, ò altro essecutore con uno testimonio,
et sia data precedente ò [illegible] non maggiore d'ogni
essattione

Delli Machinanti contro la persona dell'Ill.mo Marchese, et altri SS.ri del Marchesato Cap.o 24

Ancora statuirno, et ordinorno, che chi di temerario ardire machinarà cosa alcuna contro la persona dell'Ill.mo Marchese per tempo governante, o d'altri SS.ri del Marchesato del Monte, o contro loro figli tanto maschi come femine, o contro il paese suo, et contro lo stato del Marchesato, o li offenderà in modo alcuno, o tratterà et se offenderanno d'altri si nella persona come nell'honore sia punito, e castigato rigorosamente, come ribello, e caduto in pena della Maestà lesa, secondo i termini della ragione comune imperiale, in tutto, e per tutto.

Della pena delle parole ingiuriose e Minaccie C.o 25

Parole ingiuriose

Ancora statuirno, et ordinorno, che se alcuno dirà contro qualche persona et alla sua presenza alcuna delle infrascritte parole ingiuriose, o simili, come Becco, Cornuto, falsario, traditore, assassino, ladro, Ruffiano, tu menti per la gola, tu ne dici il vero, Puttana, [illegible] Vacca, o ingiuria simile per le persone contro chi saranno dette saranno di honesta famiglia, di buona fama, e conditione, se condanni l'ingiuriante in pena de lire quindici per ciascheduna e ciascheduna de dette parole proferite, et contracollo de tempo, ma se in uno medesimo contesto, una o più di dette parole haverà proferito, se punisca come s'havesse solo ne havesse detta. Ma se la persona ingiuriata di parole

sarà

tali sia persona vile, e di mala fama si punisca l'ingiuriante in la metà di d.a pena, et così parimente si dica all'altra parola ingiuriosa, ma di tanta, quanto le sopradette o simile, rimanendo ancora che q.to caso la pena ecceda alla metà per la qualità della persona ingiuriata come di sopra. E se alcuno buttarà ch'faccia ad altri qualche ingiuria da lui fattali o da altri o dalla Giustitia per castigo di qualche delitto overo fatta a suo Padre, Madre, Avo, Ava, figlio, figlia, fratello, o sorella, Moglie, Cugini, Nipoti, overo qualche ingiuria dalli sopranominati fatta ad altri, sia condannato tal rimproverante in d.a pena de lire quindeci per ciascuna ingiuria rimproverata per ciascuna volta, o nella metà di d.a pena secondo la qualità della persona ingiuriata come di sopra. E qualsia parola ingiuriosa, più o manco, sia rimessa al Vic.o del luogo, il quale dovera in ciò bene considerare l'uso di quel luogo, nel parlare, e la conditione delle persone. Ma le donne commettenti delitti tali, si condannaranno solam.te in la metà di d.a pena respettivamente. E chi minacciarà alcuna persona d'ammazzarla, o batterla, o d'abbruciarli i beni, o la Casa, o in altre cose simili, si punisca per ciascuna volta in d.a pena de lire quindeci, e di più s'astringa a dare securtà idonea, di non offendere il minacciato, o le sue cose, in buona forma et in q.to altro caso ciascuna pena oltre l'accusatore, habbia il quarto della pena come di sotto segue.

Del modo di ributtar l'ingiurie, et offese. Cap.o 29

Ancora statuimo, et ordiniamo, in conformità della ragione comune, che ad ognuno sia lecito, e permesso ributtare l'ingiurie, et offese

tanto di parole come personali, et anco le facoltà proprie, e diffenderle da quelle con moderata secondo i termini della ragione commune, et se nel diffendersi offendarà l'avversario, sì cosichè in pena alcuna ma ricevendo il modo della legitima diffesa, sia punito solo dell'eccesso com. e di ragione, e provandosi l'insulto se presumerà sempre l'insultato in che haverà fatto, haver fatto a sua necessaria diffesa, se si provarà il contrario aiutando l'offitiali et altri a chi s'appartiene far le diffese d'ell. inquisito, e nell'agitar simile diffesa, si ciò sempre la pena offerta ad ogni atto sostantiale della Causa, e in Causa dell'homicidio l'heredi dell'occiso, altrimenti il processo sia nullo, et la sentenza assolutoria, et parimente sia nulla, e come se data non fosse.

Della pena dell'Insulto Capo 30

Ancora statuimo, ordiniamo, et vogliamo che se alcuno ardirà insultare alcuno alle Case proprie, ò altrove et chi contraverrà, se l'Insulto sarà con arme nude et di qual si voglia sorte et alla Casa propria, ò condotta, ò bottega dell'insultato, se punisca in pena di lire trenta, et se con arme non nude in pena di lire cinquanta e con sassi, ò bastone in pena di lire venticinque; ma se l'insulto sarà stato nella strada publica, ò altrove, se con arme nude se punisca l'insultante in pena de lire cinquanta; ma se con arme non nude, overo bastone, ò sassi, in lire venticinque, et senza arme di sorte alcuna in lire dieci, et se l'insultante sarà Donna se punisca de minor pena ad arbitrio del

Vol. 21.

Vic.° del luogo, et s'intenda insulto, quando appensatamente et à sangue freddo come è detto di sopra, si va a trovare l'altro e vic.° d'ingiuriarlo, et offenderlo, et quando venendo doj à parole immediatamente poi segue l'insulto: et doppo l'insulto, l'insultante venirà ad altri atti di amenatione, ò percussione contra l'Insultato si punisca solo d'una pena cioè ò dell'insulto, ò dell'amenatione, ò percussione, secondo qual pena sia maggiore dovendosi sempre attendere la maggiore, et in quella comprendersi la minore et se oltre all'insulto seguirà la fuga dell'insultato seguito dall'Insultante, la pena semplice se duplichi nel suo caso —

Della pena delli Commettenti quallche Malefitio per il quale fosse romore, ò sonasse all'arme Cap.° 31

Ancora statuirno, et ordinorno per publico e quieto vivere di d.to Marchesato, che se alc.° commettera, ò farà commettere, qualche Malefitio per il quale si leuasse à rumore alc.° luogo del Marchesato, ò si sonasse la Campana all'arme, tal delinquente se condanni nel doppio della pena, che per tal Malefitio potrebbe venire punito, secondo la forma de presenti Statuti et anco in maggior pena, si corporale, come pecuniaria ad arbitrio del Ser.mo Sig. Marchese ò per lui suo governatore, secondo la qualità del Caso e delle persone. Avertendo di più che nessuno ardisca nel tempo del commesso Malefitio di simili romori, gridar all'arme, ò amazza amazza sotto pena de diecisette per ciasc.° e ciasc.a volta et altre pene ad arb.° del S.r Marchese et q.le doverà in tali Casi considerare bene la qualità delle persone, et per simili parole sarà seguito —

Della pena delle percussioni di man' vota, ò di piedi, e di sassi, e della menatione. Capo 32

Ancora statuimo, et ordiniamo che chi senza legittima Causa percoterà
alc.o di la man vota aperta ò chiusa nel viso senza effusione di san-
gue, caschi in pena di lire venticinq.e et se della percossa uscirà
sangue caschi in pena del doppio, et se lo percoterà nell'occhio,
ò di mano, ò di piedi, si sia et lo cavarà, ò uno di tal percosso,
se perdarà la luce in perpetuo caschi in pena de lire
quattrocento, quale se pagarà, ò per se stesso, ò per altri posta
fra un mese dal dì della condennatione per le farà tagliare
per mano del Ministro pub.co della Giust.a la mano o il piede di
cui harà tal delitto commesso. Chi percoterà pure di mano
come di sopra in altra parte del corpo, caschi in pena
per ciasc.a percossa, con sangue di lire dieci, et senza sangue
di lire cinq.e, e tanto s'osservi, se percoterà con il piede:
Ma se di tal percossa di mano ò di piedi rimarrà offesa
alc.o notabilmente ne articoli del piccolo, di modo che se guastino,
ò bisogni cavarli uno ò tutti dua, si mandarà il percu-
ssore per giuditio di detti Articoli, et overo per tal percossa
guastarsi, ò cavarsi, caschi in pena di lire ducento, et sia tenuto
a rimettere tutti li danni, spese, et interessi di il percosso, a
offeso fatte, e patite per Medici, e Medicine perdita di tempo,
et altre spese per guarire necessarie. Chi alc.o piglierà
qualche persona ingiuriosam.te per li capelli caschi in pena
di lire cinquanta, et se lo farà cadere di tutto il lamento

caschi

coschi in pena di lire dieci: et se per tal caduta il cadente se compa
rà qualche membro, ò qualche osso, ò se le conmouerà, se sarà mano,
braccio ò piede caschi in pena di lire cinquanta, se gamba, osso,
ò spalla, nel doppio quanto al primo caso. Ma nel secondo quando
se smouerà solamente, si punisca in la metà di d.e pene, et oltre
a tal suo caso, et se si compirà qualche cosa, caschi in pena di lire
dieci, et sempre se metta le spese alla parte offesa, et li
danni come di sopra: et se remanerà per ciò impedito di modo
che non potesse esercitarsi più nell'arte sua solita, ouero di q.i in-
tanto se paga come nel refacimento delle spese ad arbitrio
del Giudice cognitor di tal Causa, et se alc.o ingiuriosamente
pigliarà alc.o per li panni del Dosso, tirandoli, ouero scrolandoli
caschi in pena de lire quattro, et se tirandoli lo farà cadere,
se duplichi la pena, se della caduta escirà sangue, si
osseruj quanto si è detto in simil caso: et chi pigliarà alc.o
per la barba ingiuriosamente, caschi in pena di lire dieci
e tirandola strapandone peli, caschi in pena di lire quindici
et se nel tirare lo farà cadere in terra, caschi in pena di lire
venti, et se di tal caduta escirà sangue, ò ne succederà altro
male di consideratione s'osseruj quanto di sopra si è detto in
caso simile. Ma se di tal caduta il Cadente restarà ferito
nella testa, ò si romperà dente, ò vista, ò naso, ò qualche deme-
fatione, quel, che l'haurà fatto cadere si condanni nella
metà della pena, punisc.i de detti Casi, et oltre gli prefati statuti
contro quelli che portaranno tal malefitio hauendo commesso
riserbando che sia in tutte d.e pene per ... fatto, di tutti le

dette qualità, se deve il delinquente condannare, ma in
una sola et la magg.re secondo il fine del delitto commesso,
dovendosi la minore in questa confondere, come si dirà ne
precedenti cap.li Chi ferirà, offenderà qualche persona da cap.
dandoli di morso nel viso, se sarà senza sangue caschi
in pena cinq.e, et se con sangue in pena di lire dieci, et se di
tal morso restasse segno, ò cicatrice perpetua brutta, e
notabile caschi in pena de lire cinquanta, ma se la cicatrice
sarà di poca consideratione se condanni solo in pena di lire
venticinq. Chi morderà altri in altra parte del corpo, se
sarà fatto di sangue caschi in pena di lire cinq., et se
senza sangue in la metà di d.a pena. Chi ad altri morso mol-
tasse in tutto, ò in parte qualche dito ad altri in modo che
ne restasse ferito, ò in qualche parte impedito, e debilitato, se
condanni in lire venticinq., et se ne restasse al tutto
stroppiato, se condanni nel doppio di d.a pena. Chi altri
sputerà ignominiosam.te a qualche persona nel viso, caschi in pena
di lire cinque, et se li batterà nel viso qualche bruttura, come
inchiostro, fango, ò cosa simile se condanni nel doppio di d.a
pena; Chi altri menerà solam.te con mano, ò piedi, ma senza per-
cotere, caschi in pena di lire dieci per ciascuna menatione

Della pena di chi attacca corni, libelli famosi, ò altre cose brutte alla casa d'altri Cap.o 33

Ancora statuirno, et ordinorno che chi ignominiosam.te attaccarà ò farà
attaccare ò porre alla porta, ò alla casa di qualsivoglia persona alcuna
cosa brutta di vergogna, come corni, teste di morti, ò cose

simili

cose simili, ò versi, polizze, sonetti, ò altra sorte di libelli famosi infamatorij se condanni p[er] ciasc[un]a volta in pena de lire cento p[er] il primo; ò p[er]sona della Casa sarà d'honesta conditione e di buona fama, Ma se sarà persona vile, et de cattivo nome, se punisca solam[en]te in la metà di d[ett]a pena e nelle med[esi]me pene se punisca colui, il quale sporcirà, ò di tinte ò parole infamatorie imbrattarà, la Casa ò la porta d'altri ò vi scriverà parole come di sopra, ò ve [illegible] pegore & corbezzi, ò altra qualsivoglia cosa brutta ò disonesta se punisca nelle med[esi]me pene e secondo la qualità delli p[er]sone come si dice di sopra; Chi attaccherà sonetti, ò libelli infamatorij, in qualsivoglia altro luogo publicam[en]te, in vituperio, et ingiuria d'altri, se condanni in pena di lire cento, e di cinquanta solam[en]te secondo la qualità della p[er]sona ingiuriata, sì come si dichiara di sopra, et in altre pene ancora corporali, ad arbit[ri]o del S[igno]r Mag[istra]to Governatore, secondo la qualità delle ingiurie, e delle p[er]sone ingiuriate, et ingiuriati. E perche le d[ett]e cose sogliono il più delle volte farsi di nascosto, et in ciasc[un]o di d[ett]e cose basti la prova d'un testimonio di veduta degno di fede, ò un altro di pub[lic]a voce e fama deponente ancora [illegible] magg[io]re d'ogni eccettione e [illegible] vero pur di d[ett]i delitti si possano venire alla tortura e generalm[en]te sia legitimo inditio il detto di doi testimonij degni di fede deponenti di pub[lic]a voce e fama, et ogni uno di che potrà [illegible] e guadagni la quarta parte della pena già stato scritto

Della pena delli Monachi e penitentij con arme Cap[itol]o 34

Ancora statuirno, et ordenorno che chi senza legma causa portava alc.a di spada, pugniale, stoccho, archetto, pistolese, mazza ferrata bastone ferrato, frezza d'arco o di balestra, o vero quadrello, piombarola, spedo, ronca, roncone, lancia, spontone, altra Accetta manaya, martello di ferro, alabarda, o d'altra sorte d'armi, o simili, se la persona sarà nella faccia o di sangue se condanni in lire cento di moneta etc. se de tal ferita remanesse perpetua cicatrice nel viso del ferito se condanni in pena di lire ducento per ciascuna percussione e cicatrice. Ma se lo percotterà in la gola o nel collo, se punisca in pena di lire cinquanta, se di tal percussione escirà sangue, over di frattura d'osso o incisione di qualche membro, se condanni nel doppio di d.ta pena, e che lo percotterà nel capo di sangue e frattura d'osso, se condanni in pena di lire ducento, e senza frattura d'osso in lire cento. Ma se percoterà in altra parte del corpo con effusione di sangue se condanni in lire quaranta, e se la ferita sarà causale e letale in lire trecento. Ma se la percussione fatta da dette arme sarà senza sangue se condanni il percuotente sangue nel suo corpo in la metà della pena di sopra specificata, e senza sangue per ciascuna ferita e percussione et con alc.e manera di d.te arme non se percoterà se condanni in pena di lire venti per ciascun'ano ... et se sarà percotterà qualche persona di sasso, legno, ossa de bovi, o di vetro, o d'altra materia, o vero di oro, et altro instromento, o questi simile se di tale persona escirà sangue, et sarà nel viso, se condanni in pena di lire cinquanta per ciasc.a percussione

escirà

100
50
20

3

che ne remanà cicatrice, ò altro segno perpetuo nel Viso, nel che se sarà
dubbio, si debba stare al giudicio de Medici, e periti, si condanni nel
doppio de d.a pena, che se detto cas.o non de Vetro, ò di terra fusse qualche
sporcitia, ò inchiostro ò cose simili quando si percoterà, di modo che il viso
ne venga imbrattato, ò in qualche parte della persona se altro la
Arbitrio del Vic.o pena ad arbitrio del Vic.o Giudice della Causa, purche non sia più l'al-
teratione della pena principale. Chi gettarà con d.e cose nel Collo, Gola, ò
nel Capo, con effusione di sangue, si condanni in pena di lire quaranta
355. et se nel Capo in pena di lire cinquanta et se rotta l'osso in
lire cento. Ma se in altra parte del Corpo senza sangue si punisca in
pena di lire trenta, e senza sangue in lire quindeci. Ma se della
percossa data con sasso, legno, et altre cose nel Viso, come di sopra,
ne uscirà sangue, se condanni il percussore in lire venticinque
et se nel Capo, collo, ò Gola in lire venti per ciascuna percussione. Ma chi
percoterà alcuno con bacchetta, Coppe di terra, fune, Coreggia, ò cose simili,
se nella faccia, Capo, Gola, ò Collo con effusione di sangue, si condanni
in pena di lire venticinque et senza sangue in la metà di d.a pena
et se in altra parte del Corpo con sangue in lire ~~dieci~~ quindici
se senza sangue in la metà di d.a pena, come di sopra. Ma
chi menerà con bastone, ò un Vaso di terra ò altra cosa simile
Bastone come di sopra, et percoterà, si condanni in pena di lire dieci
et se con Coppa di terra, fune, ò Coreggia, ò cose simile in lire
cinque per ciascuna numeratione. Chi tirarà a qualche persona con
pallottole, se percoterà si condanni in la metà della pena
imposta di sopra, a chi percoterà con arme et con sassi ...

si punisca, chi tirerà, et no percoterà cioè nella metà della pena imposta di sopra, à quelli, che menino con arme mali percotano, et se il percutiente, ò menante sarà donna, se condannerà solamente in la metà di ciascuna pena pecuniaria di sopra imposta per ciascuno di casi sopradetti, et così osservasi nell'ingiurie fatte da donne, e fra donne di parole solamente. E se alcuno di detti delitti sarà commesso a caso, ò per disgrazia, et non appensatamente, et dolo, se condanni il delinquente in minor pena ad arbitrio del Vicario giudice della causa. E li mandanti che li commettessi alcuno di detti delitti, se puniscano in la medesima pena che li gerenti, e li aiutanti ò danti favore, e consiglio, in la metà della pena imposta, alli principali delinquenti cavatone dette con pedi, e ciascuno di quelli, li minori d'anni dodici, li Mastri percutienti li loro scolari per causa d'insegnare ò correggere, et li più Mariti, et altri gerenti percotessino li loro figli, moglie, et altri di loro famiglia, e tutti minori insieme habitanti, quali alle pene predette non habbino essere tenuti in modo alcuno, purchè percotino, e corregghino con modestia, et senza armi, altramente possino esser puniti dell'eccesso ad arbitrio del Vicario del luogo.

Della pena di chi offendi dell'Archebuso Cap.° 35

Ancora statuirno, et ordinorno, che chi indutto da diabolico spirito, tirarà ò sparerà archibuso di lunga, ò palla, ò pallini, dentro le

Piombo

piombo, ò de ferro, ò altra cosa atta à nocere, et amazzare un huomo, ouero
qualsivoglia persona, se tirando, ò sparando, cosche in pena per ciascuna volta
in pena de lire duecento, et di diez anni di remare in Galera et non
pagando la pena pecuniaria fra quindici giorni dal di della con-
dannatione s'intenda caduto in pena dell'esilio in Galera predetta
per anni cinque; ma se percoterà ò ferirà altri in qualsivoglia
parte del Corpo, mora, ò non mora il ferito di tal archebusiato si
condanni il percussore in pena della Vita e confiscatione de tutti
li suoi beni, et questo sol in effetto, ad altri del l'Archibugio, se non
apparirà manifesto haver havuto l'animo di liberarsi d'accidente, ma in
quando l'ha percosso e ferito. Ma se della spada percoterà
altri del l'Archibugio, e canna de quello in qualsivoglia parte
del Corpo, ò di sangue, ò senza, s'intenderà incorso nel medesimo, della
medesima pena imposta à quelli, che percoteranno de arme di
ferro con pennello se menarà, ò sia percoterà, come si dice
di sopra nel precedente Capitolo

Della pena di chi stroppia ò mozza Membri ad altri Cap.o 36

Ancora statuiamo et ordiniamo che chi con qualsivoglia sorte d'armi
di ferro ò d'altro Instrumento come Vanga, Zappa, Accetta de'
ò cose simili mozzarà ad altri qualche membro, se sarà dito
della mano cosche in pena de lire cinquanta di moneta, e
così parimente se il dito restarà debilitato de maniera che sia
fatto inutile e della medesima pena se punisca colui che ad altri
mozzarà l'orecchia, et se il dito mozzo ò debilitato sarà del piede

se condanni in la metà di d.a pena et q.to s'intenda oltre le pene della questione e ferita. Ma se mozzarà mano, braccio o ~~piede~~ piede, o' altro di d.i membri lo stroppiarà rendendolo al tutto inutile, se condanni il delinquente nel p.o caso in pena de lire quattrocento, et quelle no pagando fra tre mesi dal dì della condennatione s'intenda caduto in pena de stare in Galera forzato per anni dieci, et nel secondo caso quando lo stroppiarà solamente se punisca in la metà di d.a pena pecuniaria, et quella no pagando fra il d.o tempo se intenda caduto in pena della Galera per anni cinq., et oltre tenuto sempre in ciasc.o de detti casi all'emenda del danno, tanto temporale, come perpetuo, che haverà patito, e potrà patire per l'avvenire per tal ~~atto~~ la persona stroppiata, et alle spese che haverà fatto in curarsi considerata bene la qualità della pers.a, e dell'arte, et esercitio suo quale potesse fare per tal fatto impedito e tolto. Ma se le mozzarà Gamba, o' d.o piede, overo per tal modo lo stroppiarà, se condanni nel p.o caso in pena de lire seicento, et nel secondo de quattrocento, et no pagando tal pena fra il tempo detto di sopra s'intenda caduto in pena de stare in Galera forzato in perpetuo nel primo caso, et nel secondo per anni dieci, et comparendo il colpevole venendo in mano della Corte in ciasc.o de d.i casi, dal momento del ditto tempo, se le mozzi la mano di chi haverà commesso tal delitto, et in oltre se confini fuor del Marchesato per quel tempo che era confinato in Galera et quanto per detto della Gamba possono ancora del Ginocchio, per lo cui sarà stroppiato, e della Coscia se violentemente percoterà di armi, o di bastone, sassi, palle

Caldieri

pallottole balestra ò cosa simile, cavarà l'occhio ad alt.o, ò detta
persona per detta la luce in perpetuo, se punisca della med.ma pena
imposta di sopra per il mozzamento della mano, oltre la pena della
percussione, ma per lo cavarsi di mano solamente per ottenerli quanto
se detto di sopra nel Cap.o dell'offesa di la mano usta et per l'am=
cara da tutti dua se condanni in pena della Vita e publicat.ne
della metà di suoi beni, et così stroppiando da tutti dua le mani,
braccia ò gambe: e s'alt.o metterà il dito ad un altro, ò in terra,
ò in parte di arme, ò di bastone, ò con de terra, ò di vetro, ò con
denti, ò cosa simile, se condanni in pena di lire dodici,
oltre la pena della percussione, quali se pagando fra il detto
tempo, s'intenda incorso in pena di star in Galera per
anni [illegible], et comparendo il contrario venendo in mano della
Corte, per li metti la mano di chi tal delitto haverà commesso, et
sempre s'emendi li danni, et se faccia le spese alla parte offesa.
Né possa il Rev.mo Giudice della Curia, di l'haverà in mano relas=
sarlo se prima non sarà concordata la parte come di sopra.
E se alt.o ò con detti armi, ò di altro instrumento di terra, ò di mano, ò cosa
simile farà cadere ad alt.o qualche dente di bocca casch. in pena di
lire dieci per ciasc.o dente caduto oltre la pena della percussione

Dell'Homicidio, e sua pena Cap.o 31

Ancora statuirno, et ordinorno, che chi per istinto diabolico ucciderà
qualche persona, huomo ò donna che sia ò non haverà commesso
[illegible] et però [illegible] sopra l'Homicidio tanto il man=
dante come l'uccisore se condanni in pena della Vita e con=

e confiscatione de tutti li loro beni, quali per due terzi si applichino alla Camera del Sig.re March.e pro tempore governante, et l'altro terzo all'accusatore, delli quali li rei saranno, et in tutto alla Camera sud.tta, salua la ragione de chi hauesse qualche pretensione sopra detti beni, o per causa di dote, o d'altre obligationi di qualsiuoglia sorte, douendosi prima queste sodisfare, et il restante confiscare come di sopra, et se l'homicida, o mandante, o tutti due saranno, o veneranno in mano della Corte, quali saranno legittimamente conuinti, se conduchino al luogo della Giustitia, et ivi per mano del ministro pub.co se le mozzi la testa in modo tale, che al tutto se separi dal Collo, et ciascuno di loro mora, et il med.mo s'osserui per altri amazzarà, o farà amazzare altri de d.o Marchesato, fuori di quello in qualsiuoglia luogo, o parte del Mondo, et chi a tale cosa porgerà et homicida hauerà dato in qualsiuoglia modo aiuto e fauore a commettere tal homicidio, se condanni in pena di lire quattrocento, et se pagarà d.ta pena fra giorni dieci dal di della sentenza, o fra altro termine da darseli per l'Ecc.mo puniti, se parte il Mese, sia punito in pena del Capo, et confiscatione de beni come di sopra —

Dell'Assassinio, e sua pena. Cap.lo 38

Ancora statuiremo et ordiniamo che qualunque persona in d.o Marchesato per prezzo, o danari amazzarà qualche d'uno tal altra occasione, o uero in farà viaggio, o altrimenti per l'errore mano et locato da lui, & guardare, ouero s'è tenuto se fida

et ha certezza

et ha Compagnia seco, questo tale s'intenda esser, et sia chiamato, et come tale
se condanni in pena della forca, et poi li sarà capicciato, è morto si squarti
per mano di ministro pub.co et s'attacchi con squartato alle forche, da
diversi parti per tutto, nel luogo dove harà commesso il delitto, et ivi
se lassi fino a tanto che il tempo lo consumi in vergogna sua, et
spavento di malfattori; et in oltre li suoi beni tutti li confischino,
applicandoli come nel precedente Cap.o; et il Mandante di tal Ma=
lefitio se commetta, ò pagante li denari per condannare, è pu=
nisca come nel precedente Cap.o come in pena del Capo e con=
fiscatione di beni, et della med.ma pena se punisca, chi tratta, ò tratterà,
che farà contro la propria patria tradimento, ò tratterà alli
dandola ò cercando di darla in mano d'altri che de legitimi Patroni
e naturali; contro il buono, e pacifico stato di quella. E chi
à commettere tali tradimenti et assassinamenti darà aiuto,
consiglio, e favore in qualsivoglia modo, se punisca della med.ma
pena et il Mandante in caso d'homicidio come nel precedente Cap.o
Ma chi per denari come di sopra mozzarà ad alc.o qualche membro
della persona se sarà gamba ò piedi, se condanni in pena di
lire cinquecento, et di più se le mozzi per mano del Ministro
pub.co la mano di chi tal delitto harà commesso, et con pa=
rimente se lo stroppiarà di d.ti Membri in perpetuo, et se
ce occorrirà in mano, braccio, occhio, ò altro della persona d'
alc.o, se condanni in pena de lire quattrocento et se le tagli
la mano come di sopra, è non pagando la d.a pena fra un
mese dal dì della condannatione s'intenda incorso in pena de servire
in Galera in perpetuo et rompendo il confine in pena della
Vita: Ma se lo ferirà solamente se condanni in la pena

242
228

ordinaria di tal delitto da applicarsi, et così parimente se ne resti
cicatrice ò segno perpetuo, et chi per danari darà ad altri bastonate
schiaffi, pugni ò altre percussioni senza sangue, caschi in
pena di lire cento, per ciascheduna percussione, et non pagando tal pena
fra giorni dieci dal dì della condannatione, s'intenda confinato
per anni tre fuora del Marchesato, et rompendo il confine alla
Galera per altrettanto tempo, et di tre medesime pene si punisca il
mandante, et pagante li danari per che tal male-
ficio si commetta

Di chi ammazza di veneno ò lo da ad alcuno. Cap.° 39

Ancora statuimo, et ordiniamo, che chi di pessima intentione per far
morire altri li darà, farà dare sorte alcuna di veneno per seguire
la morte del veneficato, se punisca tal delinquente, sì tanto
il dante il veneno, come il mandante che lo dia, con pena della
vita, e confiscatione de tutti li suoi beni, salva la ragione
de creditori come di sopra è detto del semplice homicidio,
applicandoli come in esso Cap.° dell'homicidii, et se sia fatto per
danari, s'impiachi per la gola in modo tale, et tanto in [illegible]
come nell'altro caso al detto homicidio, et l'Anima si separi dal
Corpo, ma se non seguirà la morte, se condanni tanto il
mandante, come delinquente in pena di lire cinquecento, e
perpetuo esilio del Marchesato sopradetto, et non pagando la detta
pena fra termine di due mesi dal dì della condannatione, et
[illegible] pagandola compaia al confine, venendo alla forza della
Corte

Corte, se le tagli la testa, e s'impicchi, e confiscatione de suoi beni come di sopra

Et chi à tali Delinquenti, per commettere tali Delitti, haurà dato aiuti, fa-

vori, ò fauore, se condannaranno, nel p.to caso quando sarà seguita la

morte in pena di lire cinquecento e dell'esilio come di sopra, et non

pagando la pena fra d.to tempo, ò comparendo il colpevole nelle mani di

Corte, ò non s'impicchi, e confiscatione de beni come nel precedente

Cap.o: Ma se non sarà seguita la Morte, se condannaranno alla

metà di d.a pena, et esiglio per anni tre fuora del Monferrato

et non pagando la pena fra d.to tempo, ò comparendo il colpevole, s'intenderà

incorso in pena di tre tratti di Corda per altrettanti tempi.

Nelle med.me pene incorreranno et saranno castigati [illegible]

nel p.to caso quelle Donne, che batteranno più di poche [illegible]

tempo, ò per morìa, ò per spenda, piglieranno quello medicam.ti;

e quelli, da à cui faranno aiutaranno, consiglieranno, ò con me-

dicamenti somministreranno, o parteciperanno come le altre

aiutanti, ò fautori di sopra, secondo sarà, ò non sarà

seguita la Morte.

Che il Padre sia tenuto per il figliolo, et l'Avo

per il Nepote in Cause Capitali per

quanto importa la legitima Cap.o 90

Ancora statuimo, et ordiniamo, che se alcuno figlio di famiglia vivente

il Padre, ò Nepote vivente l'Avo, e morto il padre, commetterà

Malefitio alcuno, per il quale secondo la forma di p.nti Statuti

venga da essere punito in pena Capitale, e confiscatione de

beni, all'hora et in tal caso il Padre ovvero Avo sia tenuto

pagare alla Camera del S. Marchese la legitima portione d'esso figliolo o Nepote delinquente haverà ne loro beni, secondo il valore di quelli e numero di figlioli e Nepoti, attento il tempo del perpetrato maleficio, talchè l'effetto sia, che quel tanto che il padre, o Avo, era tenuto lasciare al figliolo, o Nepote doppo la morte sia tenuto pagarlo in vita, e ciò pagato una volta dal padre, o Avo, non se possa più dimandare dal figliolo, o Nepote, se bene recommettesse, et il medesimo s'intenda del figlio, o Nepote mancipato, che havesse havuto dal padre o dall'Avo la sua parte, et in s.º d.º padre et Avo possino essere astretti in ogni modo di ragione opportuno —

Della pena di chi recetta Banditi, et che li Banditi si possino offendere senza pena. Cap.º 41

Ancora ordiniamo, e statuimo che nessuna persona del Marchesato o habitante in quello, sotto qualsivoglia pretesto ordine di parentela, et se bene fusse Padre o Madre, ardisca nelli suoi [illegible] di recettare nelle sue Case, Capanne, et habitatione alcun Bandito di d.º Marchesato in pena Capitale, ne à quelli somministrare cosa alcuna, ò dar loro aiuto ò favore in alcun modo sotto pena di scudi venticinque per ciascuno e ciascuna volta, ordinando in oltre che d.i Banditi in pena Capitale, come nemici della Patria, possino in d.º Marchesato, et di fuora essere offesi da ciascuno infino alla Morte inclusivamente, senza pena, e pregiuditio alcuno

o questo

e questo per stirpare quanto sia possibile il detto Marchesato di si-
mili malfattori, sicome ancora per tal effetto si vede osservare per tut-
ti li Stati d'Italia e massime del Ser.mo Gran Duca di Toscana, et
ancora per non intervenire in Banditi ad ostenersi dal delin-
quere e fare male

De furti latrocinij, e loro pene Cap.° 2.°

Furti, e latroci-
nij

Ancora statuirno et ordinorno che in detto Marchesato in alcuno
alcun ladro pub.co e famoso per molti furti e robbarie da lui
fatti e fatte, venendo in potere della Corte, s'impicchi alle forche
per la gola per mano di Ministro pub.co sì et in tal modo che dal
tutto mora, et l'anima si separi dal corpo. Ma se non sarà
pub.co e famoso ladro, et haverà tolto, e robbato ad altri nella
strada pub.ca o in altro luogo pub.co cosa altrui di valore di lire
cinquanta, cinque o dieci, se ciò haverà fatto violentemente, e
con armi, rompendo come si dice la strada, se condanni per
la prima volta in pena di lire dodici di moneta et non
pagando tal pena fra giorni quindici dal dì della condennatione
da computarsi, si frusti publicamente per il luogo dove sarà pre-
gione et di poi se mandi in Galera per anni cinque, et se sarà
inabile alla Galera, o di quella fuggirà, o finito il confine
se le mozzi per mano di pub.co Ministro la mano del braccio, e
se ciò haverà fatto senz'arme, se punisca in la metà di pena
pecuniaria, et quella non pagando fra detto tempo si confini
fuora del Marchesato per anni cinque, e rompendo il confine
s'intenda in corso in pena della Galera per altrettanto tempo.

Et parimente con arme pure in alc.o de d.ti luoghi, harà robbato
al.tri mobili, denari, ò qualche cosa di magg.e valore, cioè
da lire venticinque fino à cinquanta, se punisca in pena
de lire trenta; e quelle non pagando fra detti giorni quindici
si frusti per tutto il luogo, et poi li bolli con ferro infocato
nella faccia, e di più se sarà habile si mandi in Galera per
anni cinque et se non sarà habile, ò vero se fuggirà di Galera,
non finito il confine, per le molte venendo in mano della
Corte la mano dal braccio, et se sbandisca in perpetuo da
detto Marchesato, et rompendo il confine venendo in
mano della Corte, s'impicchi per la gola, che così harà fatto
senz'arme, se punisca in la metà di d.a pena pecuniaria,
e di più se frusti, et poi si mandi in Galera per anni cinque
se sarà habile, se non se confini fuori del Marchesato per
anni dieci, et rompendo il confine se le mozzi la mano
come di sopra. Ma chi harà tolto pure come di sopra, ò sotto
denari, ò altra cosa di magg.e valuta di lire cinquanta
fino in qualsivoglia summa, se condanni in pena de
lire quattrocento, et alla Galera in perpetuo non havendo
commesso altro furto, et si sappia; ma s'harà commesso con
altro furto, ancorche piccolo, e minimo, si condanni in pena della
forca, et con effetto per la gola s'impicchi, et con sottomesso al
predetto caso scappato di Galera venga in mano della Corte. Ma s'
harà tolto e robbato cosa di valore da dieci lire infino à
cinque, se condanni in pena de lire cinquanta, et da lire
cinque in giù si condanni in lire venticinque, et non pagando
15.

detta pena

ditta fra dieci giorni dal dì della condannatione et posti publi-
camente per il luogo, et se vi sarà stata violata d'arme se dupplichi
la pena pecuniaria, et così parimente la seconda volta, et in
tal errore cadarà: Ma se li furti e robbarie sopradette saranno stati
fatti, et fatti in altri luoghi che publici, ma di particolare persone
li Delinquenti se puniscano per la prima volta con la metà
della detta pena pecuniaria stando ferme le Corporali imposte come
di sopra, o principalmente, o indifferentemente del pagamento della pena
pecuniaria. E s'alcuno sarà caduto in simili delitti in luoghi publici
e con arme violatamente, come è detto di sopra, più di due volte,
s'habbia per ladro famoso, e publico, et s'impicchi come è detto nel
principio del Capitolo; Ma se tal'arme pure ne medesimi luoghi publici;
se il fatto sarà da venticinque lire indietro, se le dupplichi
la pena pecuniaria stando ferma la Corporale imposto
come di sopra. Ma se dette robbarie replicate tutte passaranno
le venticinque lire per ciascheduna s'habbia il robbante per ladro famoso
e s'impicchi come di sopra. E in ciascuno de detti Casi sia
tenuto tal robbante restituire al padrone le cose robbate, o il
valore di quelle se erano in essere nel Dominio. E se quello che
harà robbato, sarà servitore, fantesca, o di famiglia di quello che
sarà stato robbato, sia lecito al padrone ancor per forza, tal cose
robbate, et esportate, a quelli ritogliere in ogni luogo, non
potendo entrare la Corte a tempo, senza pena alcuna. E piacendo al
punire tal servi, e fantesche robbanti, sottoposti quelli di sopra
gl'altri se statuito. E costituendo nondimeno dalle cose predette
li figlioli, et robbano il loro Padre, o Madre, o Nipoti, et robbano altri

altri, et tutti a tutti i carceri habitanti quali à d.te pene si siano

sottoposti, se et quanto piacerà alli pre.ti Ill.mi Sig.ri tutti per loro

corretione. Ma chi li aiutarà, ricettarà, ò parteciparà de loro

furti, si condanni in la metà della pena pecuniaria imposta

di sopra in simil caso, et nelle corporali, et pagando le pe-

cuniarie ne tempi soprascritti, fuori della Marca, et della Galera

in perpetuo. Et di più si condanni alla restitutione delle cose

tolte nel doppio per quella parte, che haverà participato;

Et in oltre eccettuorno li Minori d'anni dodici; quali

ne casi soprascritti si volsero esser tenuti a pena alcuna,

ma solo alla restitutione delle cose tolte, ò valore di quelle.

Ma li maggiori d'anni dodici in sino à quindici, oltre la res-

titutione delle cose tolte, si debbino frustare intorno la Casa

del Vic.rio del luogo cognitore della Causa per il Balio del luogo

ò altro Ministro pub.co; et da quindici anni in su fino à diciotto

si punischino anco nella pena pecuniaria imposta alli

altri per tal delitto, et da diciotto anni in su come l'altri

maggiori nel modo, che è detto di sopra. Et quello, che di sopra è detto

di robbarie, e furti in d.to Marchesato habbia luogo, e

proceda ancora contro quelli, che haveranno robbato alcuna cosa

Ricovi d.ri Marzato

di fuora, et l'haveranno trasportata in alcun luogo del Mar-

chesato, et li prestaranno aiuto, ò fussero cooperatori à d.ti furti

e robbarie, et cose trasportate, et ricondotte in Casa di loro

habitatione, fussero in sciente mente, e li ricettassero contro in le

med.me pene, come di sopra imposte à loro per casi, se fra termine

di tre giorni, dal dì della recettatione, non haveranno tali cose

robbat.

robbar, ò cacciar fuori, ò restituir al padrone di quelle ò Vic.° dell luogo, ò darle in mano di ladro ò tale robbara, ò presa, Galline, Oche, Porchette, Colombi, ò cosa simile, facendo ciò si intende incorrere in pena di lire cinq. e restituisca l'animale tolto, ò farà intessere il valore di quello nel doppio al padrone, e chi scientem.te mangiarà dette cose furate, ò le recettarà, caschi in la med.ma pena —

Del Carcere privato e sua pena Cap.° 43

Ancora statuirno, et ordinorno, che s'alc.° de d.ti Marchesati farà contro qual si voglia persona privato Carcere per qual si voglia causa, et occasione prohibita, si condanni in pena de lire venti per ciasc.a persona, e ciasc.a volta, et quello s'intenda haver fatto, e commesso privato Carcere, che contra l'ogni ord.ne, haverà retenuto alc.° contro sua voglia, ò legato, ò chiuso in qualche luogo per hore venti quattro, et che l'haverà denunciato, ò notificato al Vic.° del luogo, ò sua Corte, ò vero che fra d.to spatio d'hore venti quattro, l'haverà lasciato, e di prima denunciato, ò presentato al Vic.° come di sopra, et le pred.te cose s'intendino in caso de femmine retenute per causa de lascivia, dovendo in tal caso punire il delinquente della pena imposta per le presenti statuti contro li ratto, e violatori delle altrui Donne e eccettuando ancora dalle sue pred.e il pie et per correttione tenere legato, ò sopra gione i figliuoli proprii, suiato, e di cattiva Vita et l'altri congionti, e parenti che ciò facessero per il med.mo fine, et altri loro Parenti di cattiva Vita, ò furiosi, e mentecatti, a quali ciò sia lecito fare senza pena —

Della Sodomia, e sua pena Cap.o 49

Ancora statuimo, et ordiniamo, che s'alc.o di d.o Marchesato, o habitante
in quello cadera nel brutto, e nefando vitio della sodomia, o peccato
contra natura, per il quale si vista venire piu volte, e tutto il
giorno si vede venire, sopra i mortali l'ira dell'omnipotente Dio
se punisca nel modo, et ordine infrascritto, cioe, che ritrovato d.o
Delinquente, tanto l'Agente come il patiente, sia magg.re d'anni
quattordici insino a diciotto, per la p.a volta, si frusti per il
Castello, o Casa dell'habitatione del Vic.o del luogo con bacchetta, o
una Coreggia, dandoli fino a cinquanta staffilate, la seconda
volta si punisca nella med.ma pena, et di piu in pena di lire
venticinque per ciasc.o Delinquente et la terza volta si frusti
parimente come di sopra, et si condanni nel doppio di d.a pena
pecuniaria, quale non pagando fra dieci giorni dal di
della condannatione, se confini fuora del Marchesato per tre
anni et rompendo il confino, se verra in mano della Corte si
frusti publicam.te per il luogo dove sara stato condannato
overo paghi la pena; Ma se l'Agente sara magg.re d'anni
diciotto fino a venticinque, per la p.a volta se condanni in lire
cinquanta, et tre tratti di fune et non pagando la
pena fra dieci giorni dal di della condannatione, se
frusti per tutto il luogo, et di piu se sbandisca, et confini per anni
tre fuora del Marchesato, et se vorra tornare fra d.o tempo e
pagare la pena sia lecito, la seconda volta si condanni in
lire cento, e tre anni di Galera, et non pagando d.a pena fra

detto tempo

ditto tempo, se radoppi il tempo della Galera di modo che sia d'anni
sei et poi che sarà stato tre anni in Galera, volendo pagare la pena
sud.ta et uscire, sia admesso come di sopra. Ma la terza volta trovato
in tal peccato, se condanni in pena della Vita, o confiscatione
de tutti li suoi beni, et s'abrusci publicam.te, come famoso pecc.re
sodomito. Ma se l'Agente sarà magg.re d'anni quattordici, fino in qual-
se voglia età se condanni la p.a volta, et in tanto peccato cadera
in pena della Vita abrusciandosi, come di sopra, e confiscatione di
beni, et nelle med.me pene se condanni il patiente magg.re di diciotto,
e di quattordici sottoponendosi volontariam.te a sì brutto atto. Ma
se dalli quattordici anni sino alli diciotto cascherà alc.o in tale
errore più de tre volte, se li radoppi la pena della terza volta in
simil età, e di più se sbandisca del Marchesato, tanto l'Agente,
come il patiente per anni cinque, et rompendo il bando, o confine se
frusti per il luogo publicam.te et in oltre se li dia bando perpetuo
del Marchesato, et rompendolo, caschi in pena della Galera in
perpetuo. Ma se tanto l'Agente, come il patiente, sarà minore d'
anni quattordici se rimetta alla correttione e castigo del
Pre; et in diffetto di quello d'altri Parenti suoi più prossimi, et
nelle med.me pene caschi, chi usando con Donne di qualsivoglia
sorte, cadera in tal peccato di usarle contro natura, et fuor del Vaso
ordinario, et in ciò tanto se castighi la patiente volontariam.te come
l'Agente, et con parim.te se puniscano coloro che usassero in qualsivoglia
modo con bestie, et animali brutti di qualsivoglia sorte.

Dell'Adulterio, e sua pena Cap.o 43

Ancora statuirno, et ordinorno, che se alc.a Donna havendo Marito

con altro huomo volontariamente harà commesso lasciandosi da quello carnalmente cognioscere, et adulterare, ciò facendo contro la volontà del Marito caschi in pena della Vita, e perdita delle Dote guada-gniandole il Marito, ne ponino li suoi heredi quelle ridomandare o conseguire in modo alcuno; e s'alcun huomo havendo moglie, commetterà adulterio con le moglie d'altri caschi in pena del Capo e confiscatione della metà de suoi beni, restando l'altra metà per li suoi figlioli, et heredi; Ma se la Donna, con chi harà usato non harà marito, sia punita in lire ducento, se ciò harà fatto con volontà d'essa Donna, non maritata in questo caso, sia Vedova o fanciulla come si voglia, purchè per altro di buona fama, ma se sarà o Meretrice publica, o serva, o vero altra Donna di cattiva fama, non se condanni in pena alcuna. Ma se ciò harà fatto o attentato de fare con violenza, et contro la volontà d'essa Donna nel presente caso se condanni in pena della Vita, et nel secondo caso de serve Meretrici, e Donne de mala fama, se condanni in pena de lire ducento, et quella non pagando fra giorni quindici dal dì della condennatione s'intenda incorso in pena della Galera per anni tre, dovendosi dupplicare la pena pecuniaria, sempre che la forza in tal atto sarà seguita in Casa propria della Donna. Ma s'alcuno rapirà, e carnalmente cognoscerà alcuna fanciulla o havuta per tale contra sua voglia, sia tenuto pigliarla per moglie, o farli del suo proprio la Dote conveniente et condegna havendo effetto, o per egli non voglia o per resti dalla Donna per non dispiacere de parentado o di robba, o per altra causa qualsivoglia impedimento, se condanni

in pena

si condanni in pena del Capo, e confiscatione de beni se già sendo tal
fanciulla respetto a lej di bona, e civile conditione egli no la dotasse, et di
questo lej, et suoi parenti se contentassero, nel qual caso pagata la dote
et lire ducento di pena, si condanni solo in pena della Galera per anni
cinque. Ma se harà tentato pure contra sua voglia di conseguirla carnal-
mente, ma in effetto no l'harà conseguita, si condanni tal attentato in
lire ducento di danari, et in oltre sia tenuto farli la dote come di
sopra, se sarà povera respetto a lej, et si condanni alla Galera per
anni doi, ma se la piglierà per moglie, no incorra se no in pena di
lire ducento, pur che alla detta occorra se contenti pigliarlo per marito, e tanto
s'osservi di sopra in caso simile. Ma se no le darà la dote, ò per no ponto, ò per
che no la voglia ricevere per la disparità delle persone, ò per altra causa
si condanni nel doppio di dette pene, tanto pecuniarie come corporali,
et no pagando la pena pecuniaria, fra il tempo detto di sopra, si
condanni alla Galera in tutto per anni dieci, et s'alcuno attentarà di
cognoscere donna maritata contra sua voglia, ma in effetto no l'harà
cognosciuta se sarà venuto ad atto prossimo si condanni in lire
ducento di moneta et alla Galera per anni tre, et no pagando la
pena pecuniaria fra detto tempo, s'intenda incorso in pena della
Galera per anni cinque in tutto, ma se no sarà venuto ad atto
prossimo se condanni solo in detta pena pecuniaria et no la pagando
fra detto tempo alla Galera per anni dua. Et s'alcuno havendo moglie
ne piglierà un altra, ò vero no l'havendo piglierà per moglie
è altri scientemente, harà consumato seco il Matrimonio, se punisca
in pena del Capo, et confiscatione de beni, ma se no sarà passato
tanto innanti, si condanni in pena de lire trecento, et no pagando

fra un mese dal d.° della condannatione, se confinj in Galera p.
anni cinq., et sia tenuto il d.° mese d.° sua falsa moglie relassare
et ca tenerla separata da lej, ma se in lieta farà ignorantem.te
il castigo in pena altro, ma sub.to d. se lieta potrà
tenere relassarla come sopra, altramente incorra nelle med.me pene
et con pariment. si puniscano le Donne che sacrilegamente, in
tal modo succedute, et p. altro cognitione carnale all. Monaco
o Religioso nel Monasterio, o luogo religioso volontariam.te
se condanni in pena della Vita, et confiscat. de tutti li
suoi beni, tanto più se ciò farà di Violenza, et contra la
voglia di quella, et li delinquenti si condanni ad arb.o
del suo Giudice. Ma se altro havrà di cognitione contra sua
voglia, et di effetto de la cognitione ma avrà a quello altro
prossimo, se condanni in pena della Galera in Vita, e pu-
blicatione della metà di suoi beni, ma se sarà di sua volontà
et senza forza, si condanni in pena di tre quattr'anni, et della
Galera p. anni dieci, et la delinquente ad arb.o del suo
Giudice et se ciò sarà stato fuora del Monasterio, o luogo
religioso, si condanni solam.te in la metà della pena pecu-
niaria di sopra imposta tanto p. l'una la corporale.

Incesto

Ma se alcun commetterà incesto di alcuna sua parente fra
il quarto grado inclusivam.te carnalm.te cognoscendola
overo di quelle sua Comare se ciò sarà seguito segre-
tam.te e di volontà d'ambo le parti, si condannino l'uno e
l'altro in pena di cinq. ducati, et se sarà stato p. forza
il condannato et forzante in pena della Vita, e confiscatione
de beni

di beni, e' già di sopra si fatta mentione delli Meretrici, et altre
et p Meretrice s'intenda, et p Donna di mala fama ubiq.; et
4 Testimoni p tali sarà approvata da quattro testimonij sufficienti degni di
fede deponenti di pub.ca voce, e fama, et della ignoranza non
ne casi sopradetti il Delinquente, purchè la sia ignorata cresce,
e' superata et in ciasc.no de detti Casi, detta pena pervenire p la ad accusatore,
e querela della psona adulterata, o violata, o delli pre. Mri, Ma-
rito, o' Figli, et parenti di quella, come e' detto nel primo Cap.lo
di questi Statuti, eccetto che nel Caso di chi havendo Moglie
ne piglia un'altra, et di chi usa d'Incesti, Comare, o Religiose
in quali Casi la pena acco pervenire ex offo

Della pena delli Falsificatori della Moneta e' commettenti altra falsità Cap.lo 46

Ancora Statuirno et ordinorno che s'alcuno di d.to Marchesato o ha-
bitante in quello, harà ardire di battere o fare battere e stampire
alcuna sorte di Moneta falsa si condanni al fuoco, di modo tal che tutto
abrusci, e muoia et se alcuno scientemente spenderà tal moneta falsa,
caschi in pena di lire duecento et se non restituirà la buona et legitima
se condanni in lire cento p ciasc.na volta che lo harà fatto. E s'alcuno
farà o farà fare qualche testamento, o Codicillo, o altra scrittura
simile falsa, o falso si condanni in pena di lire trecento p
ciasc.na volta et se il falsificante sarà Notaro, la pena sia raddoppiata
oltre la detta; nel resto del suo Notariato in altro modo ...
...gati di nessun ne siano d'alcun valore, e non pagando.

la pena pecuniaria fra venti giorni dal dì della condannatione
se le tagli per Ministro pub.co la mano dritta, et se per tale falsità
sarà stato alc.o dannificato, sia tenuto emendarli il danno
interessi quanto si voglia et chi tal fatto falso harà scientemente
usato ò per sè, ò per altri, si condanni in lire ducento per ciasc.a
volta et quelle non pagando fra quindici giorni dal dì della
condannatione se le mozzi la mano et sia condannato il
danno al dannificato come sopra. Ma se alc.o scientemente ordirà
falsi testimonij tanto in Causa Civile come Criminale, et li
harà corrotti con danari, ò altra promissione, si condanni per ciasc.o
testimonio e ciasc.a volta in lire cento, ma non li havendo corrotti con
danari, ò altra promissione in lire cinquanta, et non pagando
la d.a pena fra quindici giorni come sopra caschi in pena
del doppio et non pagando detta pena così duplicata, fra il
d.o tempo de giorni quindici susseguenti, se le tagli la lingua
per mano di Ministro publ.co et non possa il detto tal falso
testimonio per danari ò tale promissione di tal giuramento come
di sopra et inoltre tutto s'induca, come il dannificato sia
tenuto refarli i danni patiti per tal testimonianza falsa
alla parte dannificata ò la metà pure, et se li detti
sarà impotente a refar d.i danni, ò per povertà, ò per altro, il
potestà sia tenuto eseguire. Dichiarando detto statuto alc.o havere
scientemente indutto testimonij falsi per haver solam.te detti testimonij
deposto il falso, ne si debbia in per altri modi legittimamente met-
terlo in atto. Et se alc.o giurerà il falso in giud.o ò dinanzi
all'arbitri caschi in pena di lire cinquanta per ciasc.a volta

et sia tenuto

et sia tenuto emendare il danno, che haverà fatto ad altri. Et contra-
fando in quest'ultimo caso, il dicente falso testimonio, il quale ha la sua
pena specificata di sopra: e chi altri commetterà altra sorte di falsità
se punisca in altre simili pene, ponderando da simile a simile. Et con-
trafacendo nondimeno dalle cose predette quello che risponderà alle po-
sitioni e giurando di calunnia, venirà per la fama presente dell'Authore, o
testimonij esaminati, e scoprirà havere giurato, et risposto il
contrario giuramento la bugia et negato la verità, sia reputato tale
giuramento punibile, se non quanto altri. E chi altri accuserà qualche
atto di falsità, et procurandolo fra debiti termini, se condannarà
in lire duecento piccole ultra et in danni, e spese all'accusato
non ritrovato colpevole et per altri ricorsi et di inganno fuora
delle cose predette qualche falsa accusatione o denuntia, se con-
dannarà in la medesima pena, che si doveva condannare l'accusato o
denuntiato, se la causa si fosse giustificata et nelle spese e
danni come di sopra. E chi altri dinanzi al Sig.re o dinanzi all'
Arbitri, dirà contradicendo di qualche testo, o altra scrittura
pub.ca o privata dinanzi a loro prodotta, sia falso, o fallo, o
che il testimonio indotto, sia falso, ancor lui sia tenuto dare
securità idonea et con effetto di denuntiando, di provare tal falsità
et se la provarà fra detti termini se condannarà in pena del
tutto con le spese e danni patiti, alla parte avversa

Dell'Incendio, e sua pena — Cap.o 47

Ancora statuirno et ordinorno che nessuna persona ardisca tanto, alli
pretesto, o quesito colore metter fuoco in altrui Casa

ò d'altri, ò capanna ò paglia ò selva ò cose simili, nel stato

d.to Marchesato, sotto quelle pene, e pregiuditij, d'pena al

sig.re Mars.se p tempo governante il quale doverà in cio

bene considerare, la qualità di tempi de luoghi, e delle per-

sone et tempi, s'intende il danno al padrone delle cose

abrusciate et p tal fuoco danneficate nel doppio

et se tali farà malitiosamente in altro luogo di d.to Marchesato

abrusciamenti ò guastamenti altri in vigne biade, ò arbori,

ò cose simili, se il danno serà da dieci lire in basso

si punisca come nelle Cause di danni dati proibiti

serà detto, e stabilito, ma da dieci lire in su sino à

cinquanta si condanni in pena di lire venticinque, ove il

danno importarà da cinquanta lire sino à cento, si con-

danni in lire cinquanta, et da cento in su sin in qual

si voglia summa, si condanni in lire cento, et più ad arbitrio

del Vic.o del luogo, pensato bene la qualità del luogo delle

persone e tempi in ciasc.no di d.ti Casi, s'emendi dal delinquente

il danno al padrone delle cose abrusciate, e guaste nel

doppio, et p provare tal excessi e delitti basti un testimonio

degno di fede di veduta et la pub.ca voce, e fama del luogo

dove tali incendij, e guastamenti seranno seguiti, provata p

quattro testimonij degni di fede et se si provarà tal abrusciamento

e delitto esser stato fatto ad instanza del danno le persone di quel Loco

dove tali incendio, e guastamenti serà seguito et altri vicinanti à tal

luogo, li beni et favore di quello Loco ciascuno p rata secondo

la lira, ò possibilità sua, li beni si dicono essere stati banditi.

Della pena delli

Della pena di chi gioca a giochi prohibiti di Carte e Dadi Cap.° 48

Ancora statuirno, et ordinorno che nessuno ardisca giocare ad alcun gioco prohibito di Dadi, ò di Carte, e prohibito s'intenda ogni gioco di Dadi eccetto il faccinano et il gioco delle Carte di prohibito s'intenda il gioco di trionfetti, di tarocchi, di Primiera, il quaranta a rossa a Pile, a crescere, al maggiore e minore a cillabianchi e il Dolcino e tutti l'altri giochi di carte s'intendino esser prohibiti, et chi contravenirà per ciascuna volta caschi in pena di dieci scudi, et chi terrà tal gioco in Casa sua, sia hoste, ò sia altri caschi in pena del doppio. E chi nel gioco farà alcuna falsità caschi in pena di tre tratti di corda et sia tenuto restituire li danari vinti in tal gioco al Compagno che harà giocato, & vinto

De chi tiene ò porta archibugetti a Rota minori di tre palmi, e sua pena Cap.° 49

Ancora statuirno, et ordinorno che nessuno de detti Marchesato, ò d'altro ardisca portare per detto Marchesato, e luogo di quello, ò tenere archibugetti a rota, minori di tre palmi, secondo che costuma nello Stato della Chiesa, sotto pena, à chi lo portarà ò sarà trovato da chi della Corte, et si procederà per modi legitimi della perdita di detti archibugi di tre tratti di fune et di scudi cento di moneta, et a chi sarà trovato in Casa, et provato che le tenga come sopra si minuisca la detta pena pecuniaria

p la metà, et si puniscano il resto come fu stato notato

nelle Dechiarationi delli Banditi forastieri, et hanno tali

archibuggi d'essere quelli consegnare à quelli da essi

saranno stati posti, acciò non li habbino da usare mentre

staranno in detto Marchesato, et così anco nessuno possa portare

piombarola et chi contraverrà caschi in pena di scudi dieci

per ciascuna volta, et sarà trovato con quella. Et in

ciascuno de detti Casi si possa procedere per via d'accusa di notizia

et officio, et si tenga l'accusatore secreto dandoli il

quarto della pena et ciò perchè arme da traditore, et

cosi prohibita sotto maggior pene in tutti li Stati d'Italia

Del Modo di restituire le cose robbate

e vendute ad altri Cap.° 50

Ancora statuirono et ordinorono, che s'alcuno di detto Marchesato

o habitante in quello comprarà o per altro giusto titulo

o buona fede acquistarà publicamente, o palesemente alcuna cosa

mobile o semovente in piazza al mercato, overo dinanzi ad huomini

et in tempo e luogo di mercato, o fiera, o in altro tempo

però in detto Marchesato, non possa in alcun modo detta cosa

acquistata come di sopra esser molestata, o convenuta

sotto pretesto che sia stata robbata o furata: Ma il

patrone di quella per la sua giustificatione et tale ve-

dendola sia tenuto restituire al Compratore il prezzo

di quella

di quella p. prezzo per ueram.te da luj pagato, et il ualore della cosa in contracambio data, ò in pagam.to à coluj, da chi l'haurà hauuta reseruatoli la ragione, et attione di potere agitare ciuilm.te, ò criminalm.te contro il robbatore, ò ladro di tal cosa acciò fauorel sia tenuto il comprat.re ò possessore di quella, restituirla à d.o padr.e senza eccettione alc.a e questo habbia luogo, in caso, che uerisimilm.te il comprat.re ò possessore, hà potuto pensare, e considerare tal cosa essere stata robbata, dalla qualità massime d'essa cosa e della persona da chi l'haurà hauuta. Altram.te restarà ciò sou=stare, à quanto ne dispone la ragione commune, et decretando scu=sare alc.o p. ignoranza crassa, ò supina

Delle turbatiue, e loro pene Cap.o 51

Ancora statuirno, et ordinorno, che ness.o ardisca, sotto qual si uoglia colore turbare, ò molestare alc.o nella possessione delle sue cose ò da lui possedute, ne lauorando, ne intrandoui, à fare cosa alc.a,

Turbatiue

utile ò disutile senza licenza del possessore, ò padrone, e contrauenendo caschi in pena se farà ciò con arme, di lire cinquanta, et senza arme di lire uenticinque, et se con comitiua di gente in l'uno et l'altro caso, si radoppi la pena sopradetta, et li aiutanti, ò accompagnanti dichiaro in pena doppie della metà nel suo caso

Douendo esso. Et pretendo ragione in tali possedut.i stabili, quello usare li debiti mezzi della Giustitia, et non di propria authorità, et in oltre tal turbante sia tenuto, relassare tal possesso in pace al turbato, et dare idonea securtà di più non molestarlo, se non per mezzo della Giustitia

com'è di ragione, e restituirli tutti quelli, che della cosa, occu=
pata ò turbata haveste pigliato —

Della pena de chi impedisce li lavoranti d'altri et detto lavorino — Cap.° 52

Ancora statuimo et ordinamo che chi ò per minaccie, ò per altri
modi, ò con legni impedirà ali lavoratori delle terre altrui
che le lavori ò coltivi a debiti tempi, se condanni in pena de
lire cinquanta per ciascuno, et ciascuna volta, et cacciandolo
delle terre mentre lavora, ò con arme, se condanni in lire
cento, et con arme in lire cinquanta, et che oltre possa
il patrone, ò patroni delle terre agitare contro di lui di turba-
ta possessione, come nel precedente Cap.°, et alli danni,
et interessi per sua parte —

Della pena de chi rompe li luoghi Religiosi, ò chi entrasse per forza — Cap.° 53

Ancora statuimo et ordinamo che se alcuno temerariamente presumerà
rompere ali luoghi Religiosi di detto Marchesato, ò porta de
quelli tanto di frati, come di Monache, di qualsivoglia ordine
ò altra sfera, et ci entrarà dentro per forza, se gli farà de
cantone in pena di lire cento per ciascuno, ò ciascuna volta, et se
di notte nel doppio, et non pagando tal pena fra giorni
dieci dal dì della condannatione, s'intenda incorso in pena
del Confine di detto Marchesato per anni cinque, et rompendo
il confine

et rompendo il confine se mandi in Galera p altrotanto tempo, et sempre emendi il danno fatto nel doppio, et facendo detto in d.i luoghi altro male ò violenza ad alc.a psona se condanni oltre le d.e pene in quelle ancora, che p tale delitto fussero imposte dalli pnti statuti, et se fatto ogni sforzo in d.i luoghi si entrarà se punischi in la metà di d.e pene sempre nel suo caso —

Della pena delli andanti alle Case d'altri a usarvi forza ò co' fuoco, ò con fare violenza à Donne Cap.o 54

Ancora statuirno et ordinorno che niss.a psona di giorno ò di notte ardisca di propria authorità andare alla Casa ò habitat.ne di alc.a p farli ingiuria ò vendetta ò metterui il fuoco, ò combatterla contrafacendo detta qualsi psona contravenendo se ciò farà di arme, se condanni in pena di lire cento, et se senz' armi in pena di lire cinquanta, et se sarà di notte si dupplichi la pena, dovendo p. la pena soprad.ta sempre confondersi la pena dell'Insulto se sarà minore, ch'esso in andarà come di sopra ma romperà la porta della Casa ò fenestra ò tetto p entrarvi, à fare alc.o di d.i casi se senz'armi, se punisca in pena di lire cento, se di arme di lire ducento et di notte si dupplichi come di sopra, et se entrando detto farà alc.o de d.i mali ò altro delitto commetterà, si punisca oltre le d.e pene nella pena ordinaria p tale delitto, et nel caso dell'Incendio, ò abbrusciamento

se sarà seguito in modo notabile, si condanni in pena ad arbit.o del Sig.r Mag.co governante, come si dice di sopra nel Cap.o dell' Incendio, et li complici, et aiutanti, à commettere alli d.i d.ti Malefitij, si condannino in la metà della pena imposta à principali, et dove è la pena della vita, si puniscano in pena della Galera per in vita, et in detto prouisto et chi trouerà in Casa sua, ò di sua habitat.ne, ò bottega in tempo di notte alcuna persona di mal' ato. rubbante, ò furante le cose sue, ò vero violante, ò voler violare la sua Moglie, ò altri di sua famiglia, possa di propria authorità d'ogni modo opportuno pigliarlo, e farlo prigione, et presentarlo alla Corte, et nel pigliarlo lo percotesse, ò ferisse ancora di tal percossa, ò ferita morisse, in tal caso il percotente in pena alcuna, et delle pred.te cose si debba stare al giuram.to del percotente, se vorrà giurare havere trovato il percosso in Casa sua, ò di sua habitat.ne ò Bottega committere, et attentare le cose pred.te con doi testimonij de sua famiglia, se ve saranno, ò con la pub.ca voce e fama provata per quattro testimonij più vicini degni di fede —

Delle Conventicole, e loro pene — Cap.o 55

Ancora statuirno, et ordinorno per il pacifico viuere di d.to Marchesato, che nessuna persona ardisca in quello di fare Congregare Conventicole, Compagnia, ò vero setta alcuna ad alcuno fra loro è prohibito à danno comune, sotto pena di incorrere nelli

Capi

Capi, e principali inventori di tal Sette, e Conventicole, et diverse altri, et chi anderanno, et in tal Setta saranno per ciasc.o di loro et no pagando tal pena fra giorni quindici dal dì della condannatione da computarsi, s'intendin incorsi li primi in pena della Galera per anni cinq. et l'altri per anni tre, et se più cadaranno in tali errori, se li accresca la pena sud.a ad arbit.o dell'Ill.mo Mag.to pro tempo governante, ma s'alc.a fara Conventicole, ò Compagnia d'huomini armati, a fine cattivo per nocere à qualche persona, siano condannati il principale, uno, ò più, d'scudi cinq. [...] pena di lire cento per ciasc.o et li associanti in la metà di d.a pena. Intendendo esser detta Conventicola quando saranno à cattivo fine, come di sopra adunati in alc.o luogo del Marchesato più di quattro persone di arme

Della pena di chi rompe tetti, Usci, ò Muri delle Case d'altri, et se ne tira, con sassi Cap.o 56

Ancora statuirno, et ordinorno, et chi ingiuriosam.te romperà tetti, Muri, ò tirarà sassi alle Case, Usci, ò fenestre d'altri, ò salira sopra li tetti d'esse Case, caschi in pena di lire cinquanta per ciasc.o e ciasc.a volta, se l'habitante in d.a Casa sarà persona di buona fama ò conditione; ma se sarà di mala fama, ò bona conditione sii condannato solo in la metà di d.a pena, et rifare li danni d'haveranno fatti al patrone, ò habitante della Casa

Della pena de chi sarà per le mura delli Castelli del Marchesato Cap.o 57

Ancora statuiremo et ordiniamo, che ness.o ardisca entrare, ne uscire delli Castelli murati per altro luogo che per la porta, li ci sarà, et se non ci sarà per l'entrata, e uscita comune usata anticam.te; et chi contravverrà, usando per le mura, o entrando si punisca per ciasc.a volta in pena di lire otto, et le dupplicate se sarà di notte, et in altre pene magg.ri pecuniarie e corporali ad arbit.o del Vic.o di tal luogo e secondo la qualità de' casi, e delle persone

Della pena de chi rompe la pace Cap.o 58

Ancora statuiamo et ordiniamo che chi di temerario ardire senza nessuna causa romperà la pace fatta del [illegible] adversario quello, o altri compresi offendendo in persona si punisca in la pena contenuta nell'instrum.to d'essa pace, et non essendo pena altra in esso instro espressa, si condanni in pena di lire duecento, oltre la pena ordinaria del delitto et in altre pene reali et corporali ad arbit.o del p.o Mag.co governante, secondo la qualità de fatti e delle persone et non pagando tal pena fra giorni dieci dal dì della condannat.ne s'intenda incorso in pena di stare in Galera forzato per anni tre et compendo il corpo ne fugendo di Galera, et venendo in mano della Corte, se le mozzi

la mano

la mano destra, et in qualche rottura di pace s'andarà la morte d'alc.º se condanni il rompente in pena della forca e confiscat.ne de beni, et se stroppiam.to de qualche membro principale se condanni alla Galera in vita, et nella pena pecuniaria di tal delitto. Dechiarando che si intenda mai rotta pace alc.a per parole ingiuriose solam.te, e che se sarà anco l'offesa personale, et se alc.º nel pacificarsi compromettesse, ò reconoscesse l'ingiuria, ouero offesa per la quale se fusse tal pace fatta s'intenda tal pace rotta, ne se possa in tal Caso allegare la nuova Causa, purche vi sia l'offesa personale

Della pena di chi guasta li Muri de Castelli Cap.º 59

Ancora statuirno et ordinorno, che nessuno ardisca guastare, rompere, danneficare, ò vero occupare in alc.º modo, le Mura de Castelli di d.º Marchesato ò Porte de quelli, ò altre Cose publ.e come ponti strade, e cose simili, sotto pena de lire cinquanta per ciascheduna volta, e de resarcire, e remettere nel pristino stato le Cose occupate guaste, à spese di delinquenti

Della pena delle Donne commettenti qualche delitto Cap.º 60

Ancora statuirno et ordinorno che le Donne per malefici fra loro commessi, ò ad altri se puniscano solam.te in la metà della pena per il pari delitto imposta alli huomini eccetto ne Casi particolari.

puniscasi per li presenti statuti, ne quali si debba attendere quanto per quelli è disposto, e questo s'intende ne delitti leggieri solam.te; ma nelli gravi commessi tanto fra loro Donne, quanto fra Donne et huomini, si punisca la Donna, come il Maschio Delinquente quanto alla pena pecuniaria. Ma quanto alla Corporale se ne sarà, si mitighi, o permuti in altra pena ad arbit.o del Vic.o giudice della Causa. Eccetto nelle Cause Capitali, nelle quali si osservi quanto è disposto per li presenti statuti senza distintione alc.a —

Della pena di chi corrompe l'Officiali. Cap.o 61

Ancora statuimo et ordiniamo ~~de Paesani, persone di d.o Marchesato, o habitanti in quello~~ che qual si voglia Causa tanto Civile come criminale o mista, corromperà, o cercarà di corrompere alc.o Officiale di d.o Marchesato, si punisca in pena di lire venticinque per ciasc.o e ciasc.a volta et l'Officiale che patirà d'esser corrotto, caschi in pena del doppio et tal corruttore si possa in oltre punire peggiore ad arb.o dell'Officiale o Vic.o del luogo, et si creda alla accusatore di il suo giuram.to con uno testimonio degno di fede. —

Della pena dell'Usurai. Cap.o 62

Ancora statuimo et ordiniamo che de' paesani, e persone di d.o Marche-sato, o habitanti in quello, eccetto li hebrei per tempo Capitolati, prestera

prestera contro le Legge divine et humane ò darà danari ad alt.°
ad Usura, ò merito, ò altro illicito guadagno è prohibito da S.ta Chiesa
ò farà Censi, ò altri Contratti contra le constitutioni de Sommi Pont.fi
ò in fraude dell'Usure, in prima tal Contratti sia nullo ipso fatto
et di nessun valore, ne in virtù di quello si possa fare essecutione
alc.a, et in oltre tali Usurarij si condannino per ciasc.a volta che
usarà tal Contratti, et rescoterà in quello usura alc.a, ò
interesse come il volgo dice, in pena di lire cinquanta se più
d'importarà il Contratto, ma da cento in su si punisca in pena
de lire cento, et sempre sia tenuto restituire l'interesse e usura pi-
gliata per tal Contratto Usurario, nel doppio à chi l'haverà
pagata, et cadendo altra volta in tal errore se li cresca la
pena ad arb.° del Vic.° Giudice della Causa oltre altre pene dell'ista
imposte da S.ta Chiesa contro tali Usurarij, et in tali possa il
Vic.° del luogo procedere ex off.°, ad accusa, querela, ò denuntia
ò in ogn'altro nessun modo, non ostante qual si voglia corso di
tempo limitato per li presenti statuti, à potere conoscere
li malefitij, et specie le Cause Criminali.

Della pena delli pigliaranti ò amazzanti le Colombe domestiche ò di Colombarij Cap.° 63.

Colombe

Ancora statuimo et ordiniamo che nessuna persona ardisca in modo
alc.° ne con qual si voglia arte, et ingegnio di reti, ò tela ò co
altra cosa pigliare, ò amazzare in le pertinentie di detto
Marchisato Colombe domestiche, ò di Colombarij sotto pena

p ciasc.na e ciasc.na volta, e colomba presa, e morta de lire venticinq.
et emenda del danno al padrone; sapendosi chi sia, et chi con
balestre, pallottieri, Archibusi, ò sassi ò altra cosa simile amaz-
zarà ali.a de d.ti Colombi, tirando al Colombaio, ò vicino à quello
cinquanta braccia, caschi in pena de lire cinquanta p ciasc.na
Colomba morta et de ammazzando ali.a ma solo tirando
caschi in pena de lire venti p ciasc.na volta, et fora delli
cinquanta braccia amazzando caschi in pena di d.te lire ven-
ticinq. e tirando solam.te in pena di lire dieci p ciasc.na volta,
et chi venderà ò comprarà ali.a Colomba morta come di sopra
caschi tanto il Comprat.re quanto il Vendit.re in pena di lire
dieci et niss.no possa nel suo Colombaio tenere, come si dice,
Colombi non suoi, pallettare l'altri, sotto pena di lire
cinq. p ciasc.na volta et sarà creduto in vece l'accus.re
pena di q.te cose oltre l'accusatori, et si tenga secreto, et se li
darà il quarto della pena et si le creda col suo giura-
mento et uno testimonio degno di fede, et sempre l'emen-
da il danno al dannificato nel doppio—

Della pena di chi rompe le pregioni e ne fugge. Cap.o 64

Ancora statuirno, et ordinorno che chi essendo in pregione per qual-
si voglia Causa ò delitto, de quella se fuggirà, sforzando il
Pregioner, ò in altro modo, i habbia principalm.te p

commesso

e' confesso di tale delitto per cui stat'era carcerato, et di più si condanni quando per fugire haverà rotta la pregione, o forzato il pregioniero, in la pena del delitto dupplicata se sarà pecuniaria et nelle Corporali ancora se ci saranno se ad arbitrio del Vic.o del luogo considerata bene la qualità del fatto, et delle persone. Ma se fugirà per mala cura della Corte se condanni solam.te in la pena ordinaria del delitto, per il quale era stato messo in pregione et s'attentarà in altro modo di fugire, ma in effetto non fugirà s'habbia tal fuga attentata per legitimo inditio a potere venire contro di luj ad ogni sorte di tortura et li aiutanti, ò d'opera, ò di somministrarli stromenti a potere ciò fare se condannino in le medesime pene etiam della Vita, se per Causa Capitale il fugito fosse stato carcerato, et ciò s'intenda se la fuga sarà seguita, altramente se condannino solamente in la metà della pena pecuniaria nella quale tal Carcerato per il delitto si doveria condannare, et così parimente in la metà della pena se puniscano li aiutanti altramente di opera. Et s'alcuno sarà pregione per Causa Civile fuggendo come di sopra, caschi in pena di tre tratti di corda se romperà pregione, o per fugire userà forza ad altri. Ma se per mala cura ò negligenza del Pregioniero ò Vic.o del luogo, se condannino do in pena ... il Vic.o e pregioniero sia tenuto à danni et interesse del Creditore ad instanza di cui era retenuto in pregione et così anco sia tenuto nelle Cause Criminali fuggendo alcuno per mala cura rendere conto al S.r Mag.co governante secondo i termini di ragione.

Che il Vic.o per Causa Criminale ò Civile di Morro sia obligato fuor di Carcere. Cap.o 65

Ancora statuirno et ordinorno, che ness.a persona imputata di qualche
delitto, per il quale uenisse da imporsi pena corporale, o principalm.te
o in sussidio, possa essere udita, o ammessa alla diffesa fuor di pregione,
ma prima si debba in quella constituire, secondo lo costume
in tutti li stati d'Italia, eccetto quando la pena corporale si
hauesse da imporre in sussidio della pecuniaria, nel quale caso fatto
il deposito reale di tutta la pena pecuniaria, possa essere
udito fuor di carcere, come nell'altre cause solam.te pecuniarie.

Della pena delli ausiliarii, e fautori Cap.o 66

Ancora statuirno et ordinorno che qualunq. persona darà aiuto, fauore
o consiglio alli delinquenti, a commettere qualche maleficio, o dopoi
che sarà commesso in accompagnare, o scampare il malfattore si
punisca nella med.ma pena pecuniaria, che il delinquente, et se ui
sarà pena corporale si remetta all'arb.o del Rev. giudice della
causa, il quale sia lecito quella moderare, preservare et in
tutto leuar uia, secondo la qualità di case delle persone,
delitto quando hauesse dato aiuto, o fauore come di sopra, e
quando il malfattore forestiero, nel qual caso si punisca
della med.ma pena, che il delinquente indistintam.te, et le predette cose
si habbino luogo ne casi particolarm.te previsti per li presenti sta-
tuti, ne quali s'osserui contrario quanto in quelli è disposto.

Delle pene di minori commettenti
qualche delitto Cap.o 67

Ancora statuirno

Ancora statuimo, et ordiniamo, che li minori d'anni dodeci delinquenti, et commettenti qualche delitto, non siano tenuti à pena alc.a ma se saranno magg.ri di dodeci sino, à quattordici inclusivam.te e commetteranno qualche maleficio de consideratione si puniscano in la metà della pena pecuniaria imposta per tale delitto alli magg.ri: et se commetteranno homicidio non si possino punire in pena Capitale, ma in altra minor pena, ad arb.o dell'Ill.mo Mag.co per tempo governante. Et se in alc.o caso gli presenti statuti fusse altramente disposto, circa le pene di d.ti minori delinquenti, si osservino in tutto, non ostante il presente Cap.o

Della pena delli Cavanti li termini, l'altrui possessioni, ò strade publiche. Cap.o 68

Ancora statuimo, et ordiniamo che niss.o ardisca cavare, ò mettere termini da luogo à luogo delle possessioni, ò tirare di propria authorità, senza consentim.to et authorità del suo vicino confinante, et oltre ne nessuno ardisca mettere, ò levare alc.i termini per sè ò per altri fra li sua beni e delli vicino confinante senza licenza, e presenza di quello sotto pena de lire venticinque per ciasched.o et ciasched.a volta che contravverrà et chi maliciosamente occuperà le siepe d'alt.i ò farà che lavorando di sotto all'uso del greppo dell'altrui possessione cascasse et si demerga si punisca in pena di lire cinque: et in oltre sia tenuto emendare ogni danno patito, al padrone dannificato secondo la stima da farsi per doi stimatori communi et sia ancora tenuto remettere la cosa occupata

e guasta nello stato di prima d'sol.° grattarà lavorand. o zappand. alla strada publ.ca o vicinale, se condanni in lire dieci p(er) ciasc.a volta et sia tenuto reponerla nello stato di prima à sue spese, et chi farà Passo tra la sua possessione et quella del Vicino, cioè fra un termine e l'altro caschi in la med.ma pena et se ò piove. ò lavor. et sia zappand. e lavorand. passarà il termine, et si accosterà à quello per uno piede nella tenuta del Vicino se punisca nella med.ma pena

Della pena delli devianti l'acqua dal corso solito mandandola per le terre d'altri Cap.o 9

Ancora statuirno et ordinorno, che nessuno ardisca levar via in alcun modo l'acqua del suo corso solito facendola andare p(er) le terre d'altri contro loro voglia, sotto pena di lire dieci, et in oltre sia tenuto à danni del padrone delle terre, dove l'havrà fatta deviare, ò tornarla al suo corso di prima

Della pena delli occidenti l'animali d'altri Cap.o 10

Ancora statuirno et ordinorno che chi amazzarà, ò debilitarà in modo, che divenga inabile quella bestia ò animale brutto di qualsivoglia specie, come bove, Vacca, Vitello, Vitella, Cavallo, Cavalla, Mulo, Mula, Asino, Asina, Bufalo, ò Bufala, ò altra bestia grossa simile, p(er) no farà, che l'habbia trovata nelle

sue pos

sua possessioni, ò da lui condotte, a fare danno, se condanni in pena di lire quattro p. ciascu.na bestia, morta, ò deliberata come di sopra, et se sarà Porco, Porca, Becco, Capra, Pecora, Castrone, Agnello, ò bestia simile, se condanni p. ciasc.a d'esse bestie in soldi quaranta, et se ciò sarà fatto in altro luogo fuora del suo danno, se condanni nel doppio di d.tte pene sempre nel suo Caso et in oltre sia tenuto emendare il danno al padrone di tal bestia secondo la stima da farsi p. doi huomini da eleggersi comunem.te, intendendosi in ciò haver loco ancora il tempo prescritto p. la morte, e stroppia-mento dell'animale, fra il quale la stima sarà fatta, e pagata. E s'alc.o di d.e bestie amazzarà l'altra, ò stroppiarà, s'osservi quanto è disposto p. la ragione comune. E s'alc.o amazzarà Galline, Caponi oche Paperi, Anatre dimestiche, ò Colombi, ò Pavoni, altri, ò altro simile animale solito tenersi in Casa domestica-mente, se condanni in pena di soldi venti p. ciasc.o di d.i animali amazzati, et di più sia tenuto emendare il danno al padrone come di sopra.

Della pena di chi uccide Cani Gatti, ò Cabbaguelli Cap.o 71

Avanti Nattisacellondorovno di s'alc.o amazzarà Gatto, ò Cane di qual si voglia sorte, e il Cane sarà mastino se condanni in pena di lire quattro, e sarà bracco in pena di lire dieci, se levrieri, in pena di lire dieci, et se sarà bracco di qual si voglia sorte, in pena di lire cinq. et s'amazzarà Gatto casalin in pena d'uno fiorino, et sempre in ciasc.o di d.i Casi si emendi

dal Bollagreale, il danno al padrone in q(ues)to modo, p(er) il Cavallo
amallato pagati al padrone un fiorino, et p(er) il Cane quanto
sarà giudicato dal Vic(ari)o del luogo nel cui arbitrio sia rimesso,
pensato bene la qualità del Cane e del padrone; e s'alc(un)o vorrà
qualche voglia de d(ett)i Animali sia tenuto fra tre giorni
rimetterlo al padrone; o conpararlo al Vic(ari)o del luogo, altrimenti
si condanni in le pene sopra scritte come se l'havesse amallato.
Continuando dette cose pred(ett)e altri d'alc(un)o de d(ett)i animali amallasse
o ferisse p(er) d(ett)o ferimento sarà amallato da quello come tutto il
giorno si vede. Aggiungendo alle cose pred(ett)e che s'alc(un)o am=
mittarà il suo Cane o d'altri contro qualsivoglia persona, o
riandante, e lo mordarà, così il padrone di quello o altri
ammettente per ciasc(un)a volta in pena di lire cinq(ue) et se lo
mordarà in pena di soldi venti, et sia tenuto alle spese che
farà il ferito p(er) medicarsi, et di meno possi il Cane in tal
caso, ambulante esser amallato dall'insultato senza pena, et
pregiud(izi)o alc(un)o. et s'alc(un)o amettarà il suo Cane, a qualche animale
delli nominati di sopra, o nel precedente Cap(ito)lo, et l'amallarà, o
stroppiarà come in quello, sia tenuto all'emenda del danno,
al padrone dell'Animale et si punisca in la metà della pena, che
pagar doveria se esso ammettente l'havesse amallato, o
stroppiato, come in d(ett)o Cap(ito)lo.

Della pena di chi domanda il debito pagato o in altri tempi   Cap(ito)lo 72

Ancora statuirno, et ordinorno, che chi domandarà in giuditio

il debito

scientemente il debito pagato una volta, caschi in pena di lire cinquanta
per ciascuna volta che contravvirà, et in oltre sia tenuto pagare a quello,
a chi harà dimandato, tanto quanto sarà la somma dimandata,
E s'alcuno dimandarà come di sopra il debito inanzi il tempo con=
venuto, ò statuito dalla ragione, caschi in pena di lire dieci
per ciascuna volta, et tal debitore habbi altrotanto tempo, à
poter pagare tal debito, ne prima possa esser convenuto.

Della pena di chi chiama ò accusa alcuno del Marchesato ad altro tribunale che del Monte, ò di Lippiano. Cap.o 73

Ancora statuirno, et ordinorno, che nessuna persona di detto Marchesato
ardisca, ò presumma sotto alcun colore accusare querelare ò di=
nuntiare ò in cause civili ò miste chiamare alcuno di detto March=
=sato, ò habitante in quello, ad altro tribunale che al suo proprio
del Monte, e di Lippiano secondo di quale iurisditione sarà,
et chi contravverrà, caschi in pena di lire cinquanta per
ciascuna volta. Eccettuando però dalle cose predette quelli che chiamassero
alcuno di detto Marchesato, ma fuora d'esso habitante, ad altro
tribunali che li sopradetti, et le cause di sospetti giudici,
quali si potrà il Creditore convenire per qualsivoglia
causa à detti tribunali.

Della pena di chi coglie robba da frutti ò seme Cap.o 74

Ancora ordinorno, e statuirno che nessuna persona di detto Marchesato, ò
habitante in quello ardisca scientemente comprare ò in altro modo
pigliare alcuna cosa da frutti ò seme d'alcuno di detto Marchesato

senza licentia del padrone, ò della padrona sotto pena di lire dieci per ciascuna volta, se la cosa comperata ò tolta sarà di maggior valuta di lire dieci, ma se di minore, caschi in pena di lire cinque, et sia tenuto restituire tal cosa al padrone ò padrona di quelli, se sarà in essere, se no il valore di quella nel doppio senza detta pena, redimandone il prezzo per ciò pagato, à tale servitore ò serva. Et dove sviarà li servitori ò serve d'altri, à suo commodo ò d'altri, ò per dispetto, caschi in pena di lire cinque per ciascuna volta ne possa tal servitore ò serva per suo tempo ritenere sotto la medesima pena, et così parimenti à punirsi il padrone ò la padrona, et finito il tempo convenuto di servire ritorna il servitore ò serva come prima per forza prohibita ad altri detti patti

Che il Vicario di Ciascun luoco discacci li Leprosi della sua Iurisditione. Capitolo 75

Ancora statuirono et ordinorno che li Vicarij debbano per tempo de detti luoghi siano tenuti per debito del loro officio mandar via de luoghi delle loro Iurisditioni li leprosi et altri infetti di malatie simili, se ci saranno ò veranno, dovendo in ciò stare vigilanti sotto pena di lire venticinque per ciascuna volta che mancaranno—

Della pena di chi Invola ò toglie Cuppi d'Ape Capitolo 76

Ancora statuirono et ordinorno che nessuna persona ardisca di guastare torre, ò smuovere cuppi d'ape senza licentia del padrone

sotto pena

sotto pena de lire cinquanta per ciascun Cappio castano, simolano e guasto et ciascuna volta et sia tenuto in detti emendare il danno al padrone nel doppio secondo la stima da farsi per doi huomini convicini, et se creda al giuramento del padrone accusante fin in somma de quaranta soldi, et chi guastarà o toglierà qualsivoglia sciame d'ape alcuna existente sopra altrui arbore caschi nella medema pena et emendi il danno al padrone come di sopra

Che li Marescalchi non possino cavar sangue ad alcuna bestia nelle strade publiche. Cap.° 77

Ancora statuirno et ordinorno che nessun Marescalco possa cavare sangue ad alcun Animali come Boui Cavalli Asini et simili bestie in le strade publiche e maestre, o vicino alle Porte di Castelli sotto pena di soldi venti per ciascuno, et ciascuna volta che contravenirà

Della pena de chi cava fuora del Marchesato grani, biade, o grascie Cap.° 78

Ancora statuirno et ordinorno che nessuna persona di detto Marchesato o habitante ardisca e presumma sotto alcun colore cavare e fare cavare da detto Marchesato alcuna sorte de biade, grani, farine, legumi, castagne, e marroni, o qualsivoglia altra sorte de grascie, o bestiami, senza licenza dell'Ill.mo Marchese governante, o del Vic. del luogo in assenza di quelli sotto l'infrascritte pene, cioè, se sarà grano o farina d'uno scudo per staro, se sarà

biade ò legumi, mentre ne sarà trovato di d.tte robbe perda il grano, e le bestie con le quali le portasse, ma se sarà bestiame, ò altra sorte di grascia, caschi in pena della valuta della cosa estratta, et se sarà trovato con essa in procinto di cavarla senza licenza come di sopra, caschi in pena della bestia, una ò più siano, tanto viva, come morta, et della sorte di robba di detta grascia cavata. Aggiungendo alle cose pred.tte ordinorno che ness.o possa vendere ò comprare robbe che se portassero, ò vendere ad alc.no de d.ti luoghi fuori di quelli, ma debbino prima lasciarle entrare dentro a d.ti luoghi, et poi venderle, et comprarle, respettivamente come li tornerà commodo. et contravenendo, caschi in pena della perdita delle robbe, et de doi Carlini per ciasc.no e ciasc.na cosa da pagarsi tanto per il Compratore, quanto per il Venditore eccetto il giorno del Mercato dove si fa, nel quale giorno sia lecito vendere, e comprare anco nel luogo di esso Mercato, et che li lavoratori de d.ti possino portare tutte le pollastre di loro padroni.

Della pena de chi non paga li Datij al debito tempo Cap.o 19

Ancora statuirno, et ordinorno che ciasc.no possa pagare li Datij stabiliti da d.ti Marchesati quando occorrerà mettersi Datij, ò sia in Lippiano, ò nel Monte, debba quelli pagare à debiti tempi senza replica alc.a secondo i termini che s'assegneranno ordinariamente per mezzo de bandi pub.ci, come si costuma, et in pena a ciascuno di

Carlini

Castelli del Marchesato, pur che tal termine non sia manco d'un
mese, et non pagando fra d.i termini, caschi in pena del quarto
più de quello che importerà il suo Datio, et de tal quarto ne haverà
la quarta parte il Vic.° il quale lo rescoterà come delle altre pene,
et domando havere altro per le rescossioni de d.ti Datij, et
possa esser astretto dal Vic.° del luogo per cadauno, et con
gravamenti reali, et in ogni altro modo opportuno, ad
ogni semplice istanza del Camerlingo, il quale lo rescoterà
tante volte quanto sarà bisogno, à pagarlo de d.o quarto
più senza rispetto alc.o, et il Vic.° Acciò fosse negligente
caschi in pena de lire dieci da retenirseli del suo salario
ciascuna volta che mancarà et de più fin tanto che non haverà pa-
gato, chi deve il suo Datio ordinario, fra debiti tempi, come
di sopra, non se le debba dar alc.o de d.i Vic.ij nella sua iurisditione
amministrare ragione alc.a nelle Cause civili à favore suo,
ma sibene contro di luj. Che le pred.e cose habbino ancora
luogo quando la perceta de qualche bene stabile fosse de
qualche d'uno de d.i SS. Marchesi, per qualsivoglia
titolo o causa, ma quelli per sono privata la possessione
e frutti. Che questo per tor via le fraude, et in ciò si
possino fare et che fosse se sono fatte sino ad hoggi
in conformità del sop.a stabilito, altrimenti fra d.i SS.ri nella
venuta del M.to M.co et ecc.te S.r Paolo Vita Comm.rio Ducale
al Monte. Dechiarando, et ordinando per il presente statuto
et per sia, et come s'intenda pena perpetua   # Castelli et

si pagaranno li Datij come di sopra, la quale si li potrà
astrenger in modo alc.o et in ciasc.a de d.e Cosi possa esser
astretto il lavorat.e o il patrone, o possessore, overo usufrut-
tuario delle terre, et possino sequestrarsi li frutti,
di quelle in tutti o in parte, et farne vendita fin
tanto che tal Datio al suo quanto più sarà intieram.te
pagato e sodisfatto, et questi p facilitare
quanto si può l'essatione de d.i Datij
Aggiungendo che il Mass.o debba stabilire un salario
honesto, a chi coglie, e riscote il Datio, et che tal essattore
si possa pigliare in modo alc.o p le polize, o fare di pagam.ti
de essi Datij, et sia tenuto stare nel luogo, a riscotere continuam.te
o lassare il sostituto, acciò chi viene a pagare no
incorra in pena del quanto più, si ricusando di ricevere
li denari, e pagam.to del suo Datio

Che Ciasc.o Vic.o discacci le Donne de mala fama dalla sua Giurisdit.ne Cap.o 80

Ancora statuimo, et ordiniamo che ciasc.o delli Vic.ij sogg.ti p tutto
del suo Vic.to sia tenuto, et debba, sotto pena di lire venticinque
p ciasc.a volta che in ciò mancasse, rimuovere, e far scacciare
di luoghi della sua Giurisdit.ne ogni Donna che sarà de mala
fama, o pub.ca meretrice, et tale mala fama si possa provare
p quattro testimonij convicini degni de fede di
essa pub.ca voce, e fama deponenti

Che li Lavoranti

Che li lavoratori non metino o battino senza licenza del patrone Cap.° 81

Ancora statuirno, et ordinorno, che ness.° lavoratore delle terre altrui ardisca in modo alc.°, metere, o fare metere delle terre, che lavora d'altri, ne parimente cavare de Campi, o battere grani, biade, o legumi, de qualunque sorte, maturi, o non maturi, senza espressa licenza del patrone delle terre et contrafacendo caschi in pena de soldi cinquanta per ciasc.a volta, et sia tenuto emendare il patrone ogni danno et interesse, che per cio patito haverà, da credersi, quanto a esso danno al giuram.to del patrone fino in somma de cinq. soldi, et da indi in su da liquidarsi per doi hestimatori, avanti a d.ti S.ri, d'ogni de fede et il med.mo s'intenda delli lavoratori de vigne altrui, cioè che non possino vendemmiare, senza licenza del patrone, sotto le d.e pene e giuditij. ne manco cavare, o pigliare di d.te vigne uva, acerba, o matura, senza licenza, come di sopra, sotto pena di soldi venti, per ciasc.o e ciasc.a volta et emenda del danno. E parimente ordinorno che ciasc.o lavoratore sia tenuto, adhaudo il patrone, partire nel Campo li grani e biade come se dice in Corte, et in oltre al meno [illegible] santuare, e mondare essi grani, et biade, et mancando potterà cio fare li patroni a tutte spese delli lavoratori, quali per dette spese possino esser gravati incontinenti, a relatione della istessa figura de giuditio

Delle Misure e pesi giusti. Cap.° 82

Ancora statuirno et ordinorno che niss.° bottegaro di d.° Marchesato, o altro Vendit.re de robbe di qualsivoglia sorte debba quelle vendere, misurare, o pesare con misure, pesi, et passi giusti, et sigillati secondo il solito di ciascun luogo, di esso Marchesato, altram.te, se la Misura, peso, o passetto con che se misurarà, o venderà, non sarà ne giusto ne sigillato, caschi in pena tal Venditore, per ciaschuna volta de soldi quaranta et sia tenuto refare quello che manca al Compratore nel doppio, et se sarà giusto, ma non sigillato, caschi in pena solamente de soldi venti, ma se sarà sigillato, et non giusto, et non vi sia fraude, ma più presto possa essere ciò avvenuto per errore dell'sigillatore, non caschi in pena alcuna ma solo refaccia al Compratore quello che manca, et che vi sarà q.to [illegible] di sigillare le misure e pesi siano almeno giusti, secondo l'antica usanza del luogo, altramente se ottenerà qualche d'opera de l'sigillatore a ciò ordinato, sarà in sigillare negligente, caschi in pena de carlini quattro per ciasuna volta, et in d.te cose ciascuno possa esser accusatore, et se haverà segreto, et guadagnerà il quarto della pena.

Pesi, e misure giuste

Della pena delli hosti che vendano Vino con misure non giuste. C.° 83

Ancora

Ancora statuirno, et ordinorno, che tutti li hosti, taverniéri et altri vendori de vino à menuto, ò in grosso, debbano tenere canneé et misurare de mesure giuste et sigillate come di sopra, è tenere qualche segno fuora della Casa, dove vendono, et usando altre mesure ò pesi non giusti, in vendere, cascano nelle pene specificate de sopra, nel precedente Capº., et se l'hoste ò altro Venditore lo quale la mettendoci il segno, cascando in pena de lire quattro per ciascuna volta et d.ª pena habbia ancora luogo in quelli, ò quelle

Pena del pane che non sarà di Peso

che faranno il pane à vendere et non daranno il giusto peso secondo il valore del grano in quel luogo. Et in oltre perdino il pane, che sarà trovato de manco peso, et de q.ta in ciascuno de casi sopradetti, ogn'uno possa essere accusatore et sia tenuto segreto et se li creda col suo giuramento, et con testimonio degno di fede et habbi il quarto della pena, è tutto l'altro nel disposto de sopra nel precedente Capº.

Agiungendo che in detti luoghi si debbino fare due deputati che tollino la robba, è corrino ad esaminare i ladri in luogo in luogo

Che nessuno lavori li giorni delle feste commandate Capº. 84

Ancora statuirno, et ordinorno che nessuno di detto Marchesato, ò habitante ardisca, ne' presuma alcuna opera lavorare, ò fare fare alcuna de lavori, tanto

manualmente quanto con buoi, o somegiare, con bestie nei giorni delle feste commandate dalla S. M. Chiesa sotto pena di soldi cento, per ciascuno et ciascuna volta si contrafarà, se il Vicario del luogo possa dare de questa licentia, ad alcuno sotto pena di lire dieci et ciascuna volta, et ciascuna licentia, dovendosi in tali giorni da ogniuno attendersi al culto divino, et santi offitij, come si conviene à buoni Christiani, et di detta pena essere ogniuno accusatore, habbia il quarto della pena, et si li creda come nel precedente Cap.°

De chi tiene l'Animali calcitroli et che danno di Collo. Cap.° 85

Ancora statuirno et ordinorno, che ogni persona di detto marchesato habitante si debba guardare quanto può di tenere animali soliti tirare di calci, dare di collo, ò di morso, come Buoi, Cavalli, Muli, Asinj et bestie simili, ò pure li terra guardati et provisto, ò chi altri li haverà in cura, di no tenerli sciolti ò ligatj, vicini alla Casa mai, ò in altrj luoghi publicj, dove siano solite le persone passare, contravenendo caschi per ciascuna volta in pena di soldj cento, et se tale animale percoterà, et corrj calci ò morsi qualche persona caschi in pena il padrone di lire cinque per ciascheduna volta

et ciascuna

et ciaschuna percussione, et sia tenuto fare al percosso tutte le spese se farà per medicamenti e medicinali et se per tali percussione il percosso morirà, caschi il percosso in pena de lire cento, d'applicarsi per la metà alla Camera del Marchese, et per l'altra metà all'heredi del morto. ma se non morirà et remarà stroppiato de qualche membro, caschi nella metà di detta pena de cui s'applichi la metà allo stroppiato come de sopra et così anco sia tenuto refarli le spese fatte in curarsi, et se detto animale stroppiarà ó amazzarà qualche altra bestia, se osservi quanto é disposto per la ragione comune

Della pena delle Donne che filano in luoghi prohibiti ó acconcigliano. Cap.° 86

Ancora statuirno et ordinorno che nessuna Donna de detto Marchesato ó habitante ardisca de filare intorno a i fossi, mandare al forno, in taverne ó in Chiesa sotto pena di soldi cinque per ciascuna volta che sarà trovata ciò fare in alcuno de detti luoghi, ne possi ancora alcuna persona conciglia- lino ó canape in strade publiche del Monte ó di Lippiano sotto la medesima pena

Della pena de chi butta le bestie morte per le strade ó nei i fossi del Castello Cap.° 87

Ancora statuirno et ordinorno che nessuno ardisca buttare

2 5/229

ò fare buttare bestie morte dentro alcun luogo murato d° Marchesato, ò ne fossi di quelli ò portarci altra bruttura sotto pena de soldi uinti per ciascuna bestia ò bruttura, e siano tenuto sciò tenuto il d.to bestia morta ò bruttura portar uia di notte dalli fossi et dalle porte de d.ti luoghi, almeno cento braccia, et di q.to ogniuno possa essere accusatore et guadagni la quarta parte della pena et se li creda col suo giuramento, et d'uno testimonio degno di fede.

Della pena de chi butta acqua ò sporcitie dalle finestre. Cap.° 85

Ancora statuirno et ordinorno che ness.a persona ardisca buttare sporcitie ò acqua dalle finestre delle sue case nelle strade publiche, sotto pena de soldi cinque per ciascuna uolta alla quale sia tenuto il patrone della casa, ò habitante in quella. Ma possa bene ciasc.no dall'Uscio di sua habitatione buttare l'acqua nella strada, ancorchè torbida senza pena alcuna, et nel buttare de acqua ò altra sporcitia dalla finestra, accora imbrattato ò bagnato alcuno, si duplichi la d.a pena et si emendi ogni danno ne patissi per cio fatto del bagnato, ò imbrattato, et di q.to ogniuno possa essere accusatore guadagni la parte della pena et se li creda come di sopra

Che ogniuno

ciò fare se già dal Sig.r Marchese pro tempo governante per qualche giusta causa et utilità pub.ca et non propria, e privata si precettasse altrimenti nil q.le caso vogliamo doversi stare alla sua deliberatione, et chi contraverrà all'ord.ne sopradetto vendemiando p.a caschi in pena intendendosi sempre del padrone della vignia, e chi l'havesse a lavorio, di lire dieci per ciasc.o et ciasc.a volta, et se sarà d'accordo il padrone et il lavoratore paghi ogniuno di loro la metà di d.a pena, agiungendo chi chi havarà vigne contigue alle vigne d'alt.i sig.ri sia tenuto avanti vendemmia di mandare licentia al sig.r suo vicino sotto la med.ma pena. Sia nondimeno lecito a ciasc.o cogliere l'uve avanti tempo per fare agrestho e per mangiare per coloro quali colgono del suo, et per uso suo proprio, et non per vendere, o donare ad altri, sotto la med.ma pena, in quantità notabile, et in q.o ogniuno possa esser accusatore, e sia tenuto segreto se li presti credenza con un testimonio degno di fede et guadagni il quarto della pena, et per l'Off.le se debba dall'Vic.o del luogo fare bandire, et tornare a memoria ogn'anno il p.te di d. sett.re —

Della pena de chi butta cose brutte in fonti Pozzi e Citerne Cap.o 95

Ancora statuimo et ordiniamo che nessuno ardisca fare o buttare alcuna bruttura in fonti, pozzi o citerne poste in d.to Marchesato, o luogo di quello, ne manco appresso quelle per quattro piedi ne lavarli panni, herbe, o mettervi bestie, o bigonzi, o altre simile sotto pena per ciascuno che contraverrà e ciascuna volta di soldi venti in q.o et altri pene ad arbitrio del Sig.r Marc.e pro tempo governante secondo la qualità de' casi, et delle persone, e ciascuno ne possa esser accusatore, et se le credi et habbia la parte della pena de sopra —

Che li Mugnai debbino pigliare la molenda con mesure giuste e sigillate Cap.o 96

Ancora statuirno, et ordinorno che ciasc.o Mugnaio di d.to marchesato
debbia havere, et tenere nel suo Mulino la mina, et Coppa, con che
hanno da pigliare la molenda giuste e sigillate, et se le sigillate
per d.o a sorte alcuna giuste ne potrino ne debbino di altre misure
pigliare la molenda, ne vendere, ò comprare grano, ò biadi ò
altra cosa ne pigliare per loro molitura più del solito, sotto pena
di lire quattro per ciasc.o et ciasc.a volta che contravenerà, et pigliarà
della molenda per peso che pigli più del giusto sotto la med.a
pena, et sia tenuto ciascuno di d.ti Mug. tenuto a pagare quello
più che haverà preso al padrone del grano, o d'altri dalli quali
haverà contrattato. e ciasc. di q.ti possa essere accusatore
et se le creda con un testimonio, et guadagni la
parte della pena come di sopra

Delli Cani da tenersi legati a certi tempi Cap.o 97

Ancora statuirno, et ordinorno che ciasc.o di d.to marchesato ò
habitante che haverà cane, sia tenuto da mezzo Agosto
insino che sarà fatta la vendemmia tenerlo legato, et bene
custodito in Casa, di modo che non possa andare a fare danno
alle Vignie d'altri, et q.to s'intenda in tempo di notte, ma
di giorno lo debba tenere con uno uncino legato al collo, e tro-
vandosi sciolto ò senza uncino, caschi in pena il padrone di
soldi venti per ciasc.o Cane, et ciasc.a volta che contravenerà tro-
vato, et se negasse essere suo trovandosi, poi paghi la d.a pena
duplicata, et chi troverà alcun Cane nella sua Vignia
ò possessione da luy condutta, dove siano uve di notte, ò
senza uncino di giorno, possa offenderlo sino alla morte
impunemente, ò pigliarlo e condurlo alla Corte, et il
~~padrone~~ del Cane sia tenuto all'emenda del danno

et pena

et questo s'intenda anco per i Conti Fontieri, tenuti habitanti come re-
cevuando nondimeno delle cose predette li Conti Fontieri, o loro ha-
bitanti quando sono in Casale et boschi sopra la piova dell'ac-
cusatore et il suo giuramento con un testimonio degno di fede

Della pena de chi guasta li pegliari Cap.o 98

Ancora statuirno, et ordinorno che chi maliciosamente guastarà qualche
pegliaro di Castagne o di Noci, di qual si voglia persona
dentro alle pertinenze di detto Marchesato, caschi in pena d'un
fiorino per ciascuno et ciascuna volta che ciò haverà fatto, et
sia sempre tenuto emendare il danno al patrone del pegliaro
et ciascuno di questi sono come l'accusatore et se le creda con
un testimonio come di sopra, et in detti Casi sia tenuto il padre
per il figliolo, et patrone per il garzone et altri di sua
famiglia, come in Capitolo de danni dati.

Che ognuno del Marchesato possidente cose stabili
faccia l'horto Cap.o 99

Ancora statuirno, et ordinorno che ciascuno di detto Monferrato o ha-
bitante et persona, o lavora in quello, o non lavorarà o possederà
cose stabili, cioè terre aratine, sia tenuto a fare l'horto al
manco doi tavole di terra, per comodità di sua famiglia sotto
pena di soldi cinque, per ogni volta che mancherà ciò fare di
anno in anno, et questo per togliere via l'occasione di fare danno
ad altri, et per l'abbondanza delle cose

Che nessuno uccelli con il budero o reti a starne Cap.o 100

Ancora statuirno et ordinorno che nessuno ardisca uccellare a
starne in alcun luogo di detto Monferrato col Budero o altra

sorte di rete sotto perdita delle rete se sarà trovato con esse, et di soldi quaranta per ciasc.° et ciasc.a volta di contravventori et ciasc.° de quelli possa essere accusatore, et se li creda per il suo giuramento con un testimonio solo, et se sarà forestiero si duplichi la pena

Che ness.° faccia Capanna, ò copra tetto dentro ne Castelli con paglia ò cose simili Cap.° 101

Ancora statuirno, et ordinorno, che niss.° de d.° Monferrato ò habitante ardisca di far dentro al d.° Castello di d.° Marchesato capanna alc.a ò coprire case di paglia, saginali, ò pani=cali, ò cose simili sotto pena di soldi quaranta per ciasc.° et ciasc.a volta di contrafaciente et nondimeno sia tenuto tal capanna in tutto levar via et levare la paglia e saginali di d.° a petitione di qualunque soglia di quel luogo et ognuno ne possa essere accusatore

Della pena de chi occupa le vie publiche. Cap.° 102

Ancora statuirno et ordinorno, che niss.° de d.° Monferrato, ò habitante ardisca di occupare, ò restringere in modo alc.° le strade publiche e comuni et anco vicinali, sotto pena di soldi quaranta per ciasc.° et ciasc.a volta di contravventore et nondimeno sia tenuto di dar via, ò strada a petitione de qualunque soglia de quello Comune dove sarà a remettere nei termini di prima, et ciò non facendo fra il termine assignatoli dal Sig.r Vic.° del luogo

se li duplichi

se li duplichi la d.a pena, et di nuovo si astringa à remetterla tante volte quanto sarà necessario, se già non volesse remettere la strada per altro luogo fra le sue terre, come la prima, il che le sia lecito fare per haverne il consenso, ò licenza dalla magg.r parte di convecini, et di quella Comunità, et di altramente, et di questo ogni uno possa esser accusatore

Delle Vie guaste da rassettarsi dalli vicini Cap.o 103

Ancora statuirno, et ordinorno che li vicini, con le loro possessioni, alle Vie guaste di d.o Marchesato, siano tenuti sempre che ne saranno recercati dal Vic.o, ad istanza de qualunque persona del Marchesato, quelle rassettare, ò fare rassettare da loro lavoratori in modo che la Via si possi habitare, et usare secondo il solito, intendendo che ciascuno ciò far debba per quanto tiene la sua possessione et dal suo canto è tutti insieme come saranno d'accordo, et in recercato fra il termine assignatoli, non obedirà casca in pena di soldi venti per ciasc.o et ciasc.a volta, et nondimeno sia tenuto à fare, et ad adimplire quello che li sarà commandato

Delle reparate da non farsi ne ~~molini~~ fiumi à danno de molini Cap.o 104

Ancora statuirno, et ordinorno che niun di d.o Marchesato, ò habitante faccia alc.a reparo nelli fiumi del Marchesato à danno di alc.o molino esistente in essi fiumi, et facendolo sia tenuto guastarlo, et refare tutti li danni per essi patiti al mugnaio ò patron del molino secondo la stima da farsi per doi huomini periti et mancando di guastarlo fra il tempo che li sarà assignato casca in pena di soldi quaranta per ciasc.a volta che contraverrà, et debba levar per ciasc.a reparo fatto

Che niss.o scarichi il fusato d'altri ò comune senza licenza Capitolo 105

Ancora statuirno et ordinorno che niss.o di d.to Marchesato ò habitante ardischi di scaricare il fusato d'altri ò comune senza licenza del d.to priore, ò d.ti compagno, sotto pena di soldi dieci per ciasc.o et ciasc.a volta, che contrafarà

Che chi butta bruttura ò terracci fra mura ò fossi de Castelli sia tenuto levarli Cap.o 106

Ancora statuirno et ordinorno che chi buttarà terracci ò cose simili ne' fossi de Castelli del Marchesato ò dentro fra muri, sia tenuto ad instantia di qualsivoglia del Popolo, e quando li sarà commandato dal Vic.o del luogo fra il termine che li sarà assegnato levarli via, sotto pena di soldi venti per ciasc.o et ciasc.a volta che ricercato non obbidirà

Che ness.o di luglio ò Agosto metta il fuoco in siepi ò in seccie Cap.o 107

Ancora statuirno et ordinorno che niss.o di d.to Marchesato ò habitante ardisca del mese di luglio, ò d'Agosto mettere fuoco in seccie, siepi, ò selve sotto pena di soldi venti per ciasc.o e ciasc.a volta che contrafarà, et in oltre sia tenuto emendare il danno à chi per tal fuoco sarà dannificato secondo la stima da farsi per doi huomini da bene convenirsi da chiamarsi communemente se saranno d'accordo, se no dall Vic.o del luogo

Che niss.o noda

Che ness.º vada al pozzo, ò fonti d'altri senza licenza del prone Cap.º 108

Ancora statuirno, et ordinorno, che ness.º vada alle fonti, ò pozzi d'altri senza licentia del prone, ne parim.te a fonte ò pozzo comune fuori della strada per l'altrui beni, se già non si fusse tale strada usata anticam.te per andare a simili pozzi, ò fonti, per spatio almanco d'anni venti, et minore prescritione non basti, se già tali usanti no ci havessino qualche partic.re ragione di potere andare. Et chi essendoli contradetto dal prone contraverrà caschi in pena di soldi venti per ciascuna volta. E questo s'intenda delli pozzi ò fonti che sono dentro li Castelli del Marchesato, et no di quelli che sono di fuori, per le Ville, e Contadi, nelli quali no s'intende mutato cosa n(ess)una, ma si osservi quanto è stato, et è solito senza divieto alcuno.

Che ness.º del Marchesato contro l'altro ceda ragione, ò attione alcuna à forestieri Cap.º 109

Ancora statuirno, et ordinorno, che ness.º di d.to Marchesato ardisca cedere ò vendere attione ò ragione alc.na a qualsivoglia forestiero non habitante, che tal cedente havesse contro qualunque persona del Marchesato, per potere in q(ual)si modo tal persona fare inquietare, ò molestare fuori della sua iurisditione, e contravenendo [illegible] caschi in pena di lire venti et nondimeno tal cessione e traditione sia nulla [illegible] e tal cedente sia tenuto refare all'inquietato, ò molestato di fuora qualsivoglia [illegible] tutte le spese danni et interessi però patiti.

Della gabella del passo Cap.º 110

Ancora statuirno et ordinorno che niss.º forestiero habbi [illegible]

il possi libero di sua persona bestie et robbe, di qualunque sorte p. d.to Marchese ne se le possa vietare in modo alcuno se non fusse al tempo di guerra, o di peste, ma si possa bene dimandarli delle robbe, la solita gabella o passi soliti, ne se possa pigliare piu del solito delle altre robbe, e di grani, ò biade, un soldo p soma solamente, si come ancora era di giusto p lo statuto vecchio del Monte, e chi farà pagare piu caschi in pena di soldi venti p ciascuno et ciascuna volta, et rimetta quel più che havarà tolto al passaggiero, et chi passarà tal gabella andando p ciascuna volta ò no pagandola essendoli dimandata, caschi in pena di soldi venti p ciascuna volta, et nondimeno paghi la solita gabella, et la pena se parta p meta fra il collettore di essa gabella, et il Vic.rio del luogo —

Delle monete Cap.o iii

Moneta p quanto vaglia

Ancora statuimo, et ordiniamo, che in tutti li Capitoli del presente statuto dove si fa mentione di sorte alcuna di monete, s'intendino, et piglino come seguita cioè lo scudo di grossi venti, et non s'intenda d'oro, se non s'esprime, Il fiorino di grossi tredeci et quattrini sette, La lira di grossi tre, Il giulio di grossi dui, il Carlino di grossi uno, ò mezo, il grosso di quattrini venti, di moneta nova ò fiorentina, ò paesane, et il soldo di quattrini tre di d.a moneta, et il quattrino di quattro denari

Della Mercede delle scritture delli officiali
et Notarij del Marchesato

Ancora per reprimere l'audacia de Vicarij et officiali
del Marchesato, et anco delli Notarij habitanti in
quello, statuimo et ordiniamo, che per l'avenire
nissuno de detti Vicarij, officiali o Notarij, ardis=
chino sotto alcuno colore etiandio di donativo, per
mercede de loro scritture copie, rogiti, atti, sentenze
et cose simili del loro banco et essecutioni, pigliare
più di quello che se contiene nella infrascritta Tasso
o Tariffa delle loro mercedi, et in quello che mancasse
se proveda da simile a simile, et chi contravenerà, se
sarà officiale, cascherà in pena per ciaschuna volta
de lire venticinq[ue] et sia tenuto remettere quello che
haverà preso de più calcolatamente alla persona
da chi si sarà fatto pagare, nel doppio, et se ne
possa sindicare nel fine dell'off[ici]o, et se creda all'ac=
cusatore, o querelante, de il suo giuramento et uno
testimonio solo et se non sarà officiale ma Notaro del Mar=
chesato, cascherà in pena de lire quindici per ciaschuna
volta et sia tenuto remettere quel più che haverà piglia=
to et se creda all'accusatore con uno testimonio, volendo che
ciò non habbia luogo quando se fosse preso più
per errore pure che cognosciutolo se emendi
subito

Cassa dell Civile

In prima per Capisoldi, il solito sin qui è stato di pagare uno quattrino per grosso et un grosso per scudo, fino in qualsivoglia somma, però di questo nelli Statuti vecchi non si trova fatta mentione alcuna, et perché rispetto all'uso dell'altri luoghi conviene pur pare, che questa in vero sia troppo rigorosa gabella, saria bene di moderarla, et fare uno differentia tra li huomini del Marchesato, et delli forestieri, il che si rimette al giuditio revisore de' presenti Statuti, et così anco quanto al salario dell'officiali, ci occorra et però bene di fare provisione anco in questo

Per scrittura di sicurtà d'importanza fino a dieci lire soldi cinque, et da dieci fino a venticinque un carlino et da venticinque in su fino in qualsivoglia somma doi carlini, cioè soldi venti

Per ogni decreto da interporsi sopra instrumenti di minori, di donne, o d'altri che ne habbia bisogno dato nel Monte o Lippiano un grosso, et essendo al Monte o Lippiano un miglio, un carlino, et da indi in su lontano passato il [illegible] doi carlini et quello che tocca al Vicario per interporre tali decreti andare in detti luoghi, ma interponendosi nel Monte o Lippiano, che se habbia un grosso

Per visita di qualche luogo dove sia la differenza, se dentro detti luoghi habbia un giulio per sua mercede essendo chiamato dalle parti, et fuori di detti luoghi non più discosto d'un miglio habbia due carlini, et da indi in su discosto quanto si voglia habbia tre giulij et perciò occorrerà alloggiare fuori habbia in tutto mezzo scudo, alle spese delle parti convenienti et se ci andarà seco il Balio, li sia dato nel luogo doi soldi, et fora di detti luoghi fino a un miglio il doppio, et da indi in su un carlino —

Della sentenza interlocutoria, si se possa pigliare mercede alcuna

Per l'atto et exhibita insieme quattro soldi

Per exhibita sola doi soldi

Per l'atto solo doi soldi

Per ciascuno fante un soldo

Per negatione senza scrittura cioè per l'atto doi soldi

Per accusatione di contumacia un soldo

Per confessione cioè atto come di sopra altri doi soldi

Per contestatione di lite doi soldi per parte

Per giuramento di ciascuno testimonio sopra capitoli et interrogatorij delle parti mezzo grosso, con questo però il giuramento con capitoli solamente un grosso con capitoli et interrogatorij delle parti un carlino —

Per publicatione di processo un soldo per parte

Per ciascuno testimonio, esaminatione un grosso

per rispetto

Per risposta alla positione un soldo p. positione di fatto la negata paghi il ponente, et la confessata il confitente.

Per giuramento decisorio offerto dalla parte, ò di pur-gatione mezzo grosso, et chi fa giurare lo paghi, ò quello in favore de chi si dà

Sospetti di fuga

Per sospetto di fuga dentro ai detti luoghi un quattrino, di fuora dentro à un miglio un giulio, et da indi in su doi carlini, avertendo li officiali, a non volere admettere li sospetti p cosa poca di debitori, acciò non sia maggiore la spesa del debito

Per sequestro, ò staggina, rapporto, ò registrata al libro mezzo giulio

Per protesti fatti ad istanza della parte registrati e rapportati come di sopra mezzo grosso

Per ogni protesto fatto al libro presente la parte, doi soldi et p l'estimatione se la parte sarà stata absente al luogo due soldi purché si faccia in scrittis, et così p ogni altra estimatione fatta o cedula doi a luoghi soldi se la parte vorrà che si registri al libro.

Per ogni citatione o cedola doi soldi

Per copia di scritture del banco o pubblicata doi soldi p faccia, et ogni faccia habbia a contenere venti quattro versi il foglio, dalla prima piega in là, et ogni verso habbia da contenere quaranta lettere overo caratteri di lettere et chi vorrà tal copia paghi il quarto più di quello che importa tutta la copia semplice

Per Inventario dato in detti luoghi, di tutte le cose semoventi dei Colti, et fuor di detti luoghi per miglio dui giulii, et da cento in su dieciotto quanto si voglia quattro giulii —

Per ciascuno pegnio dato in detti luoghi tre soldi cioè dua per il Vicario, et l'altro per il balio, et di fuori dato a un miglio, cinque soldi mezzo grosso per il Vic.° et il resto per il balio, et da un miglio in su dieciotto quanto si voglia un grosso in tutto, cioè quattro soldi e mezzo per il Vic.° et il resto per il balio —

Per lo tratto di cose mobili, il doppio di quello, che è detto di sopra de' pegni, cioè quel che è detto nel mezzo e tappiano, si possa pigliare a un grosso, et si divida fra il balio, et Vic.° come di sopra —

Per lo tratto di cose stabili per il primo decreto il doppio di quello che è detto, nel primo decreto di stagione alli tempi fra le cose mobili, et le stabili come di sopra —

Per li rogiti che si fanno dal Vic.° al banco cioè

Per stagina un grosso per volta

Per pace il medesimo

Per compromesso altrettanto

Per mandato di procura un grosso

Per sentenza di stare a ragione, o reproventione altrettanto, et così per ogni altro rogito simile —

Al balio

Al Balio per citationi d'altro che detti luoghi doi quattrini per persona citata, et adola o stata fora di detti luoghi sino a sei miglia il doppio, da sei miglia in su otto quattrini di questo quanto è voglia, et per ciò oltre è pena di mandare

Cassa del Criminale

Imprima quanto all'atti exibita di scritture, et copie di processi publicati, o non publicati, ponno pigliarlo il doppio di quello che si è detto nelle cause civili, come per compie, et per causa civile si haveano da pigliare per ogni atto un grosso nelle Criminali si ponno pigliare un giulio, et così nell'altri casi simili

Per la prima risposta all'Inquisitione et la seconda un grosso.

Per l'esamine de testimonij da fare ad istanza dell'inquisito sopra capitoli et delli detti testimoni et de capitoli il doppio.

Per ogni sentenza o decreto contro o di persone di Palazzo, o di suspensioni o altro simile un grosso

Per Cattura d'ogni scrittura detta mezzo grosso
Per Cattura di Tregue mezzo grosso per parte.
Per ciascheduna introduzione non si possa pigliare niente
Per Cattura di qualche persona per causa Crimi=
nale pecuniaria dentro ca detti luoghi dieci
Carlini, et si sarà pena afflittiva del corpo
il doppio et se sarà per causa capitale quattro
lire, et fuora di detti luoghi di sotto almeno
un tiro di balestra, sempre il doppio, non si doven=
do mettere per cattura, quando qualcheduno inquisito
od imputato di qualsivoglia delitto, overo
citato comparisse spontaneamente, se bene
poi si mettesse pregione, e se alcuno sarà cat=
turato senza legittimi inditij da potere ciò
fare, non si possa per tale cattura pigliare
niente, ne parimente per pregionia in alcun
caso, ne per relassazione come di sotto.

Per relasso quando alcuno sarà stato pregione
messo per legittimi inditij in causa leggiera si
possa pigliare un grosso, in cause pecuniarie un
Carlino, in cause Capitali un giulio —

Per sportole di sentenza assolutoria Criminale
pecuniaria sola fino a vinticinque lire
si possa pigliare un Carlino, da vinticinque
fino a cinquanta due Carlini, da cinquanta
fino

a cento doi giuli, et da cento in su fino a qual-
si voglia somma tre giuli, et se sarà causa pe=
cuniaria, et criminali afflittiva del corpo senza
mutilatione di membro cinque giuli, et se con
mutilatione di membro otto giuli, et se capitale
scudi doi per ciascuno assoluto.

Per Inventario dentro in detti luoghi tre giuli
et di fuora dentro a un miglio cinque giuli,
et da indi in su diverso quanto si voglia
sette giuli —

Per Copia di sententia capitale in publica forma
uno scudo, et se non sarà capitale, ma afflittiva
del corpo mezzo scudo, per l'altre solo pecuniarie
doi giuli, senza publico si pigliano tanto di copia —

Per citatura in cause criminali leggieri un carlino
cione se importando la causa più di cinquanta lire,
et da cinquanta fino a cento un giulio, et da cento
in fino qualsivoglia somma doi carlini, et se criminale
sarà causa afflittiva di corpo doi giuli, et in cause
capitale quattro giuli —

Per registratura di suppliche, o lettere un grosso per ciascuno

Per rogito di sententie capitali, assolutorie oltre le spor-
tule doi carlini per sententia, et se afflittiva di corpo
ma non capitale un giulio, et in altre
cause pecuniarie un grosso —

Tassa delle scritture di Notarij

Per rogiti di venditioni, donationi, cambij, permute, et
censi, o instrumenti simili, un grosso per
rogito fra tutti dua le parti

Per rogito di censo perpetuo un giulio, cioè un
grosso per parte

Per rogito di testamento, un giulio dentro in d.i luoghi,
ma di fuori potranno pigliare il doppio, intendendo
de i rogiti, et no delle copie

Per donatione causa mortis un carlino

Per rogito di codicilli un carlino

Per rogito di tutela overo cura un carlino

Per rogito di divisione, un grosso per parte

Per rogito di mandato di procura un grosso

Per copia di mandato di procura in publica forma
se sarà speciale dua carlini, et generale il doppio

Per copia di compromessi, e lodi, overo divisioni, in
publica forma, doi giuli per ciascuno di
detti instrumenti

Per copia di qualunque altro instrumento in pu-
blica forma, et instrumento importante
da uno fiorino in drento, si prenda doi carlini,
et da uno fiorino a cinquanta il doppio, et da cin
a cento quattro lire, et da cento in su dico à quello
l'inglio

si voglia somma, mezzo fiorino per centinaro, e contando
da cento in su, Avertendo che sino a cento fiorini si
attenda sempre la maggiore somma, et secondo quella
si paghi, lasciate l'altre minori, altrimenti si veniria
a fare confusione: Come per esempio in cinquanta
fiorini si cavano li centi ancora, ma non però si
ha da pagare detti centi ma di cinquanta solamente
Dichiarando in oltre che il centinaio rotto, passato
il primo si metta per sano ogni volta che passa
li cinquanta fiorini, ma fino a cinquanta, si paghi
come è tassato da esso il primo centinaio

Per ogni legalità di qualsivoglia notaro, in qual si
voglia copia, di detti Instrumenti non si possa pigliare
più di un carlino, computato il sigillo

Li Vicarij, et Notarij siano tenuti mostrare, et leggere
vulgarmente alle parti che haverà qualsivoglia interesse,
o loro Procuratori, li detti Instrumenti sempre che ne
saranno recercati, ne per ciò possino pigliare più
di quello che si paga per il rogito di tal scrittura
sotto la pena, che si contiene di sopra nel Capitolo
della tassa et volendo la parte che lo faccia leggere
qualche Dottore, paghi il doppio, et non dandone
copia, ma producendolo avanti al Giudice o Arbitri
il Protocollo, si paghi la metà manco di quello

che

& si pagheria p la Copia, ne per detti siano Instrumenti
di Notarij morti, si possi alterare d.te mercedi
in modo alcuno, et siano tenuti detti Notarij re=
gistrare fedelmente li loro rogiti alli loro libri
delle Cause e Liti, e [illegible] et tenerne p de Conti,
sotto la detta pena, et refacimento di danni,
e interesse delle parti

Item stamendo prohibiamo che il Vic.o pro tempo non
possi ne debba per sentenze absolutorie Capitali
portare la pena di scudi dieci eccetto quando la
Causa e fusse duplicata, et il qual caso possi
portare la sua mercede scudi quindici, moderando
però la presente mercede, et s'intenda confusa nella
rata che venisse incorporata applicata al fisco per
la quale rata dovesse applicarne al Vic.o pro
tempo, et in qual caso vogliamo che possi pre=
tendere per il semplice rogito conforme alle
tasse ordinate p rogiti di sentenze Criminali,
et p ciascuno più di esse incorra in pena di lire
venticinque oltre alla restitutione alla
parte di quel più che havesse preso, et altre
pene all'arbitrio del S. Marchese Governatore

Tavola de i Capitoli del Danno dato

Del modo di procedere in Cause di danno dato — C. 1
Delle persone, che possono accusare — C. 2
In fra quanto tempo se possa accusare et levare via l'accusa — C. 3
Delle Guardie et lati — C. 4
In fra quanto tempo si debbano spedire le Cause di danno dato — C. 5
Che nessuna Donna per causa di danno dato possa esser retenuta — C. 6
Delli Animali trovati à dare danno — C. 7
Delli danti danno in Vignie, ò nelli Orti — C. 8
Quali se intendino esser bestie grosse, ò minute — C. 9
De danti danno in Canneti, Orti, Salceti, Arboreti, e giardini — C. 10
De danti danno in seminati et in Prati — C. 11
De danti danno in Arbori domestici, e frutti fiori, ò loro frutti — C. 12
De danti danno in Selve et boschi — C. 13
De danti danno in Stoppie maggiatiche, e Aie — C. 14
De danti danno in mete, et biade battute, e strami — C. 15
De danti danno in Vigne toglienti pali, Viti, e sermenti — C. 16
Della pena di chi taglia Viti, ò pergole da Vite — C. 17

Della pena di chi guasta portelli ò cancelli — c 18
Che li padroni [illegible] tenere serrate le loro Vigne e possessioni — c 19
Delle persone trovate a fare danno — c 20
Che chi va a opera non possa portare cosa alcuna della possessione dove la lavora — c 21
Delli neganti ò mutanti il nome — c 22
Delle bestie trovate a fare danno nelle possessioni — c 23
Delle bestie da lavoro lasciarsi fora la notte sciolte — c 24
Delli Cacciatori et Uccellatori — c 25
Dechiaratione della qualità delle cose — c 26
Delli Arbori pendenti sopra l'altrui possessioni — c 27
Che ogni uno possa andare alle sue possessioni e menarvi chi li pare — c 28
Che li padri et patri di famiglia siano tenuti in causa di danni dati per li loro garzoni figlioli et altri di loro famiglia — c 29
Della duplicatione delle pene — c 30
Che si proceda da simile à simile — c 31
Che il [illegible] confisca il formento et la farina di minor peso si punisca come in causa di danno dato — c 32
Del modo di provare l'accusa, chi sia tenuto quando non si trova il danno dante — c 33
Del modo di emendare li danni — c 34

STATUTI SOPRA IL DANNO DATO.

Del modo di procedere in cause di danni dati Cap.° 1.

In prima statuirno et ordinorno che li Vicarij del Monte, e Lupiano ciascuno nella sua giurisditione debbino in le cause di danni dati tanto personali, come con bestie, procedere nel modo e forma infrascritta, et procedendo altramente li processi di tale cause siano nulli et non habbino essecutione alcuna.

Prima dunque, fatta l'accusa da chi havarà facultà di farla secondo il disposto per li presenti Statuti. Si sarà accusato particolarmente si citi l'accusato, uno, o più che siano, et il padrone delle bestie accusate, o vedute in persona se si potrà, se non a Casa della sua solita habitatione et se sarà forestiero alla porta di detti luoghi con termine di tre giorni a comparire a difendersi, da un Accusato dato dal quale apparisca mente il nome dell'accusatore, et nel danno sarà dato da bestie, o in persona secondo le ragioni nell'accusa dato, et non comparendo.

fra il termine, et non facendo altra diffesa si condanni in la pena p tale danno imposta, et nell' emenda del danno al dannificato nel'altra citatione secondo la forma de presenti Statuti, et poi si esequisca personalmente, et realmente come sarà più expediente, secondo si costuma nelle Cause Civili. Ma comparendo nel termine, se confessarà liberamente havere dato il danno, se li assegni un termine honesto, à pagare la pena, à concordare il padrone delle cose dannificate sì grani come di sopra. Ma concordato l'uno, et l'altro, come la corte et il padrone si cassi l'accusa et paghi p la cedola d'ogni accusa soldi due quattrini, et tutto se l'accusa sarà personale, et così quando sarà condannato in contumacia. Ma se comparendo negarà, ò pigliarà alcuna diffesa, se li assegni termine cinque giorni à diffendersi, et poi fatta la diffesa, ò non fatta, si assolva ò condanni secondo sarà di Giustitia p il disposto de presenti Statuti, e li Vicarij Giudici di Cali che siano solleciti, et vigilanti per reprimere li molti danni che hoggi si fanno, et si guardino dalle fraudi, et habbino l'arbitrio largo, et amplio di potere providere

lemata

servata la detta forma, nel resto sommariamente senza strepito o figura alcuna di giuditio, et in tutti li tempi giorni, eccetto li giorni delle feste commandate da santa Chiesa, ne per tali accuse possa pigliarsi dall'accusatore mercede alcuna, et la pena si applichi alla Camera dell'Ill.mo Marchese per tre quarti, et per un terzo al Vicario del luogo, et la restante ——

Delle persone che possano accusare in cause di danno dato Cap.o 2

Ancora statuimo, et ordiniamo che di ciascheduno danno dato, o in persona con bestie possino accusare et dinuntiare solamente l'infrascritte persone, cioè li patroni delle cose, nelle quale si dirà esser stato dato il danno, li loro figlioli seco habitanti, li loro garzoni, attendenti alle cose di fuori, li lavoratori di essi beni, li tutori et curatori di pupilli, e minori patroni di beni danneggiati, gli procuratori delli assenti, et ogni altra persona che havesse ragione o attione alcuna sopra essi beni, et frutti;

di quelli, le quali persone tutte possino accusare per loro

di danni dati, in loro beni et di loro pro(pri) padroni, et tutte posse-

alla loro cura, et l'amici per loro fatti vicini, et legittimi di

piena ragione, purchè d'anni siano le persone minori

d'anni dieci et le donne grandi, et perchè gli pigliar-

no qualche parte d'alcuni padroni, tali possino a loro

parte nel pigliarli et cavarsi il termine dell'honestà, et

che l'accusaranno tal accusa di vaglia, ne habbi

eccettione alcuna, et quanto alli maggiori di

anni dieci fino a quattordici, se saranno accusati

siano tenuti, pagare solo la metà della

pena imposta alli maggiori, ma il danno deb-

bino emendarlo intieramente secondo si farà dall'

accusatore giustificato, et così parimente volsero

l'accusa esser nulla, et di nessun valore quando

sarà fatta contro la volontà del padrone di beni

dannificati, et l'accusante sia sempre tenuto

giurare in ogni accusa, di havere veramente

ricevuto il danno di che si duole, altramente

sia annullata l'accusa et in ogni accusa

si debba scrivere il nome di chi la fa

et della persona contra chi si fa, il vo-

cabolo della possessione, dove vi è dato il danno

di suoi confini, del danno dato, et si fa bisognio

anco il giorno e la notte ———

Ispa

In fra quanto tempo si possa accusare, et levare l'accuse Cap.o — 3 —

Ancora statuirno, et ordinorno, che chi vorrà accusare, di qualche danno dato, ne suoi beni, come nel precedente Cap.o, debba ciò fare fra un mese dal dì che il danno sarà stato dato, et passato il mese non sia più udito, ne tale accusa ammessa in modo alcuno, et possa l'accusatore à lucenza del padrone delle cose dannificate levare l'accusa, all'accusato per il termine di otto giorni, dal dì che l'haverà fatta, et per levarla sia tenuto pagare due soldi, per ciascuno accusato al Vic.o del luogo, et l'accusato sarà tenuto ma le persone che debbono pagare il doppio

Delle guardie celate Cap.o 4

Ancora statuirno, et ordinorno che ciascheduno de detti Vicarij, nella sua giurisditione sia tenuto nel principio del suo uffitio elleggere, et deputare almanco due guardie celate, li nomi di quali si debbono tenere scritti, et così eletti li facci giurare di esercitare l'offitio bene

fedelmente senza fraude alcuna, et questi tali
ponno et debbino rapportare et denuntiare
tutti quelli che daranno al compatimento loro
ogni qual danno darano in possessione ò di [illegible]
[illegible] i beni altrui, de il mese giorno et hora
del danno dato, et il nome del dannodante
et del padrone della possessione dannificata
et che li sia piena credenza, et al suo giura-
mento, con un testimonio degno di credito,
et la pena tale accusa come di sopra
nel precedente Cap.° nominata, la guardia
della sua parte, e quanto alla pena se ne
applichi la metà alla Camera del S.r Mar.se et
tempo governante, et il quarto al Vic.o che lo
condanna, et l'altro quarto alla guardia che
l'haverà accusato, ò altri secreti accu-
satore, et con li ordini sopra, dove sarà
l'accusatore secreto ò palese, purche non
sia il proprio padrone dannificato. Avertendo
in simili guardie non si mettino minori di anni
venticinque, ne altri forestieri, ne fattori di
loro ne fattore di qualsisia persona et
facendo tal guardie fraude alcuna nell'offitio suo
sia punito secondo la qualità de casi ad ar-
bitrio del Vic.o del tempo.

Gr. Pra

Infra quanto tempo si debbino spedire le cause di danni dati Cap.o 5

Ancora statuirno, et ordinorno che ciascuno processo di qual si voglia Causa di danno dato, si debbi spedire per sentenza assolutoria o condannatoria, se sarà necessario, fra termine di giorni vinti otto da incominciare il giorno che si citarà l'accusato a fare la sua difesa, non computando in detti giorni delle feste commandate da S.ta Chiesa et passato ditto termine, l'istanze di Cause tali s'intendino perempta, et finita et il Vic.o che in ciò sarà negligente caschi in pena di lire cinque per ciascuna volta, ne li possa di tali accuse più trattare et quanto alle mercedi del banco si possa d.o Vic.o cognitore della causa pigliare per atti, scritture, copie, exibiti, examine di testimonij, et altri atti, la metà di quello che si può pigliare nelle Cause Civili secondo la Tassa inserta nelli presenti Statuti; ma nel fare d.e accuse l'accusatori non sia tenuto pagare al Vic.o del luogo mercede alcuna, et che le sentenze che occorrano darsi in Cause tali si facino, ne fine possino pregiuditio alcuno ad alcuno delle Cause Civili o ordinarij giuditio ordinario sopra la proprietà o possessione delle cose nelle quali fusse stato dato il danno

Che nessuna Donna per causa di danno dato possa essere ritenuta Cap.o 6

Ancora statuimo, et ordinamo che per causa di danni dati nessuna donna possa essere retenuta in pregione, ò in altro modo, ma essendo trovata a fare danno, pigliatosi il suo nome si proceda contro di lei secondo la forma di presenti statuti, et le ill.mi o altri contra= derra caschi in pena di lire quattro per cias= cuna volta d'applicarsi in tutto alla Camera del Sig.r Marchese

Delli animali trouati a fare danno Capitolo 7

Ancora statuimo et ordiniamo che se alcuna persona di quelli che possono accusare ò di loro famiglia trovarà alcuna bestia à dare danno ne suoi beni, ò da lui lavorati, e pos- seduti habbia l'auttorità di potere pigliare dette bestie dannificanti una ò più et quelle condurle, et consegniarle alli Sig.ri del luogo o sua Corte per delle ragione fin tanto che sia sodisfatto del suo danno pure che non li faccia male alcuno, et del danno dato

et il

et chi la bestia sia dell' accusato, et delli beni
dove è stata trovata sia dell' accusante come
di sopra, et che sia stata trovata ne detti beni
si creda al giuramento dell' accusante o altri di
sua famiglia che l'havessi trovato nel danno
fino alla somma di dieci soldi quanto alla
stima del danno, et riguardo alla pena come
si dirà nel Cap.o seguente, et da indi in su si ab-
bia provare per testimoni come si dirà ne i
presenti Capitoli

Delli danti danno in vigne, e pergole e
loro pene Cap.o 8

Ancora statuirno, et ordinorno che si alcuno
personalmente darà danno nelle Vigne
altrui dalle Calende del mese di Luglio
fino alle Calende del mese di ~~[illegible]~~ finit(a)
la Vigna che sarà vendemmiata caschi in
pena per ciascuna volta di lire cinque
di moneta fiorentina, et se havessi
seco menato la bestia per portare via l'uva
ò frutti, ò altre cose di detta Vigna l–

si punisca nel doppio purchè habbia [illegible]
dato il danno, ma se solamente fusse entrata, et
non havesse dato danno alcuno, si punisca per
ciascuna volta in soldi dieci, et nel doppio
si haverà la bestia come di sopra. et [illegible]
nel suo caso sia tenuto emendare il danno
al padrone di giorno semplice, et di notte raddop=
piato. ma se il danno sarà stato dato, [illegible]
di bestia grossa in Vignie dalle Calende d'Aprile
sin che saranno l'uve, et frutti in dette Vignie
ovvero sin che non sarà fatta la vendemmia
se la bestia sarà bove, vacca, asino,
asina, cavallo, cavalla, mulo, mula, capra
bove, bufalo, ò bufala, si punisca il cus=
tode, ovvero padrone di tali animale in
pena di soldi quindici per ciascuna volta, e
ciascuna bestia et nella emenda del danno
al padrone della Vignia, ma se è porco, ò pecora
dalle Calende d'Agosto, sin che la Vignia
non sarà vendemmiata contro in pena
ciascuna volta et ciascuno porco [illegible]
et dalle Calende d'Aprile sino à quelle d'Agosto
in la metà di detta pena, et se sarà bestia
menata si punisca fra detti tempi, cioè
dalle Calende d'Agosto sin fatta la vendemmia
in

in pena di soldi quattro per ciascheduna bestia, et se sarà oca, gallo, gallina, pavone, per detto spiciosi, e ucc[illegible] di cert. ma se il danno sarà stato dato da bestie grosse cascheduna in pena per ciascun. di soldi quattro, et se sarà porco, o pena di soldi doi et se da bestia menuta un soldo per ciascun. se il danno sarà stato dato in pergole fava di vignia, et così bestia, si punisca nella metà della pena specificata di sopra in ciascuno suo caso; et se il danno sarà stato dato in persona, si punisca della med.ma pena, come se fosse stato dato in vignia ——

Quali s'intendino essere bestie menute e grosse —— Cap.o 9

Ancora statuirno et ordinorno che in tutti e quelli capitoli de presenti statuti di danni dati ne quali si facesse mentione di bestie grosse e menute, bestie grosse s'intendino, bove, vacca, vitello, asino, asina, mulo, mula, cavallo, cavalla, bufalo, bufala, bove, capra, porco, porca, ma le menute siano et s'intendino pecora, castrato, et le alemini, et per sei mesi di detti animali grossi gelli, ch' arrivano a tre mesi et di questi e capre ma le minori lattanti di sopra havuti a [illegible] ottava, et così parimente fra le bestie menute

s'intendino ancora oche, Galline, Galli, Pavoni, Conigli e tutti animali domestici, et questo si s'intenda provedere donne per altrui di simili statuti, di danno dato fatte provisto altramente

Di dari danno in Canneti, Horti, salceti Arboreti, e guardate Cap.° X.

Ancora statuirno, et ordinorno che chi altrui darà danno generalmente in Canneti, saliceti, Arboreti, o vero horti d'altri, si punisca per ciascheduna volta nelle infrascritte pene. Cioè per ogni arbore o salce tagliato da piedi paghi mezzo scudo, per ogni rame di grossezza di palo ordinario un giorno pur et fra tutti nel giorno di mezzo scudo. Per ogni fascina d'altri rami mezzo grosso, et chi di detti alberi haverà tolto mazzi, o farà stroncone o salvagna cascherà in pena di soldi quindeci per ciascuna volta, et chi mondarà altrui di detti Arbori, in modo tale che resti dannificato paghi la pena di soldi quaranta, et se de resto per ciò dannificato la metà manco.

Chi tagliarà canne d'altrui Canneto, o le portarà ancorche trovando tagliate paghi la pena per ciascuna volta di soldi venti, et chi farà la canafoglia un carlino.

Chi darà danno in horti di qualsivoglia d'altri soldi dove siano horti d'erbe et agrumi per uno delli huomini paghi di pena un giulio per ciascuna volta Chi

Chi darà danno tagliando qualche siepe di Vigna, ò di Chiusura, cavandone pertiche ò spini, ò aprendo il nuovo, ò portandolo via cada in pena di mezzo scudo per ciascuna volta

Chi darà danno in selva di castagni riservata, ò bandita di castagni quercioli portando via legni da piedi, cada in pena di soldi quaranta per ciascuna volta, dovendosi intendere per riservata ò bandita, la selva che non passerà di tre anni dalla sua commenciata à guardare ò rebucare

pena del taglio de querce //

Chi altri darà danno tagliando rami di castagni querce et altri arbori silvestri, cada in pena di soldi venti per ciascuno ramo purchè in tutto non passi il mezzo scudo, tagliando altri di detti arbori silvestri da piedi paghi di pena mezzo scudo per ciascuno arbore intendendo fra questi essere compresi li quercioli, ò altri arbori silvestri piccoli quali tagliandoli da piedi incorra in pena di pena di soldi [illegible] per ciascuno

Pena de quercioli piccoli soldi 10 per ciascuno

Chi altri robbarà qualche quantità di robbe domestiche si punisca come ne seguenti Capitoli et in caso che di detti danni [illegible] chi non può pagare la pena sia [illegible] per come parerà [illegible]

De danni danno in terre seminate a grani biade e legumi et in prati Cap.o XI

Ancora statuirno et ordinorno che chi darà danno [illegible] in terre seminate, ò biade, grani, legumi, lini ò canape [illegible] e corpendo in grani, biade, e altre [illegible]

delle Calende d'Aprile fino che saranno separate dalla terra, cosche in pena di soldi venti per ciascuna et ciascuna volta, et così parimente si dannas danno di bestie grosse, caschino nella detta pena di venti soldi per ciascuna bestia, et di bestie menute nella metà di detta pena, d'applicarsi come è stabilito —

Delli danti danno in arbori domestici e fruttiferi e loro frutti Cap.° XIII

Ancora statuirno et ordinorno et vollero che dando o danno personalmente in alcuna sorte di arbori domestici da frutto, come olivi, amandoli, cerasi, susini, persichi, peri, meli, noci, avellani, nespoli, ficaie, o altri simili, o li tagliasse o quelli sradicasse o tagliasse alcuno dalli piedi, cosche in pena di tre giuli per ciascuno arbore o carretta et lo mondasse in modo et sorte di tal, cosche in pena di uno scudo, ma se di tale mondatura di tutta dette cosche in pena di soldi quaranta per ciascuno arbore o carretta mondata, o sbrondata, et se ne taglierà alcun ramo di consideratione, cosche in pena di tre giuli per ramo purché per tutti non passino uno scudo, et se taglierà altri

Noce

altri acconcia fassine, cascuno in pena di soldi
ventecinque per ciascuna volta, qualunche volta si
nostro et li tagliara overo rompera qualche cavesta
cione et di mezzo di quello, o in altro modo guas-
tera cascuno in pena di netto fiorino per volta et per
ciascuna cavesta guasta, et si creda nelle cose predette
al giuramento dell' accusatore, quanto al danno fino
a dieci soldi, et con tutti altri danni personali, detti
in ordini scluettij, o in selve o comuni, come nel
decimo capitolo, et che non darà danno di bestie grosse, o
menadoli, o rompendo li rami, o caveste, cascuno
in pena di soldi venti per ciascuna bestia, et ciascuno
bolvi o cavetta guasti, et che di detti arbori saranno con
seminati, paghi ancora la pena di quello, come
nel vendute capitolo, et li dovendo una pena con
fondere el l'altro. Ma li altri darà danno ne frutti
di detti Arbori, taglindoli su, o cogliendoli, o facendoli
cadere di sotto, o battere cascuno in pena de lire
cinque per ciascuno, et ciascuna volta, et li darà danno
25. in quelli che saranno caduti sotto, da per se, caschi
nella metà di detta pena, et questo habbia luogo ancora
nel danno dato a castagne, marroni, coglienendo. Et
darà danno di detti bestie grosse, paghi di pena
soldi venti per bestia, et di altre bestie un soldo per ciascuna
25. oltre la pena della emendazione o estimazione in tal parte,
et in danno delle bestie come di sopra, si creda al giu-
ramento dell' accusatore, per quello fino a cinque soldi.

Delli danti danno in selue boschi e loro pene —— Cap.o XIII

Ancora statuirno, et ordinorno che chi darà danno giornalm.te in selue ò boschi tagliando, ò facendo legne minute ò grosse, caschi in pena di soldi venti per ciascun.a volta et chi darà danno con bestie grosse pascolando caschi in pena per ciascun.a bestia grossa di un soldo per volta, et per bestia minuta di quattro denari ——

Delli danti danno in stoppie magiatiche et Sodi —— Cap.o XIIII.

Ancora statuirno, et ordinorno, che chi giornalm.te darà danno in terre magiatiche ò vero stoppie, et sodi per ogni volta caschi in pena di soldi quattro et a di bestie grosse un soldo per bestia, et a di bestie minute quattro denari per ciascheduna ——

Delli danti danno in mete, Covi e biade battute —— Cap.o XV ——

Ancora statuirno et ordinorno che chi darà danno giornalm.te in mete raccolte, covi di grani, biadi, legumi, lini, et Cannape, nel danno pagarà cinque lire, per ciascheduna come in caso di furto, ma se giornando si trovaranno col danno dentro in doi lire per ciascuna [illegible] et se darà danno in grano, biadi, e legumi battuti mentre sonno nell'ara dentro alla d.a somma di lire cinque [illegible] nel doppio di d.a pena, et se alcun darà danno di bestie grosse paghi di pena

un grosso

un grosso per bestia, et se sara menuta doi soldi. E se alcun.o
darà danno personalm.te a paglieri, o mucchi di
strami, e fieni, paghi di pena soldi vinti per volta
et se di bestie grosse soldi grosso per bestia, et di
bestia menuta sei denari per bestia

Delli danti danno in vignie e chiusure toglien-
do pali, viti, e sciormenti e loro pene Cap.o XVI

Ancora statuirno, et ordinorno, che se alcun.o darà danno in
Vignie, o Chiusure di viti, togliendo pali, Viti ouero
sciormenti, Chiane, o altri legniami, cosche con
pena per ciascun.a uolta di lire quattro, et giorno, e
di notte si dupplichi la pena, et si emendi il danno
nel doppio al padrone

Della pena di chi taglia viti, o pergole Ca. XVII

Ancora statuirno, et ordinorno che se alcun.o darà mai
ordine, ouero taglia o mette viti, o pergole da
uia di qualsivoglia sorte, casche per ogni vite, e pergola
messa, in pena di lire dieci in spazio a dieci viti e da
dieci in su si punisca in pena di scudi cinquanta
et se le cavi un occhio, et se le metti una mano
ad arbitrio del Vic.o del luogo, et si cognisca come
causa Criminale e grave et se potrà pagare
la pena pecuniaria si punisca in corporale
e di più li confini fuora del territorio per
ogni tempo

Della pena de chi guasta portoli, e Cancelli —— Cap.° XVIII

Ancora statuirno, et ordinorno, che chi maliziosam.te guasterà, o romperà, ò di suo luogo mutarà, alcun portello ò Cancello dell'altruj possessionj, cosche in pena di lire quattro p. ciascun̄a volta, e p. ciascun di chi sarà contravenuto, et se lo portarà via in tutto o in parte cosche in pena del doppio, et a ne cavarà p. medolla, o guasterà serratura, cos chi in pena di dua giulij, et di notte se dupplichi la pena, et emendi il danno nel doppio al p.rone

Che li patroni tenghino bene serrate le loro Vigne e possessioni — Cap.° XVIIII

Ancora statuirno et ordinorno p. togliere l'occ.ne del fare danno, che tutti li p.roni debbino tenere le loro vigne, orti, con propie e condotte bene serrate, et chiuse in modo che non si possa commodamente andare sotto pena de soldi venti p. ciascun̄o che mancarà ——

Delle persone trovate a far danno. Cap.° XX

Ancora statuirno, et ordinorno che chi sarà trovato alcun̄a persona a dare danno ne' luoghi d'altri cogliendo de frutti, tagliando arbori, o facendo altro

[illegible]

di danni manuali possa torli il mantello, o' altri panni
e' consignarli alla Corte, acciò siano recognosciuti; e
tale recognitione sia piena prova del danno dato
ne la Corte possa rendersi, fin che non sarà concordato
il patron del danno

Che chi va ad opera non possa portare cosa alcuna
dalla possessione dove ha lavorato — Cap.° XXI

Ancora statuirno et ordinorno che chi andarà ad opera a
lavorare l'altrui possessioni, non possa de quelle portare pertiche,
frutti, ò altra cosa alcuna senza licenza del patrone, sotto pena di
soldi dieci per ciascuno et ciascuna volta

Delli neganti ò mutanti il nome — Cap.° XXII

Ancora statuirno et ordinorno che chi trovato à far danno,
nella cosa altrui, o andando via, non negarà il nome proprio,
del padre delle bestie, o chi sia in pena di soldi
vinti per ciascuna volta

Delle bestie trovate senza patrone — Cap.° XXIII

Ancora statuirno, et ordinorno che se sarà trovato
bestia alcuna fuora alla Campagna senza patrone
à dare danno, ò fuora di danno, costui il patrone
di quella, ò di quelle se saranno più
in pena di soldi vinti per ciascuna volta
oltre la pena del danno quando ci
sarà

Delle bestie da non lasciarse fora la notte sciolte — Cap.o XXIIII

Ancora statuirno et ordinorno che niuno ardisca lassare le sue bestie andare la notte sciolte in campagna per l'altrui possessioni sotto pena di soldi venti per ciascuna bestia et ciascuna volta che contrafarà trovata et in oltre paghi la pena del danno che l'haverà fatto

Delli Cacciatori et Vcellatori — Cap.o XXV

Ancora statuirno et ordinorno che niuno per causa di uccellare o cacciare a piedi o a cavallo possa entrare nell'altrui vigne, chiusure, orti, terre seminate, sotto la medesima pena imposta alli altri che vi entrano per altri effetti, et questo s'intenda quando vi entrano senza licenza del padrone

Dechiaratione della qualità delle cose — Cap.o XXVI

Ancora statuirno, et ordinorno, et dechiarorno per togliere le dispute e controversie. Et prima s'intenda esser quelle dove saranno vinee [illegible] terre di viti ordinate per il vivere [illegible] overo [illegible]. Come si potesse. Orti, overo luoghi pomari [illegible] o loro simili, che ogni cosa s'intenda, dove sono piantate olivi in tutti i luoghi. Chiusure dove saranno poste o arbori domestichi da frutto almeno fino a quattro indivisamente

et le terre

che li tre dette cose d. arti possino solo seminarle et ancora seminate, che le pergole, viti, o arbori, che stessi in dette chiusure e Vigne et rendino ancora il frutto, et li tre biade scaradisse, cioè le semmenate à grano, et altri biade, o legumi per industria dell'huomo

Dell'arbori pendenti nell'altrui poss.ni — Cap.o XXVII

Ancora statuimo et ordiniamo che li padroni, e lavoratori delli poss.ni sopra le quali pendono arbori che stessi nelle poss.ni d'altri ognuno possino delli frutti, che da loro potrà cascare da detti arbori nelle loro poss.ni pigliare et havere quanto li piace senza pena alcuna purché li facino da loro senza cadere nelli padroni delli arbori possino andare a raccorli senza licenza del padrone della poss.ne sotto pena di venti soldi, et per ciascuna volta contraveniro

Che ognuno possa andare alle sue poss.ni e Vigne e menarvi chi li pare — Cap.o XXVIII

Ancora statuimo et ordiniamo, che ad ognuno sia lecito andare alle sue Vigne et poss.ni senza pena alcuna et menarvi o mandarvi suoi sorelle o fratelli et altri secondo, a loro a pigliare delle Uve et frutti pur modestamente, et così ancora possino li padroni dare licenza à chi li parrà di andare à pascolare, et fare erba nelle sue poss.ni et tale licenza senza tempo della pena

Che li proni, et padri di fameglia sieno tenuti per li loro garzoni e figli nelle cause di danno dato

Cap.o XXVIIII

Ancora statuirno et ordinorno che li patroni, et capi di famiglia nelle cause di danni dati sieno tenuti tanto per la pena come per il danno per li loro garzoni dati di danno, figli et nepoti et altri di loro famiglia, si maschi come femine, tanto delli danni manuali come d'altra sorte, e quelli che pagaranno per il loro garzone, possino quelli metterli a conto del loro salario

Della dupplicatione delle pene Cap.o XXX

Ancora statuirno et ordinorno che in tutti li danni dati di notte cioe dal sonar dell'Avemaria sino al levar del sole, o con persona o con bestie si dupplichi la pena ordinaria imposta per li presenti statuti per tal danno, et con questo si duplichino ne i forestieri danti danno et forastiero s'intenda quello quanto a queste cose che non habbita ne tiene famiglia etc.

I forestieri pagano il doppio etc.

Che si proceda da simile a simile Cap.o XXXI

Ancora statuirno et ordinorno che nelle cause di danni dati dove e la pena espressa per li presenti statuti si proceda da simile a simile

Che il mascolino concepisca il feminino Cap.o XXXII

Ancora statuirno et ordinorno che nelle cause di danni dati, dove e la materia indifferente, et la pena

sorte

tanto cordicione all'un sesso, come all'altro di genere masculino comprende il feminino, però sempre la femina trovata a danni menarli e puniscono fare più piacevole, et minore. Admoschiamo ad arbitrio del Ver. ...

Del modo di provare l'accuse, in causa di danni dati, e chi sia tenuto quando non si trova il danno datore — Cap. XXXIII

Ancora statuirno et ordinorno che in tutti, e singuli danni dati dove non è fatta particolare provisione si debba credere et ... quanto all'espresso della commissione a fare danno al danno dato, et ... la cosa sia di colui del quale si dice. Et quanto alla pena ... la metà al giuramento dell'accusante ... altra pena e quanto al danno, o stima di quello si ... somma di ... dove non è provisto altrim. ma ... haverà la prova ... et basti per tutta la somma, et per tutto il danno e stima di quello et ... accusato ... del ... et ... havere dato il danno, e ciò legittimamente proverà si assolva, et condanni l'accusatore in la medesima pena nella quale sarà condannato l'accusato se la causa fusse stata verificata ... legittime ... danno ... dal ... vedere il luogo, et ... si troverà, così si assolva o condanni. ... notitia del danno dato. Il Comune di quel luogo dove è stato dato il danno sia tenuto ... danneggiato secondo la stima da farsi per due huomini da bene ... al danno o luogo del danno. Et ... detto Comune sia tenuto per la sua rata contribuire, più o meno, secondo la qualità e possibilità delle persone, e quelle ... danni ... la metà.

Stima del danno III

Fini

D'ord.e dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r March.e Ferd.o Malta Bon. mem. del
Sig.r M.r Montino de Borbon March.e Poss.re del Monte Leg.o et
[illegible] de Motu proprio con il parer publico Bando da [illegible]
[illegible] in Cancellaria a tutti et ciascheduno come haveano
S.S. continuata questa Nobile via di dare apporti a suoi
sudditi vassalli et altri di i tre casi stato di Leg.o del
Monte, quando si partono portino loro tutti i Contratti
et atti che si fanno et si rogano d. d. felice Mem. de
[illegible] lasciarono alcuna Memoria il che è con gran pre-
giudicio de d.i Luoghi sudditi vassalli et altri loro [illegible]
a Contrattare in d.i luoghi, a quali bisognando havere
di [illegible] Instrum.i et atti fatti d. d.ti [illegible] il più delle
volte non li trovano [illegible] non haver
tenuto conto di d.i rogiti per [illegible] ad [illegible] da molte
volte, perdendosi d.a Memoria restano privi di Con-
tratti di quello hanno acquistato comprato o quallsi-
voglia altro titolo, incorrendo in molti inconvenie-
nti et liti con [illegible] di d.e persone, et mancando
in Cancellaria quelli soli atti si partono tutti secon-
do loro bisogno conviene il loro intento, quello che più
[illegible] haveano acquistato con tanta loro fatica. Pertanto S. E.
Mossa da q.te et altre sue ragioni havendo bene con-
siderato et ponderato affatto alla indennità di detti
Contrattanti del libro et delli seguenti ordini, che [illegible] de-
bono i N.ri del Monte del Leg.o quali si rogheranno di
Instrum.i di qualsivoglia sorte in d.i luoghi [illegible] du-
rante il loro Uff.o siano obligati et debbiano all'ultim-
quando si partiranno lasciare et consegnare all'ord.ri
[illegible] destinato tutti i prontuari et atti da loro fatti del lor
tempo et degli Instrum.i da loro rogati di qualsivoglia
sorte, debbiano lasciare il loro Originale dove gli scri-
veranno, et una Copia in forma [illegible]
[illegible] alla Camera [illegible]

fatica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordinaria [illegible]
che [illegible] copia [illegible] fatica [illegible] [illegible] Comun.tà
i detti [illegible] paoli [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] di
rogito [illegible] paoli tre [illegible] [illegible] [illegible] per la
[illegible] degli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] allegare [illegible], ordinare e comandare [illegible]
[illegible] pub.co Bando [illegible] [illegible] dal d.o [illegible] [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible] debbino [illegible]
[illegible] Bando [illegible] Comun.tà [illegible] [illegible] [illegible]
alla pena [illegible] [illegible] [illegible] non solo ordina
e comanda [illegible] d'ogni [illegible] Bando

A dì 15 feb.o pub.to [illegible] Bando [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] portare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

A [illegible] [illegible] fu [illegible] alla [illegible] [illegible]

Notificazione

Monte e Sorbello

Avendo il Sig.r Mar.se Fran.co del q. Sig.r Mar.se Montino de Borbon per la Dio gratia Mar.se
Regg.te di Monte S. M.a unitam.te con li Sig.ri Mar.si Gio: Batta Andrea Fabio
Camorillo, Gio: Mattia, e Cosimo de Borbon del Monte Capi della medema fa=
miglia concordato, e stabilito col Sig.r Mar.se Uguccione Reg.te di Sorbello
che li sudditi, Laud.i e socci di tutte le Case d'ambedue le medeme
famiglie per far noto al Mondo il reciproco Rispetto e buona corris=
pondenza fra l'istesse, e per altri giusti Motivi, debbino respettivam.te
nell'andare e passare tanto quelli della famiglia del Monte per il Mar
chesato e Giurisdizione di Sorbello che quelli della famiglia di Sor
bello per il Mar.to e Giurisd.e del Monte havere le Bullette di alcuno
de Sig.ri della med.ma famiglia, di cui saranno sudditi, Laudi, e socci
ò da Ministri e fattori di essi, con Bestiami Mercanzie e
Grascie d'ogni sorte, affine di potere come sopra andare, e
passare

passare esenti, e senza alcuna Molestia o peso di Gabella quindi è che il prefato Sig.r March.e Reg.te del Monte fa intendere a tutti li Sudditi Lau.ri e Socii della med.ma Casa del Monte tanto esistenti nel Feudo che fuori con la presente Notificatione, che in caso di dover andare e passare per il Mar.to e Giurisd.e di Sorbello debbino prendere le sud.e Bullette e contravenendo che a loro proprio risico e pregiuditio non veranno considerati e riconosciuti come tali e però resteranno soggetti alle Gabelle e pene come gl'altri non eccettuati da med.mi Sig.ri

E perche reciprocam.te li Sudditi Lau.ri e Socii delli prefati Sig.ri Mar.ti di Sorbello per passare esenti per il N.ro Feudo, e Giurisd.e del Monte Lipp.no et Annessi devono havere simili Bullette degl'istessi Sig.ri Mar.ti loro Pron.i, o ministri e fattori di essi così essendosi stabilito come per lettera responsiua del prefato Sig.r Mar.se Uguccione del di 12 Xbre 1700 appare con la partecipat.e e consenso delli Sig.ri Mar.ti Capi di famiglia come sopra Comandiamo et ordiniamo alli Nostri Vicarij della Terra del Monte e della Terra di Lipp.no come ad altri Nostri Ministri di Giustizia che invigilino che nessuno de Sudditi Lau.ri e Socii de predd.i Sig.ri Mar.ti di Sorbello introduca e passi sotto qual si voglia pretesto et occas.ne con Bestiami Mercantie e Grascie d'ogni sorte senza di recapiti altrim.ti contrafacendo ordiniamo e vogliamo che possino e debbino esser puniti in virtù del p.nte Bando come trasgressori di questa N.ra Volontà e Comandato non solo con la perdita di tutti li Bestiami e robbe con le quali saranno fermati et arrestati Ma con altre pene a N.ro Arbitrio per che così vogliamo decretiamo e dichiariamo come sopra intendendo et ordinando che il tutto debba havere effetto et esecutione doppo la Publicat.e et affissione della p.nte a luoghi soliti e

dichiarando ancora che le sudette pene e fraudi si debbino applicare & Dato nella Terra del Monte Santa M.a questo di 15 9bre 1700. Adi 10 Xbre 1700 fu pub.to et affisso il sud.o Bando a luoghi soliti & G. Ant.o B. B. p. c. r. & Adi d.o si rispose e portò la lra d.o Gio: Ant.o Ba lioz=

Fran.co Giorgetti Vic. de M.te &

Adi 16 Genn.o 1701

D'ord.e dell Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Marse Regg.e con il pnte Bando si fa publicam.te intendere a tutti qualm.te nella Terra di Lipp.no si faranno i Mercati tutto l'anno in giorno di Lunedì e nella Terra dl Monte si faranno i Mercati tutto l'anno in giorno di Giovedì. Però s'invitano tutti i sudditi e forestieri ad intervenire e concorrere a detti Mercati che goderanno tutti li Privilegi esenzioni et ogni solite e consuete goderti in d.ti giorni di Mercati et & Dato nel Monte g.no d.i et anno sud.o pub.to & et affisso alla Porta dl Monte & Gio: Ant.o Bosignani B. p. c. r. &

Mercati

Fran.co Giorgetti Vic.o de M.te &=

L'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Mar.se Fran.co del q. Sig.r Mar.se Martino per la Dio Grazia Mar.se Reg.te dl M.te S. M.a unitam.te con gl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Mar.si Gio: Batta Andr.a Fabio Camillo Gio: Mattia e Cosimo dl Monte fa sapere con la pnte Notificatione, e Bando come è stato da loro assieme risoluto che nella Terra dl Monte S.ta M.a ogni Giovedì s'introduca e si faccia vn publico Mercato et altresì nella Terra di Lipp.no si continui ogni Lunedì quello solito farsi per l'addietro. E però ciascuno è invitato di buona voglia a Concorrervi sicuri d'ogni buon trattam.to e d'esser quivi ricevuti volentieri Concedendo in d.ti giorni di Mercato tutte quelle Esenzioni e libertà che in giorni simili tanto per ragion Comune quanto per Consuetudine sono solite concedersi & E tutto a chiara notitia Pub.to et affisso g.no d.i 18 Genn.o 1701 &

Fran.co Giorgetti Vic.o de M.te &=

50
224

Con il pnte pub.co Bando si fa intendere a tutti qualm.te essendo stato rilasciato al Sig.r Angelo Balloni l'appalto dl Tabacco dl Mar.to che sarà dl Mte S.a M.a per anni undici che per ness.a Pers.a di qualsivoglia stato grado, e conditione ardisca ò presuma di vendere e far vendere Tabacco di qualsisia sorte sotto le pene contenute ne Bandi maggiore si procederà contro i Trasgressori con ogni rigore & Adi 20 febb.o 1701 fu pub.to il sud.o Bando alla maggior frequenza di Pop.o & [illegible] Corte e c. r. & & Vic. de M.te

Bando dl Tabacco

Il Sig.r Vic.o del Monte d'ord.e considerando quanto sij dannevole e preiudiciale all'Appalto del sale di d.a Jurisd.ne che i sottoposti ad essa si provedino di sale per il loro bisogno da altri che dall'App.re Generale, però volendo ovviare a tali disordini con il p.nte pub.co Bando quale s'intende come notificato a ciascuno particolarm.te proibisce a tutti di qualsivoglia stato grado e cond.ne sottoposti a d.a Jurisd.ne il poter tenere e usare altro sale fuori che quello che doveranno comprare da d.o App.re

Sale

e suoi Min.ri sotto pena a chi quello comprasse altrove di scudi tre per libbra fino a libbre 25. e da libbre 25 in su di scudi 25 per libbra proibendosi il potersi etiam per transito portare in d.a sua Jurisd.ne sotto pena oltre la sud.a della perdita di esso sale e bestie sopra le quali fosse stato trovato da applicarsi d.e pene per un 4.o alla Cam.a Ducale un 4.o al Vic.o un 4.o all'App.re e l'altro 4.o all'accusatore. Proibendosi inoltre il potersi incettare e comprare stracci fuori che d.o App.re e suoi Min.ri alla pena di scudi uno per libbra da applicarsi dette pene come sopra et il quanto sopra s'intenda in augumento di qualsivoglia altro Bando sopra ciò publicato a tempi scorsi non intendendosi con il p.nte derogato ad alcuno Capitolo e proibit.ne contenuta in esso et etc. acciò et non solo etc. in ogni etc.

Dato nella Terra del Monte questo dì 20 9bre 1701

Adì 20 sud.o fu publicato il sud.o Bando alla maggior frequenza di Popolo et in continenti affisso alla Porta della Terra del Monte per Gio: Ant.o Bosignani Balio pub.co come referse etc.

Fran.co Giorgetti Vic.o de M.te etc.

Il Sig. Vic.° del Monte d'ord.e di S. E. Ill.ma fa publicam.te notificare e auertire a tutti i sottoposti a leuare il sale dall'App.re Genale del Marsato del Monte che uadino a leuare il sale al Monte ò dall'App.no altrim.te saranno tassati a testa con le Bestie da frutto e ciò acciò ha notitia di tutti acciò non ne possino allegare ignoranza alcuna. Dato nel M.te S.ta M.a questo di 11 Febr.° 1703. —

Sale

Adì sud.° publicato fu la sud.a notificat.e alla maggior frequenza di Pop.° et affisso alla Porta della Terra del Monte p. Gio: Ant.° Bazzignani Balio come referte —

Il Sig. Vic.° del Monte d'ord.e e comm.e dell'Ill.mo et R.mo S.r Marse Regg.te fa bandire e notificare a tutte e singole Persone che possiedono Beni stabili tanto p. heredità e uenutili che p. Doti lassite compre, Donazioni ò sotto qualsiuoglia altro titolo quelli possedino e che i med.mi non habbino fatto porre al loro Estimo ò Lira che nel t.ne d'un mese dalla publicat.e del pnte Editto habbino quelli fatto apporre al loro Estimo alla pena della perdita de med.mi Beni p. tutto —

Bando di porre i Beni all'Estimo

Adì 16 Marzo 1703 fu il sud.° Bando et Editto publicato alla maggior frequenza di Pop.° et affisso alla porta della Terra del Monte p. G. A. B. B. e r. —

Adì 24 Giug. 1703 fu il sud.° Bando p. ult.° e perentorio t.ne bandito notificato et affisso alla Porta della Terra del M.te che p. tutto il dì 16 del futuro mese di Luglio habbino trasportati i Beni come sopra alla pena della perdita de medemi beni p. tutto

Licenza Leonarde d'Ancona dell'una, e l'altra legge Dott.e pontificia, la Dignità, Aplica et Imp.le auttorità Notaro dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Regg.te Fabio Camillo del Monte S. Maria dl. v. li Eccel.za

Vendosi hauuti varij ricorsi da diuerse Persone, et in specie dalli Banditi refugiati, et affidati in questo felicissimo marchesato, come alcuni sbirri forastieri temerariam.te ardiscono portarsi in dentro li termini di questo Stato, pendendo cosi con ciò inquietita la quiete di essi uero. Per schiuar tali inconu

convenienze con ogni sollecitudine, e dene avere apportuno rimedio: Quindi è che havuto da Noi ricorso con l'Ecc.mo di questo Sig.r marchese Pron d'un simile eccitamento avvanzamento, Però col presente publico Bando ordiniamo, et espressam.te comandiamo a' tutti, e singoli sudditi immediatam.te che mediatam.te soggetti a questo marchesato, che subito havuta notitia dell'ingresso, ò nuovamente fattosi l'avvanzam.to de d.i sbirri dentro li confini di questo marchesato, debbano dare, e far dare la campana all'Armi in quell luogo più vicino; e sentitasi suonare essa campana all'Armi, che tutti li circonvicini di esso luogo, dove si darà tal segno siano tenuti con armi, e munitioni accorrervi, et accorsi, che saranno, prendere quelle risolutioni, che stimaranno più proprie contro li predetti, che disturbano la quiete di questi confini, senza incorrere in alcuna pena, benche minima: Ma quelli poi, che non accorreranno, come sopra, saranno condannati in pena di scudi cento d'oro per ciascuna, e ciascuno volta, contrafacendo, come s'è detto d'applicarsi secondo il solito, oltre altre pene arbitrarie per Avvertirà ciascuno di stare vigilante come sopra, et osservare puntualm.te quanto viene comandato imperoche contro gl'inobedienti si procederà irremissibilm.te all'esecut.ne delle pene predette, etc. per inquisitionem, Et il presente publicato, et affisso, che sarà a' luoghi soliti astringa ogn'uno come se fosse stato intimato personalm.te a ciasc.no osservanza, come etc. Dato dal nostro Palazzo Vicariale del march.to di S. maria questo di 30. Agosto 1715 ——

Die 8.a mensis 7mbris 1715. Per Jacobum Ant.m Bagnani pub. di montis S. maris magno attamen preco ..., mi retulit in Lebrarum ... Die Dominica super Bannum istum alta, et intelligibili voce fuit publicatum ad Januam maiorem ... ante Plateam Loci pti, deinde affixum ...

Lucius Bernab. ... V.

Lucio Bernabei d'Ancona dell'una e l'altra Leg-
ge Dottore, publico per la Dio gratia Apostolica et Imperia-
le autorità Notaro, dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.re Marchese Reg.te
Fabio Camillo del Monte S. Maria, et Annesi Vic.o Gen.le

Essendo venuto à n.ra notitia come li Banditi refugia-
ti in questo felicissimo Marchesato, abusandosi della
clemenza di questi Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Marchesi Pron.i, si
facciano lecito giornalm.te allontanarsi da questo Sta-
to senza alcuna saputa, e licenza di SS. Ecc.me dalle
quali ciascuno respettive è stato affidato, per che da
tal recesso se ne può sperare un giorno un cattivo
successo; Per tanto per ovviare ad ogni inquietudine
et inconveniente, e raffrenare la petulanza di chi non
riconosce un simil beneficio: Col presente pub.co Ban-
do si fa intendere ad ogni, e qualunque Bandito per qua-
lunque capo, e causa in questo Marchesato affidato, che in
avvenire dalla publicatione del pnte non ardisca
sotto qualunque mendicato pretesto, questo Stato, ò cau-
sa, senza espressa licenza di ciascuna di queste Ecc.mi
che haverà affidato l'istesso Bandito, portarsi fuori
de confini di questo Stato, ma continouam.te dimorare in
esso, sotto pena à chi contraverrà d'incorrere in quella
stessa pena, per cui si ritrovarà condannato, e refugiato
in questo Marchesato, oltre altre pene à n.ro arb.o. Intan-
to avverta ogn'uno di puntualm.te eseguire quanto di
sopra viene comandato, per che con li Trasgressori si deve-
nirà all'effettuat.ne delle pene cominate, come ogn'altri
procederà con tutto rigore, et per inquisitionem ——
——, che sarà il pnte à luoghi soliti, et publicato, et affisso, doverà ogn-
uno all'osservanza del med.o, come se li fosse stato personalm.te
intimato. In fede per Dat. dal n.ro Palazzo Residenziale del med.o S. Maria
questo di 20. Agosto 1715 ——

Die Dominica Octava mensis 7mbris 1715. Iacobus Ant.s Bresignanus
publ.s Ex.s Comm.s de ordine D. Vicarij Generalis post sacrum, magno concur-
rente et adstante Populo alta voce publicavit in Platea dicti loci, deinde affixit in solitis locis
de addicto[?] ...

Lucius Bernab.s Notarius

Adi 16. 9bre 1632

Arcangelo di Simone di Metallo contado della Città di Cortona Contumace della Corte di detta Città venuto nel Marchesato fidato dall'Ill.mo Sig. Filiberto della b. m. del S.r Franc.o del Monte ——

Adi 4 Decembre 1632

Gioseppe di Baldo da M.te Castello contumace della corte della terra di M.te Castello venuto al Marchesato li 2 del corrente fidato dall'Ill.mo Sig. Pierfran.co del Monte fig.lo dell'Ill.mo S. Curtio Marchese del Monte

Adi 17. Gen.ro 1633

Cesarino del Bista da Celle contumace della Corte di Città di Castello venuto al Marchesato li 16 detto fidato dal sopr.to Ill.mo Sig. Pierfran.co del Monte

Adi 10 9bre 1635

Felice Rondoni da Camerino contumace della Corte della sua Città p homicidio comesso col pugnale in persona di Venanzo Rondoni Giampatere venuto al Marchesato il di sud.o

Adi 13. Novembre 1635

M.r Pietro Santa Croce da Montone contumace dalla Corte di detto luogo e condennato dell'anno del 1630 p homicidio comesso in persona di Fortunio Abbati da Gubbio venuto in questo Marchesato et fidato dall'Ill.mo S. Virgilio del Monte ——

Adì 4. 9bre 1639.

Andrea di Angelo Corretti da Fiviano Contumace di d.a Terra venuto nel Marchesato fidato dal Ill.mo Sig. Gio. Batta della b. M. del d.o Sig. del Monte

Adì 6 Maggio 1640

Eusebio di Angelo da Scalocchia contumace di d.o Castello venuto nel Marchesato fidato dall Ill.mo Sig.re Virginio del Monte.

Adì 19 di 8bre 1640

Lorenzo di Mariotto di Rosado dalla Guglielmesca territorio di Cortona cont.e di d.o venuto nel Marchesato fidato dall Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Curtio Regente del Monte

Adì 25 di Agosto 1641 di Domenica

Gio: Antonio di Tonio da San Piero a Pettina villa del territorio di Città di Castello, contumace di d.a Città, venuto in q.to Marchesato, e fidatoui dall' Ill.mo Sig.r Pier Francesco Borboni della f. m. dell' Ecc.mo Sig.r Curtio, già Marchese

Adì 19 maggio 1663

Iacopo di Fran.co da Castiglione Fiorent.o contumace di d.a Terra venuto in q.to marchesato e fidatoui dall'Ill.mo Sig. March.e Pompeo Borboni del Monte. Sta ...

Adì 13 Genn.° 1665

Pace fatta mano dell'Ill.ma Sig.ra Marchesa del Monte

Fede fo ne io Vic.° sopradetto qualmente l'Ill.ma Sig.ra Marchesa Faustina del Monte sotto il sud.° dì ha fatto far pace tra Dom.co di Giulio di Cesere da Ostione e Dna. Maddalena moglie già di Bastiano da Gioveto per l'homicidio commesso da d.° Dom.co nella persona di esso sud.° Bastiano e in assenza di d.° Dom.co, d. Dna. Maddalena alla presenza della sud.a Ill.ma Sig.ra Marchesa Faustina diede e fece pace con Giulio di Cesere padre di d.° Dom.co et Antonio suo fratello tutti presenti, e sue stanti con le solite circonstanze, e cautele che si sogliono nelle paci et in fede etc.

Io Fran.co Giorgetti Vic.° attesto fui presente à quanto sopra

Adì 6 Maggio 1672

Francesco di Gasparre dalla Valle di Monte come Contado di Perugia contumace di Perugia per homicidio commesso in persona d'Antonio di Pasquino da Spello affidato dall'Ill.mo Sig.r Mar.se Cerbone del Monte come per sua lettera data in Firenze

Ottavio Beltrami Vic.°

Adì 17 Ott.bre 1671

Zelo Cavriani da Caserna bandito di vita affidato dall'Ill.mo Sig.r Mar.se Francesco del Monte habita in Zipiano

Francesco di   da Morra bandito di Galera dello Stato Ecc.co affidato dal sud.° Ill.mo Sig.r M.se Francesco ~~in Zipiano~~ habita a Marlana

Agostino da Val Auscosa con doi figlioli banditi di vita dello Stato Ecc.co affidati da d.° Ill.mo Sig.r Mar.se Francesco, lav.i a Meone

Iacomo di Francesco da S.to Liorio bandito di vita ~~habit~~ lavoratore al Palazzo affidato da d.° Ill.mo Sig.r Mar.se Francesco

A dì 17 8bre 1672

La famiglia intera dei Cautisti hebrei affidati a Lepiano con tutto il Marchesato dal Ill.mo Sig. Marchese Francesco del Monte per debiti

Lauhena e sue figli [illegible] affidati da d.o Sig. Marchese Francesco per debiti

Consolo del Prospero hebreo da Urbino affidato da d.o Sig. Marchese per debiti

A dì 12 Gennaro 1672

Flaminio e figli di Paolo del q. Flaminio dal Poggio Manente terr.o di Perugia affidati dal Ill.mo Sig. Marchese Mario del Monte per preteso homicidio in persona di Gio. di Carlo
Felice

A dì 24 Aprile 1688

Fran.co e Agnolo di Giuseppe di Fran.co d'Arezzo affidati dal Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Fran.co del Monte per homicidio commesso in persona di Giuseppe e Ant.o di Fran.co di d.o luogo &

A dì 26 Aprile 1688

Ant.o Girolamo Biondi d'Arezzo fidato per le cause e pregiuditij che ha in d.o luogo fidato dal Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Fran.co del Monte &

Nic.o Gen.l Vic.o

A dì 2 Lug.o 1689

Nicandro Genari da Monterchi fidato per homicidio commesso in persona di Mattio di Paulo di d.o l.o dal Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Fran.co del Monte

Nic.o Gen.l Vic.o de mand. di d.o Ill.mo Sig.re

A dì 3 9bre 1697

Fran.co di Gio. Fran.co Gagioletti contumace dello Stato del Papa affidato dall'Ill.mo Sig. Marchese Cosimo

[illegible] Vic.

A dì 19. xbre 1700.

Cesare Crisi da Bettona Contumace dello Stato Ecclesiastico affidato dall'Em.mo Sig.^o Ill.e Cosimo

D. App.o

A dì 30 luglio 1669.

L'Ecc.mo Sig. Fran.co Felice Visini marchese di Perni Contumace del Regno di Napoli venuto nel Mar-chesato del monte S.ta maria fidato dall'Ill.mo Sig. marchese Horatio Borboni del monte.

A.d.

Antonio Pontani da Cellestat contumace dello Stato Ecclesiastico venuto nel marchesato del monte S.ta maria fidato dal sud.o Ill.mo Sig. marchese Horatio.

A.d.

Giò. Fran.co Piersanti da Rieti contumace dello Stato Ecclesiastico venuto nel marchesato del monte S.ta maria fidato dal sud.o Ill.mo Sig. mar-chese Horatio.

A.d.

Giuseppe Paolini dalla Matrice contumace del Regno di Napoli venuto nel marchesato del monte S.ta maria fidato dal sud.o Ill.mo Sig. mar-chese Horatio.

A.d.

Corradino Pontani da Cellestat Contumace dello Stato Ecc.co venuto nel marchesato del monte S.ta maria fidato dal sud.o Ill.mo Sig. marchese Horatio.

A. S.

Don Giuseppe de Rubeis da Scai Villa della
Matrice. Don Antonio Ritti da Saghiu-
gio Villa della Matrice. Luca d'Aloisi
da Colle stat. servitori del Ill.mo et Ecc.mo Sig.r mar-
chese di Perne venuti nel sud. marchesato
del monte S.ta Maria fidati dal sud. Ill.mo
Sig.r marchese Horatio.

Adì 7 settembre 1674

Nicolò di Sebastiano della [illegible] di Saddi affidato dal Ill.mo
Sig.r M.se Horatio del Monte per homicidio commesso et anco non
condennato

Gio: Batta Cesenti Vicario

Adì 6 Agosto 1656

Giulio de Angelis Bandito di Galera dello stato
Ecclesiast.co affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo S.r D. Giulio del Monte
Oratio del M.te

Agost.o Pucci Vic.o

Adì 29 Giugno 1677

Giuseppe di Gio: Batta Magi della Corte di Città di Castello affidato
dall'Ill.mo et Ecc.mo S. Mar. Oratio del Monte per homicidio
commesso e non per anco condannato, et in absentia fatta
del Vic.o B. Vechietti [illegible] minighelli d. Ecc.mo S. Marchese

Agost.o Pucci Vic.o

Adì 6 Giug.° 1686

Si fidò Salomone Vital e sui fratelli debiti contumaci ni stati Alemi[illegible] e loro contumacia, che hanno nello stato di S. A. S. del Ill.mo et Ecc.mo Sig. Provveditore Fran.co del Pesaro

Vic.o V. Vic.o

Adì 13 Feb.° 1690

Si fidò Fran.co Maria di Gasparo di Luigia Bandito di vita dello Stato Ecclesiastico [illegible] Ill.mo Sig. Ricardi [illegible] Sig. Ricardi del Monte

[illegible]

Adì 16 Aprile 1690

Si fidò Gio: Maria di Aldino del Gioiello Bandito di Galera dello Stato Ecclesiastico [illegible] Ill.mo Sig. Cosimo del Monte

Adì 4 Giug.° 1690

Si fidò Cesare di Stefano Bandito dello Stato Ecclesiastico [illegible] Ill.mo Sig. M. Cosimo del Monte

Adì 27 Giug.° 1690

Si fidò Pietro di Aldino di Paolo Bandito dello Stato Ecclesiastico [illegible] Ill.mo Sig. M. Cosimo del Monte

Adì 31 Luglio 1690

Si fidò il Sig. [illegible] Contumace dello Stato [illegible] [illegible] Ill.mo Sig. M. Cosimo del Monte

[illegible]

Adì [illegible] Ag.to 1690

Si fidò il Sig. Gio: Batta [illegible] di [illegible] Contumace dello Stato Ecc.co [illegible] Ill.mo Sig. M. Cosimo del [illegible]

Adì [illegible] Lug.° 1691

Si fidò Mercuri Niccolò dall'Assignata in [illegible] bandito [illegible] A [illegible] dell'Ecc.mo [illegible] M.te Gio: Maria

Adì 3 Mag.° 1692 Gio: Francesco Vig.o

Scipione di Bonag.a dalle Villa di [illegible] fu filato dall'Ecc.mo [illegible] M.te Gio: Maria [illegible] [illegible]

Gio: Batta Vig.o

Adì 6 d.°

Ambrogio di Fiorenzo [illegible] fu filato dal sud.° [illegible] M.to Gio: Maria [illegible]

Adì [illegible] 1692 [illegible] Ambrogio [illegible] Gio: [illegible]

Adì 23 ottobre 1692

Carlo di fo d° [illegible] Chiusto affidato dall'Ill.mo [illegible]
Capitano Gio. Maria [illegible] parte [illegible]

Gio. Franchi Vic.

Adì 23 febraio 1693

Marcantonio di Fran.co Mecca da Cagli Affidato dall'
Ill.mo et Ecc.mo Sig.re Marchese Cosimo [illegible]

Paulo [illegible] Polinelli Vic.

Adì 5 aprile 1693

M.ro Stefano di Stefano di Pesaro Affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.re
Marchese Gio. Maria del Monte come mostra Memoriale del med.°
Gio. Maria del dì 29 7bre prossimo passato
sino 25 Giugno 1695 [illegible] il med.° [illegible] Ill.mo
di [illegible]

Adì 7 Giugno 1694

Lorenzo, e Gio. fratelli, e figlioli di Silvio Ceccarini
da Castiglion Fiorentino, affidati dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.
M.se Gio. Maria del Monte, et app.e benigno rescritto
di S. E. nel Memoriale, come [illegible] nel mio Civile.

Lorenzo Peri Vic:

Adì 12 8bre 1694

Sig. Fran.co Fracassini Bandito dello stato Ecc.mo aff.
dato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. M.he Cosimo dal M.te

Lorenzo Peri Vic:

Adì [illegible] d.

Andrea da Paterna [illegible] Civile dello stato
Ecc.mo affid. dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. M.he Gio: Maria
dal M.te

Lorenzo Peri Vic:

Adì 16 8bre 1694

Andrea di Luca Bartini dalla Scarzuola Bandito
dello stato Ecclesiast.o di Galera affidato dall'Ill.mo et
Ecc.mo Sig. M.he Fran.co Maria dal M.te

Lor.o Peri Vic:

Adì 16 8bre 1694

Dom.co Torsi di Casentino Bandito di Vita dello stato del
Ser.mo Gran Duca a[illegible]to dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.
M.he Cammillo dal M.te

Lorenzo Peri Vic:

Adì 2 Xbre 1694

Baldo Montanucci Bandito di Vita dello Stato Eccles.co
Affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Mch.e Cammillo del M.te

Lorenzo Peri Vic.o

Adì 2 d.

Settimio di Ventura, et Abramo Pacifici Hebrei p debiti contratti nello Stato di S. A. S. affidati dall'Ill.mo et Ecc.mo
Sig.r Mch.e Cammillo del M.te

Lorenzo Peri Vic.o

Adì d.

Gio: Ant.o Balignani Contumace dello Stato Eccles.co
e M.ro Bartol.o Bani pur Contumace dello Stato Eccles.co
affidati dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Mch.e Franc.co Maria
del M.te

Lorenzo Peri Vic.o

Adì 6 Xbre 1694

Elia Norci Ebreo di Pesaro p debito affidato dall'
Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Mch.e Franc.co M.a del M.te

Lorenzo Peri Vic.o

Adì 6 Xbre 1694

Girolamo Guarisci Bandito di Vita dello Stato
del Gran Duca

Ercolano Regnicolo Bandito di Vita dello Stato
del Papa

Gio: Regnicolo Bandito di Vita del Stato del Papa

Agostino Publicani della Rocca di Cuandro
Bandito di Vita di Napoli

Pompeo Mirabelli da Falconara Bandito di Vita
dello Stato del Papa affidati dall'Ill.mo et Ecc.mo
Sig.r Mch.e Franc.co M.a del Monte

Lorenzo Peri Vic.o

Adì 20 Xbre 1694

Fran.co Ant.o Vemelli
Fran.co
Ignazio
Giorgio Regnicoli } Banditi di Vita del Regno di Napoli affidati dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. M.se Fran.co Maria del Monte

Lorenzo Peri Vic.o

Adì 20 Xbre 1694

L'Ill.mo Sig. Gio. Batta Nelli d'Arezzo Bandito di Galera dello stato del Gran Duca affid.o dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. M.se Gio. Mario del M.te

Lorenzo Peri Vic.o

Adì 20 d.o

Dom.co Parmini d'Arezzo ritirato dello stato Gran Duca per una semplice Comp.a d'Arme affid.o dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. M.se Gio. Mario del M.te

Lorenzo Peri Vic.o

Adì 26 Febr.o 1695

Pellegrino Sennardo di Obreinheppino fidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Cosimo del Monte per all.i debiti Civili e Crimini di fuori [illegible] Marchesetti

Adì 20 Marzo 1695

Mag.co Sig. Gio. Tomasso Cherea da Casoretto Regione Bandito di Vita dello Stato di S.ua Altezza S.ma affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Cosimo del Monte

Adì 9 Maggio 1695

Sig. Ant.o Fedeli d'Ancona Bandito di Vita dello Stato Ecclesiastico Affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Fran.co Maria del Borgo

D. M. V.o

Adì 9 Luglio 1695

M.ro Stefano di Stefano del Borgo Bandito di Vita dello Stato Eccl.co Affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marchese Fran.co Maria Vaggoni

Adì 29. Agosto 1695

Marco di Nicolò dall'Assignata Bandito di vita dello Stato [illegible] Affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.re Marchese Fran.co Maria Vice Reggente del Monte

P. A. [illegible]

Adì 7. 9bre 1695

M.ro Stefano Campani da Gesati Bandito di Testa [illegible] Affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Mar.chese Bartolomeo del Monte, Paolo Ant.o [illegible]

Adì 24. Apr.e 1696.

Gabriello Vitali fidato dal q. Ecc.mo Sig.r Marchese Fran.co del Monte fin dell'Anno 1686. in 9bre f. 106. per delitti fatti fuori e un [illegible] forastieri et hoggi ritorna affidato per delitti dall'Ecc.mo Sig.r Marchese Cosimo del Monte suo figlio [illegible] Ant.o Paolotti [illegible] del Monte [illegible]

Adì 6. Ag.o 1696.

Gio. Batt.a Bastiano e Dom.co Caretti sono fidati dall'Ecc.mo Sig.r Marchese Gio. Mattia del Monte per qualche pregiudizio che hanno nello stato della [illegible] come per lettera scritta dal Ill. [illegible] Marchese infeudato

Ant.o Paolotti [illegible] del Monte [illegible]

Adì 29. 7bre 1696.

Marco [illegible] Brazoni e [illegible] suo fratello sono messi alla fida in q.to Marchesato del Monte dall'Ecc.mo Sig.r Marchese Gio. Mattia del Monte per alcuni debiti e pregiudizii che hanno nello Stato [illegible] Ant.o [illegible]

rinnovata per lettera in filza [illegible]

Adì … 1696

Antonio Belli dalle fabriche Termine di … Cavallo è fidato dall'Ecc.mo Sig. Marchese Gio. Batta di … per l'esenzione contumace dello stato Ecclesiastico come per supplica in filo infrascritto

Ant.o Paimboschi V.o

Adì … Agosto 1697

Bartolomeo di Florido Cavalacci affidato … dall'Ecc.mo Sig. Marchese Franc.o Maria contumace dello stato del Papa.

Adì 16. Agosto 1697

Antonio Siliani dal S. Pietro in Bagno affidato dall'Ecc.mo Sig.r Marchese Franc.o Maria contumace dello stato di S. S.

Paolo Ant.o Gabrielli V.o

Adì 20. Febraro 1690

Mess. D. Benedetto … da Monterchi affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Marchese Piero per … Mattia … fatto al Sig. D. Mattia … da Monterchi

Paolo Ant.o Gabrielli V.o

Adì 3. Maggio 1690.

Questo dì Ecc.mo Sig.r … D. Pietro … Ministro dell'Ecc.mo Sig. Marchese Gio. Mattia … con Ill.mo Antonio Belluni come … Sig.r Marchese affidarci li … huomini Leonardo Leonelli … Napoletano … de … contumaci dello stato ecclesiastico

Adì 12. … 1690

Paolo Verbuni … contumace dello stato del Papa affidato dall'Ecc.mo Sig.r … Gio. Mattia

Paolo Ant.o Gabrielli V.o

Adì 30 Agosto 1699.

Sig.ri Girolamo Aleppi e Sig.r Gasparino Uberbi
e Sig.re Filippo Ranieri tutti di Città di Castello
Contumaci dello Stato di S.tà o della Papa Affidati al
Monte dall'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re Al.re Cosimo

Paolo Ant.o Ugolinelli p.r Vicario in. al

Adì 23. Aprile 1700

Francesco di Baldo della Terra di Fabriano
domiciliato Contumace dello Stato Ecclesiastico
Affidato dall'Ill.mo Sig.re Al.e Gio. Mattia
Dato

Adì 30. Maggio 1700

Carlo Fran.co da Mucignano contumace dello Stato di Papa
Affidato dall'Ill.mo Sig.re Al.e Cosimo Dat.o

Adì p.mo Giugno 1700

Gio. di Vetti di Villa Madrie Contumace dello St.o di Papa
Affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.re Al.e Gio. Mattia
Dato

Adì 9. Agosto 1700

Ambrogio di Fedele Fignani da Cucignano Contumace dello
St.o di S.ta Chiesa e di Papa affidato dall'Ecc.mo Sig.re Al.e Gio. Mattia

Adì 10 Genn.o 1701

Martino Ant.o di Cesare della Villa di Monte Falcone Stato del Papa Contu-
mace di d.o Stato affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Mar.e Pietro
Fran.co Giorgetti Vic.o

Adì 16 Genn.o 1701
Carlo Azzurra da Milano contumace dello Stato
Affidato dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Mar.e Gio.
come p.r sua lettera data in C.tà di Castello con
il memoriale di d.o Bandito in filza n.o Fran.co Gi

Adì 10 maggio 1701

Fran.co Spada della Villa di Cavalupo Territorio di Bologna bandito dello stato della Chiesa affidato dall'Ill.mo et ecc.mo sig. Marse Gio: Mattia del Monte come per suo ordine con il Memoriale del d.o Bandito n.o 2.

Fran.co Giorgetti Vic.o

Adì 30 aprile 1703.

Silvestro di Santi da Passignano contumace di Perugia per omicidio commesso in persona di Martino da Sinigaglia affidato dall'Ill.mo et ecc.mo sig. Marse Gio: Mattia del Monte come per suo ord.e dato a me in presenza

Fran.co Giorgetti Vic.o

Adì 25 luglio 1703.

Pietro Maria Frontini da Città di Castello contumace per l'homicidio commesso nella persona di Lorenzo &c. affidato dall'Ill.mo et ecc.mo sig. Marse Gio: Mattia del Monte per suo ord.e dato a me in presenza

Fran.co Giorgetti Vic.o

Adì 4 ottobre 1705

Dom.co Ricci di Casentino contumace per l'omicidio commesso nella persona di Bart.o Lazzerini affidato dall'Ill.mo et ecc.mo sig. Marse Gio: Mattia del Monte per suo ord.e dato a me Fran.co Giorgetti Vic.o

Adì 4 Gennaro 1706

Carlo di Giuseppe Sinatti del Contado di Castiglione Fiorentino Bandito dello stato di Firenze per supposto omicidio del q.m Bartolomeo Capacci affidato dall'Ill.mo et ecc.mo Sig.r Marchese Gio: Mattia del Monte come per memoriale al quale &c.

Fran.co Orlandini Vic.o

Adì 20 ottobre 1706

Fran.co di Antonio da i Perrazoni territorio di Città di Castello, e Gio: Batt.a di Pietro da Verna Banditi di vita dello stato Ecclesiastico per omicidio commesso nella persona di Angelo di Cospiani affidati dall'Ill.mo et ecc.mo Sig.r Marchese Gio: Mattia del Monte come per suo ordine dato a me Fran.co Orlandini Vic.o

62
229